XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	4
Commissioni riunite (II e XII)	»	6
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	9
Giustizia (II)	»	10
Affari esteri e comunitari (III)	»	11
Difesa (IV)	»	24
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	35
Finanze (VI)	»	44
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	49
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	55
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	67
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	81
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	93

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 106
Agricoltura (XIII) . . . . . » 121
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 217
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 226
Commissione parlamentare per la semplificazione . . . . . » 235
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 236
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 237
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati . . . . . » 238

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 240

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:
Elezione di un Segretario 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Elezione di un Segretario.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la Giunta delle elezioni è chiamata ad eleggere un Segretario in sostituzione del deputato Ciro Maschio, eletto Vicepresidente nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Indìce quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

Comunica il risultato della votazione dell'elezione di un Segretario:

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza assoluta dei voti	16

Hanno riportato voti:

Umberto Del Basso De Caro	16
Felice Maurizio D'Ettore	1
Schede bianche	7
Schede nulle	0

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Segretario i deputati:

Alessandro Amitrano, Giorgia Andreuzza, Stefania Ascari, Giusi Bartolozzi, Anna Bilotti, Giuseppe D'Ambrosio, Sara De Angelis, Rina De Lorenzo, Umberto Del Basso De Caro, Felice Maurizio D'Ettore, Devis Dori, Cosimo Maria Ferri, Davide Galantino, Alberto Gusmeroli, Cristian Invernizzi, Marco Maggioni, Alessandro Melicchio, Martina Nardi, Lisa Noja, Martina Parisse, Elisa Siragusa, Alessandro Sorte, Serse Soverini e Nicola Stumpo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, proclama, quindi, eletto Segretario della Giunta delle elezioni il deputato Umberto Del Basso De Caro.

La seduta termina alle 14.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc IV, n. 6) 4

Sui lavori della Giunta 4

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 10.50.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc IV, n. 6).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che il 15 gennaio scorso è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM – n. 21162/19 RG GIP, pervenuta alla Camera in pari data dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta dovrà pertanto riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, entro quindi il 14 febbraio 2020.

Segnala al riguardo che la richiesta è relativa a un tabulato, a cinque intercettazioni ambientali e a tre intercettazioni telefoniche.

L'incarico di riferire su tale procedimento è affidato al deputato Carlo Sarro.

Ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, l'ex deputato Marotta sarà pertanto invitato a rendere i chiarimenti che ritiene opportuni, tramite l'invio di una nota ovvero personalmente in audizione, nella seduta che sarà convocata per il prossimo mercoledì 5 febbraio.

Sui lavori della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento alla richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano, pendente presso il tribunale di Milano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-*ter*, n. 14), informa di aver provveduto a richiedere agli uffici giudiziari notizie in merito allo stato e agli eventuali esiti dei procedimenti giudiziari nei confronti degli altri soggetti

destinatari della querela, così come concordato nella seduta dello scorso 15 gennaio. Successivamente, si procederà all'audizione dell'interessato, secondo un calendario che sarà definito anche alla luce della sopravvenuta assegnazione della richiesta di autorizzazione riguardante l'ex deputato Marotta.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato, recanti disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di rappresentanti della Croce rossa italiana, dell'Associazione Nessuno tocchi Ippocrate, della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), della Commissione sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Roma, di Federfarma e di Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento politiche della persona della regione Basilicata 6

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato, recanti disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL 7

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato, recanti disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di rappresentanti della Croce rossa italiana, dell'Associazione Nessuno tocchi Ippocrate, della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), della Commissione sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Roma, di Federfarma e di Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento politiche della persona della regione Basilicata.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.05.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato, recanti disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Sandra Zampa, e per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 20.20.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta pomeridiana si sono concluse le audizioni informali sui suddetti progetti di legge all'esame delle due Commissioni.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, ricorda preliminarmente che la maggior parte dei soggetti auditi ha ritenuto il testo approvato dal Senato come un importante passo in avanti, pur se non sufficiente, in tema di tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie. Nel ricordare inoltre che nel corso delle audizioni sono state avanzate proposte significative di modifica, da tenere nella dovuta considerazione, ritiene che si debba adottare come testo base il disegno di legge del Governo C. 2117, già approvato dal Senato, con l'intento di migliorarlo attraverso l'attività emendativa al fine di fornire risposte efficaci alle esigenze di sicurezza degli operatori del settore. Ritiene peraltro che tale soluzione consenta di accelerare i tempi dell'esame, anche in linea con le sollecitazioni pervenute.

Angela IANARO (M5S), *relatrice per la XII Commissione*, si dichiara d'accordo con le considerazioni svolte dal collega Bordo, relatore per la II Commissione, rilevando che le audizioni svolte hanno consentito di effettuare un approfondimento anche dal punto di vista giuridico e, allo stesso tempo, hanno confermato l'esigenza di un intervento normativo in tempi rapidi. Si associa, pertanto, alla richiesta di adottare come testo base il disegno di legge del Governo, approvato dal Senato.

Roberto NOVELLI (FI) concorda, a nome del gruppo di Forza Italia, sulla necessità di svolgere un approfondimento che porti all'approvazione di un testo quanto più possibile condiviso, che tenga conto anche di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte. Al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, si dichiara d'accordo sulla proposta di adottare come testo base quello approvato dal Senato, nonostante il suo gruppo abbia presentato per primo una proposta di legge sull'argomento. Rileva che nel prosieguo della discussione sarà necessario chiarire alcuni aspetti sottolineati dagli auditi, in particolare per quanto riguarda la possibile attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, che potrebbe comportare oneri

forse eccessivi a carico del personale sanitario.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, sottolinea come dalle audizioni sia emersa l'esigenza di intervenire in modo tempestivo, adottando al tempo stesso un provvedimento completo, recante disposizioni realmente efficaci, non essendo sufficiente prevedere un semplice inasprimento delle pene. Invita, pertanto, ad utilizzare in maniera efficiente il tempo a disposizione delle Commissioni per raccogliere le sollecitazioni pervenute dagli operatori del settore.

Condivide, quindi, la proposta formulata dai relatori, di adottare come testo base quello licenziato dal Senato, rispetto al quale sarà necessario apportare correzioni e integrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 2117, approvato dal Senato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone, d'intesa con la presidente Businarolo, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 7 febbraio 2020.

Le Commissioni concordano.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Esame emendamenti C. 1524-1834-A 10

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che nella precedente seduta il relatore, onorevole Perantoni, ha svolto la relazione sul provvedimento in discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Esame emendamenti C. 1524-1834-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.50 alle 11, dalle 15.20 alle 15.35 e dalle 17.30 alle 17.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del direttore dell'*Institute for Global Studies* (IGS), Nicola Pedde *(Svolgimento e conclusione)* 11

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 19

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere sul sistema delle relazioni internazionali dell'Italia *(Deliberazione)* 12

ALLEGATO 2 (Programma dell'indagine conoscitiva) 21

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo *(Seguito esame e conclusione)* .. 13

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 13

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* ... 14

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. C. 2314 Governo *(Esame e rinvio)* 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del direttore dell'*Institute for Global Studies* (IGS), Nicola Pedde.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola PEDDE, *direttore dell'Institute for Global Studies* (IGS), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD), Pino CABRAS (M5S), Gennaro MIGLIORE (IV), Paolo FORMENTINI (LEGA) e Yana Chiara EHM (M5S).

Nicola PEDDE, *direttore dell'Institute for Global Studies* (IGS), risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio scorso.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando l'astensione del proprio gruppo, esprime, da un lato, apprezzamento per l'inserimento nella proposta di parere, testé illustrata dalla relatrice, dell'osservazione relativa al rifinanziamento del « fondo 394/81 » per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane; dall'altro, rileva con rammarico che non è stata recepita tra le osservazioni la necessità di procedere rapidamente allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in luogo del ricorso ai comandi obbligatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere sul sistema delle relazioni internazionali dell'Italia.

(Deliberazione).

Marta GRANDE, *presidente*, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze stra-

niere sul sistema delle relazioni internazionali dell'Italia, conformemente alla deliberazione unanime dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 21 gennaio scorso.

Paolo FORMENTINI (LEGA), annunciando il voto favorevole del gruppo Lega, osserva con rammarico che, limitando il campo dell'indagine ai soli profili di politica internazionale, non sarà possibile approfondire temi rilevanti per il nostro Paese come quello delle interferenze sulle scelte di politica industriale e commerciale di grandi società strategiche italiane, che saranno peraltro oggetto di un apposito percorso conoscitivo presso il Copasir.

Gennaro MIGLIORE (IV) e Laura BOLDRINI (PD) chiedono chiarimenti al collega in merito a quanto testè segnalato.

Paolo FORMENTINI (LEGA), riferendosi a notizie apparse su numerosi mezzi di informazione, precisa che il Copasir avrebbe deliberato un ciclo istruttorio sui rischi di scalate ostili provenienti dall'estero delle aziende strategiche dell'economia nazionale, con particolare riferimento soprattutto ad importanti gruppi economici francesi.

Gennaro MIGLIORE (IV) evidenzia che il programma dell'indagine conoscitiva è sufficientemente ampio da comprendere anche la problematica sollevata dal collega Formentini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, onorevole Andrea Romano, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente, Attività produttive, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
C. 1956 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali,

Giustizia, Bilancio, Finanze e Attività produttive.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Simona Suriano, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
C. 2229 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica in esame si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico tra i due Paesi, nel quadro di rapporti bilaterali via via più intensi.

Sottolinea che l'intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, a migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi ed a favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche (articoli 1-3).

Evidenzia che i successivi articoli prevedono l'istituzione di cattedre e lettorati di lingua e letteratura delle Parti, la collaborazione fra le rispettive amministrazioni archivistiche, bibliotecarie e museali, nonché la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento di programmi derivanti dall'Accordo (articoli 4-6).

Il testo consente altresì a ciascuna delle due Parti la creazione di istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 7), prevedendo, inoltre, la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche (articolo 8) e impegnando i due Paesi ad offrire reciprocamente ai rispettivi studenti, specialisti e laureati borse di studio (articolo 9).

Segnala che l'Accordo impegna, quindi, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro, del cinema e della radiotelevisione (articoli 10-12), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 13).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 14), dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 15).

Sottolinea, inoltre, gli articoli 16 e 17, relativi alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi.

Evidenzia che ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, la valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando altresì la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 18-20). Segnala che ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a

Roma e a Maputo, è affidato il compito di discutere i programmi esecutivi pluriennali (articolo 21).

Nel segnalare che il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 30 ottobre scorso, consta di cinque articoli, con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, evidenzia che l'articolo 3 li valuta in 200 mila euro per l'anno 2019, 193.040 euro per l'anno 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021. Segnala che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Sottolinea, infine, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame – l'Atto Senato n. 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla 3a Commissione Affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di approvazione a causa della conclusione della legislatura.

Segnala conclusivamente che le relazioni politiche tra il nostro Paese ed il Mozambico si fondano su un solido legame di amicizia consolidatosi anche a seguito del ruolo di mediazione svolto dal nostro Paese in occasione dei negoziati che portarono alla firma dell'Accordo di Pace di Roma nell'ottobre 1992 e quindi alla conclusione della sanguinosa guerra civile che sconvolse l'ex colonia portoghese fra il 1981 ed il 1992.

Rileva che la profondità di questi legami è stata ribadita in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, a Roma, tenutasi nel luglio scorso.

Evidenzia che gli interventi della cooperazione allo sviluppo italiana nel corso degli ultimi trenta anni, oltre al dinamismo culturale del nostro Paese ed alla vivacità delle collaborazioni interuniversitarie, giustificano pienamente l'opportunità di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali e la reciproca conoscenza negli ambiti culturale, scientifico e tecnologico.

La viceministra Marina SERENI evidenzia l'opportunità di procedere rapidamente alla ratifica dell'Accordo, peraltro già ratificato dalla controparte mozambicana.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi alle considerazioni della viceministra sulla rilevanza dell'Accordo, sottolinea la particolare importanza del provvedimento in titolo anche per il cruciale ruolo di mediazione che il nostro Paese ha svolto in occasione dei negoziati di pace del 1992, con la partecipazione qualificata non solo degli attori istituzionali, ma anche di esponenti della società civile, con specifico riferimento alla Comunità di Sant'Egidio, il cui contributo fu decisivo per la sigla degli accordi di pace. A suo avviso, occorre continuare a promuovere il processo di stabilizzazione e di ripresa economica del Mozambico, messo a dura prova dal rimpatrio di milioni di rifugiati politici e dall'instabilità proveniente dall'esterno. Per tutte queste ragioni riveste particolare significato la ratifica dell'Accoro in esame, il cui *iter* dovrebbe essere auspicabilmente il più celere possibile.

Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.
C. 2314 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, sottoscritto a Roma meno di un anno fa, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine.

Sottolinea che la sottoscrizione di una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kosovo deriva dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili alla finalità sopra ricordata, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Evidenzia che l'intendimento dell'Accordo è di rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i Roma e Pristina in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei princìpi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione. In proposito la relazione tecnica precisa che attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, quarantadue cittadini kosovari; invece risulta ristretto nel Kosovo un cittadino italiano, che sta scontando una pena a seguito di sentenza definitiva.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, segnala che l'articolo 1 è dedicato alle definizioni adottate nel testo mentre l'articolo 2 individua nei rispettivi dicasteri della giustizia le autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento.

Rileva che l'articolo 3 riguarda i principi generali dell'Accordo e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori da esso previsti, mentre l'articolo 4 detta le condizioni per il trasferimento, che potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia definitiva, se la parte della condanna ancora da scontare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, se il detenuto presta il proprio consenso al trasferimento e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Osserva che l'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dall'Accordo e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull'*iter* della richiesta di trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato.

Precisa che la richiesta di trasferimento (articolo 6) può essere avanzata dallo « Stato di condanna », dallo « Stato di esecuzione » o dal diretto interessato (ovvero da « parti terze », ossia dal « rappresentante legale » del condannato: sono infatti definite parti terze i soggetti che « ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata »).

Sottolinea che l'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione allo scambio di informazioni e di documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 8 prevede che lo Stato di condanna assicuri che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di esecuzione debba esser messo in condizione verificare, attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario, dette circostanze.

Evidenzia che l'articolo 9 prevede che, ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le Autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti penali e le « pendenze » a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con

l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e gli interessi dello Stato controparte.

Rileva che l'articolo 10 stabilisce le modalità di consegna della persona, mediante accordo tra gli Stati, stabilendo altresì che lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona e del suo trasferimento.

Osserva che l'articolo 11 disciplina la fattispecie delle persone in fuga dallo Stato di condanna stabilendo che se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, oggetto di pena inflitta nel territorio dell'altro Stato, cerca di evitarne l'esecuzione fuggendo nel territorio del primo Stato, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena; non è richiesto il consenso del condannato al trasferimento dell'esecuzione della pena.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 12, le persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione possono essere trasferite, senza il loro consenso, dallo Stato di esecuzione allo Stato di condanna, su richiesta di quest'ultimo; lo Stato di esecuzione, preventivamente al proprio consenso, è tenuto a valutare il parere della persona condannata.

Sottolinea che, a norma dell'articolo 13, la presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. Le autorità dello Stato di esecuzione sono tenute (articolo 14) a continuare immediatamente l'esecuzione della pena.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 15, le autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute al rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.

Rileva che ove la pena, per la sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato di condanna, adeguarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.

Osserva che l'articolo 16 prevede che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi, informando lo Stato di condanna su ogni decisione adottata.

Segnala che l'articolo 17 stabilisce che solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 18, lo Stato di esecuzione farà cessare la condanna o la misura di sicurezza non appena informato dallo Stato di condanna della decisione in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

Evidenzia che l'articolo 19 prevede che lo Stato di esecuzione fornisca allo Stato di condanna informazioni sull'esecuzione della pena nel caso che l'esecuzione della condanna sia stata completata, nel caso di evasione della persona condannata o se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale, mentre con l'articolo 20 viene disciplinata l'ipotesi di transito, se uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea l'articolo 3, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che ammontano a 9.114 euro annui a decorrere dal 2019, imputati alle spese di missione valutate in euro 5.114 annui a decorrere dal 2019 e alle rimanenti spese, pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2019.

Conclusivamente, auspica l'approvazione del disegno di legge di ratifica che s'inquadra coerentemente nel sistema di ottimi rapporti tra i nostri due Paesi, sia a livello governativo sia a livello parlamentare, che ha trovato una recentissima testimonianza in occasione della presentazione delle lettere credenziali del nostro nuovo ambasciatore a Pristina, Nicola Orlando, il 16 gennaio scorso: in quella circostanza il Presidente della Repubblica del Kosovo, ha sottolineato come l'Italia

costituisca un *partner* strategico per il Kosovo, rimarcando il sostegno italiano nel percorso dell'integrazione nella NATO e nell'UE.

La viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

valutate in particolare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 28 del provvedimento;

con riferimento all'articolo 14,

ritenuto, da un lato, apprezzabile il rifinanziamento per 50 milioni di euro, di cui ai commi 1 e 2, del cosiddetto « fondo 394/81 », gestito da SIMEST a sostegno di programmi di penetrazione commerciale all'estero, ma valutato, dall'altro lato, tale impegno di spesa esiguo rispetto al numero di imprese italiane operanti all'estero, all'impatto di tali fondi sul fatturato complessivo del settore e, in generale, al valore strategico di queste misure per il rilancio dell'economia italiana;

preso atto del rinvio al 2021, di cui al comma 3, delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e delle conseguenti elezioni di secondo grado del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), in connessione con il mancato stanziamento per il 2020 delle risorse all'uopo occorrenti;

valutato con specifico favore quanto disposto dal comma 4, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2020 del termine per i comandi obbligatori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), necessari per sopperire alle carenze di organico, aggravate dal mancato completamento delle procedure di reclutamento di sessanta funzionari di ruolo e di dieci dirigenti, e dall'impossibilità ad oggi di elevare oltre le venti unità il numero di personale di ruolo dell'Agenzia inviato all'estero, come sarebbe invece necessario per corrispondere ai compiti ed agli obiettivi dell'Agenzia, nonché al livello di ambizione del nostro Paese rispetto ad un settore pilastro della politica estera dell'Italia;

con riferimento all'articolo 28,

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, volte a garantire, rispettivamente, un'adeguata preparazione della Presidenza italiana del G20 (1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021) ed una più incisiva partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale in programma tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 a Dubai (« Expo 2020 Dubai »);

valutato positivamente l'incremento di 6,5 milioni per l'anno 2020, di cui al comma 3, della dotazione finanziaria per il Piano straordinario per il *made in Italy*, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, nell'esigenza di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione di imprese italiane, anche provvedendo alla concessione delle garanzie e delle coperture assicurative rilasciate

dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito ed altri strumenti finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 14, commi 1 e 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare ulteriormente il rifinanziamento del « fondo 394/81 », gestito da SIMEST a sostegno di programmi di penetrazione commerciale all'estero, dato l'elevato valore strategico di queste misure per il rilancio dell'economia italiana;

2) con riferimento al medesimo articolo 14, comma 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre una modifica della vigente normativa al fine di incrementare il contingente di personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) da inviare all'estero, nonché ogni intervento utile a rafforzare l'operatività ed il miglior funzionamento dell'Agenzia;

3) con riferimento all'articolo 28, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre un rafforzamento dell'operatività dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), ampliando gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione di imprese italiane.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere sul sistema delle relazioni internazionali dell'Italia.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Il diritto internazionale pone l'obbligo a carico di tutti gli Stati di non interferire negli affari interni di un altro Stato. Il principio di non ingerenza, fondamentale per il mantenimento di relazioni internazionali pacifiche tra gli Stati e ribadito anche nel capitolo VI dell'Atto di Helsinki del 1975, vieta tutti quegli interventi volti a influenzare le scelte di politica interna e internazionale degli Stati e trova il suo fondamento nel principio che stabilisce l'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati.

I recenti casi politico-giudiziari relativi a presunte ingerenze nelle competizioni elettorali statunitensi ed europee hanno fatto emergere come scottante questione di politica estera il tema delle interferenze da parte di attori statuali e non statuali sui sistemi democratici, che hanno visto coinvolto anche il nostro Paese.

Tali interferenze, che assumono le forme più disparate, contemplando anche il ricorso alla collaborazione di soggetti privati, come le organizzazioni non governative, rappresentano una sfida cruciale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea *in primis* e per la politica estera dell'Italia, per i gravi rischi che esse comportano alla tenuta delle società, delle istituzioni democratiche, dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e della stessa sovranità nazionale ed europea, con ripercussioni gravi sulla stabilità regionale e sulla stessa tenuta della pace e della sicurezza a livello globale. A livello regionale assume particolare rilievo il conflitto tra due poli di influenza nell'Est Europa, sfociato in vero e proprio conflitto armato in Ucraina.

La ridefinizione degli equilibri planetari di potere, unita al processo di globalizzazione economica e integrazione dei sistemi tecnologici di comunicazione e informazione, hanno determinato la traslazione dei punti di attrito dal piano geografico al piano dell'informazione, dell'economia e della stessa società civile, ridisegnando le linee di faglia che un tempo si limitavano ai confini terrestri. Tale traslazione del piano del conflitto ha così consentito alle entità statuali, e non, di interferire negli affari interni di Paesi ostili, avversari o nominalmente alleati. Questo cambio di terreno ha consentito quindi di erodere il principio di non ingerenza negli affari interni di Stati sovrani attraverso strumenti di interferenza sempre più sottili, immediatamente impercettibili e di difficile ricognizione.

Il nuovo sistema delle relazioni internazionali si trova dunque oggi a dover elaborare una nuova definizione del principio di non ingerenza, soprattutto in ragione dei nuovi summenzionati strumenti, ma anche a riconoscere una definizione internazionalmente riconosciuta del concetto di « guerra ibrida ».

Come emerge anche nella risoluzione del Parlamento europeo sulle interferenze elettorali straniere e sulla disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei, approvata il 10 ottobre 2019, « la natura multiforme delle interferenze ostili e della disinformazione proveniente dall'estero rientra in una strategia più ampia di guerra ibrida, che costituisce una fondamentale questione di sicurezza e di politica estera ».

Alcuni Parlamenti nazionali europei hanno già avviato una riflessione concreta sul tema delle influenze straniere sugli affari interni. Alla Camera dei Comuni, nella legislatura 2017-2019, è stata svolta un'indagine che, nel contesto di approfondimenti sul tema della disinformazione e delle *fake news*, ha evidenziato l'impatto di interferenze esterne sulle scelte dei cittadini. Quel lavoro, condotto in sinergia con otto Parlamenti nazionali dell'UE, ha anche toccato la questione connessa al caso *Cambridge Analytica* ed è pervenuto ad un decisivo rapporto finale su « *Disinformation and "fake news"* », pubblicato nel febbraio del 2019, fino alla costituzione di un organo parlamentare *ad hoc* chiamato a collaborare con altri Parlamenti nazionali nell'obiettivo di costituire una grande commissione internazionale.

Ciò richiamato, anche in vista degli oltre cinquanta appuntamenti elettorali che si celebreranno a più livelli negli Stati membri dell'UE entro il 2020, le misure assunte nelle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte per individuare, limitare e contrastare le interferenze provenienti da decisivi attori internazionali richiedono un'indagine dei fatti in cooperazione con i partner internazionali dell'Italia e a stretta tutela dell'interesse nazionale e della sovranità della Repubblica italiana.

In tale prospettiva, appare necessario avviare un percorso di approfondimento delle molteplici dimensioni del fenomeno, al fine di individuare un'efficace strategia di prevenzione e di contrasto che sia attenta alle misure intraprese dai principali Paesi, in primo luogo quelli partner e alleati, nonché rafforzare la politica estera europea affinché possa essere più imperniata su un sistema di garanzie utile al rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. In tal senso, un'indagine conoscitiva, per il suo carattere puramente ricognitivo, rappresenta lo strumento istruttorio idoneo ad una crescita di consapevolezza da parte dell'opinione pubblica rispetto al fenomeno e per l'acquisizione di elementi di conoscenza utili ai fini di una possibile futura attività parlamentare.

Sulla base di queste premesse l'indagine sarebbe finalizzata ad approfondire, in particolare, i seguenti profili:

a) i riscontri che sono emersi in relazioni ai fenomeni di interferenza straniera che hanno interessato alcuni importanti sistemi democratici a livello europeo e mondiale;

b) la possibile evoluzione degli assetti geopolitici dell'Italia, della sua collocazione europea derivante dall'influenza esercitata da attori statuali e non, nonché da forze politiche di Paesi esteri;

c) l'eventuale esistenza di veri e propri piani internazionali tesi a condizionare le fondamenta e l'architettura delle alleanze internazionali dell'Italia in ambito NATO ed UE;

d) l'eventuale esistenza di interferenze esterne volte ad incidere sull'indipendenza e sulla sovranità dell'Italia, con inevitabile impatto negativo sulla credibilità e affidabilità del nostro Paese nei confronti della comunità internazionale;

e) individuare meccanismi di collaborazione a livello regionale ed internazionale utili a rafforzare il sistema di regole preposto, da un lato, alla tutela del principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati e, dall'altro, al monitoraggio sui processi democratici interni affinché essi siano conformi agli standard internazionali e allo Stato di diritto.

L'attività d'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta richiesta autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Termine dell'indagine:

31 luglio 2020

Soggetti da audire:

Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;

Ministro della Difesa;

Ministro per gli Affari europei;

Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

Rappresentanti dell'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa;

Delegazioni parlamentari di Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Rappresentante permanente d'Italia presso la NATO;

Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea;

ulteriori rappresentanti diplomatici italiani ed esteri;

rappresentanti dell'AISE;

rappresentanti dei settori produttivi;

eventuali *whistleblowers* coinvolti in materia di interferenze;

giornalisti, accademici ed esperti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 24

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra *(Seguito esame e rinvio)* 24

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco *(Esame e rinvio)* 25

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 29

7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00062)* 29

ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione) 31

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare *(Rinvio dell'esame)* 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giulio Calvisi e Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2020.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C. 2268, a prima firma Piastra, è composta da tre articoli, di contenuto simile alle due proposte abbinate C. 1466 Pagani e C. 2036 Ermellino ma, a differenza di queste, non contiene l'articolo relativo alle disposizioni

finanziarie, in quanto – con riguardo all'individuazione delle risorse finanziarie per il funzionamento della Riserva ausiliaria dello Stato – rinvia ai decreti legislativi attuativi della delega. In particolare, l'articolo 1 precisa che la Riserva ausiliaria dello Stato è istituita nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa. Inoltre, in relazione alla tipologia degli interventi, le altre due proposte fanno riferimento a operazioni di soccorso sanitario in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze e crisi, mentre la proposta C. 2268 si riferisce più genericamente a operazioni di soccorso emergenziale. Infine, con riguardo all'articolo 3, segnala che la proposta Piastra prevede per l'esercizio della delega un termine di dodici mesi, anziché di sei come nelle proposte Pagani e Ermellino. Alla luce di quanto evidenziato, ritiene utile svolgere una mirata attività conoscitiva e sollecita i gruppi a far pervenire le loro proposte di soggetti da ascoltare entro il 14 febbraio.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), Salvatore DEIDDA (FDI), Maria TRIPODI (FI), Nicola CARÈ (IV) e Giovanni RUSSO (M5S) concordano sul termine proposto dal relatore.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.
C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, introduce l'esame delle proposte di legge osservando che esse traggono spunto dai numerosi elementi di riflessione emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione difesa della Camera sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, evidenziati nel documento conclusivo approvato ieri all'unanimità. Esso auspica, tra l'altro, la predisposizione di un testo normativo organico sulla materia, partendo proprio dalle proposte di legge già depositate. Come noto, nel corso dell'indagine, l'ampia e autorevole platea dei soggetti ascoltati dalla Commissione ha sottolineato la necessità di procedere a un aggiornamento di alcuni istituti che sono stati inseriti nell'ordinamento giuridico militare a seguito della sospensione della leva, con particolare riferimento alla figura dei volontari in ferma prefissata, definiti « linfa vitale » per l'alimentazione del sistema professionale delle Forze armate.

L'attuale modello di Difesa ha, infatti, registrato nel corso degli ultimi anni un calo di interesse proprio con riferimento al reclutamento nella fase iniziale del percorso di vita e professionale nelle Forze armate. Esaminando i dati del reclutamento nelle richiamate carriere iniziali, acquisiti dalla Commissione difesa nel corso dell'indagine conoscitiva, si nota che a partire dall'anno 2013, a fronte di un numero pressoché costante di domande presentate per la partecipazione ai concorsi VFP1, viceversa, aumenta la mancata presentazione degli aspiranti presso i centri di selezione. Tale fenomeno nel 2017 ha raggiunto la percentuale del 59 per cento dei convocati e ha assunto particolare rilievo per l'Esercito, che deve assicurare l'ingresso di circa 8.000 unità all'anno, pari circa al 75 per cento del totale del fabbisogno. Nello specifico, mentre nei ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali, dei graduati e dei volontari in ferma pluriennale quadriennale i soggetti che superano le fasi concorsuali sono in numero superiore rispetto ai posti disponibili, nel reclutamento dei volontari in ferma pluriennale di un anno si registra, a partire

dall'anno 2016, la mancata copertura di parte dei posti messi a concorso. Tra i diversi ed eterogenei fattori che sembrano dissuadere i giovani dall'intraprendere questa prima esperienza di carriera nelle Forze armate, un ruolo certamente significativo viene attribuito alle incerte possibilità di carriera offerte ai volontari in ferma breve che non sempre vedono soddisfatte le loro aspirazioni di transito nel servizio permanente e, successivamente, nei ruoli dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali. Come ulteriore elemento di criticità si considerano inoltre le difficoltà che i volontari congedati incontrano nel momento della loro ricollocazione nel mondo del lavoro, dovuta anche allo scarso successo di alcuni istituti che avrebbero dovuto assicurare tale ricollocazione. Inoltre, l'elevata scolarizzazione degli studenti italiani ne orienta le aspettative verso orizzonti diversi e ciò in considerazione della maggiore attrattività del relativo percorso di carriera, anche a fronte di più complesse procedure concorsuali di accesso. Dai dati relativi al concorso 2017 emerge, infatti, che circa l'80 per cento dei candidati possiede il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (maturità) potendo con questo accedere ad altri tipi di concorso, anche nell'ambito delle stesse Forze armate e, in particolare, nei concorsi per sottufficiale e ufficiale. Alla luce di tali premesse le proposte di legge in esame, pur nella differente formulazione normativa – la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Ferrari reca prevalentemente novelle al Codice dell'ordinamento militare, mentre le proposte a mia prima firma e quella a prima firma dell'onorevole Del Monaco sono costruite interamente sotto forma di delega al Governo –, sono volte a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria. Obiettivo comune di tutte le richiamate proposte è l'istituzione di una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in luogo delle esistenti figure di volontario in ferma prefissata di un anno e quadriennale e la previsione di una sola rafferma triennale (biennale nella proposta di legge Del Monaco C. 2051) in sostituzione delle vigenti rafferme annuali e biennali. Ulteriori elementi comuni a tutte le proposte di legge sono individuabili nelle iniziative volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e le misure volte a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria anche ai fini di una più facile ricollocazione nel mondo del lavoro al termine della ferma.

In estrema sintesi, la proposta di legge Ferrari C. 1870 novella in più parti il Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, viene sostituita l'intera sezione I, attualmente dedicata alla disciplina dei « Volontari in ferma prefissata di un anno », con la nuova sezione riguardante i « Volontari in ferma prefissata triennale ». Viene, pertanto, abrogata la sezione II in materia di « Volontari in ferma prefissata quadriennale ». In base alla nuova formulazione dell'articolo 698 del Codice, la ferma triennale potrà essere rinnovata una sola volta per un ulteriore triennio. In questo caso i volontari raffermati saranno ammessi alla rafferma triennale con il grado di caporale, ovvero con il grado comune di prima classe o di aviere scelto. Saranno immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, nella misura minima del 30 per cento dei posti disponibili e con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, i volontari che al termine della rafferma triennale siano stati giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito. Sulla base di queste nuove disposizioni il periodo di permanenza massima come volontario in ferma prefissata sarà, quindi, di sei anni, anziché di undici, come attualmente contemplato. Stesso obiettivo è perseguito

dalla proposta di legge a mia prima firma, mentre nella proposta di legge a prima firma del collega Del Monaco il periodo massimo come volontario è di cinque anni in quanto si prevede una rafferma di due anni. La proposta a prima firma del collega Ferrari reca, poi, le deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria conseguente al passaggio dai regimi di ferma annuale e quadriennale all'unico regime di ferma triennale. Si prevede, inoltre, una delega specifica per l'adozione di norme atte al ricollocamento lavorativo dei volontari che non rientrino tra coloro che rimangono a far parte dello strumento militare. Infine, si facoltizza il Governo ad apportare modifiche di carattere integrativo e correttivo ai decreti legislativi previsti dalla proposta di legge.

Per quanto riguarda, la proposta di legge a mia prima firma, l'obiettivo è quello di riqualificare la figura del volontario in ferma prefissata attraverso una serie di misure in grado di contemperare le esigenze di efficienza e funzionalità dello strumento militare con le legittime aspettative di coloro che intraprendono un percorso di carriera come volontari in ferma prefissata.

Analogamente alle proposte di legge Ferrari C. 1870 e Del Monaco C. 2051, si prevede l'istituzione di una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, con la possibilità di una sola rafferma triennale. In relazione a coloro che abbiano completato positivamente il triennio di rafferma, il Governo, dovrà, inoltre, individuare un sistema tale da garantirne l'accesso nei ruoli del servizio permanente, razionalizzando, altresì, le procedure amministrative relative a tale passaggio e prevedendo l'attribuzione del grado iniziale della carriera dei volontari in servizio permanente a coloro che risultano utilmente collocati nelle graduatorie annuali di merito, anche nelle more dell'adozione del decreto di approvazione delle graduatorie. La proposta di legge si prefigge, inoltre, di valorizzare i percorsi di studio e professionali dei volontari in ferma pluriennale consentendo, al contempo, l'acquisizione di crediti formativi a livello scolastico e universitario, di titoli di studio e di abilitazioni professionali riconosciuti anche in ambito civile. In particolare, in sede di attuazione della delega legislativa, il Governo dovrà prevedere che nel corso della ferma triennale, oltre all'addestramento militare di base e specialistico richiesto per la professionalità del volontario, abbiano luogo anche attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro. Dovranno, inoltre, essere contemplati percorsi specialistici per la formazione, l'addestramento e il successivo reclutamento di personale militare da destinare ai reparti competenti in materia di operazioni cibernetiche. Da ultimo, con riferimento alla finalità concernente la riduzione dei costi relativi alle procedure del reclutamento posti a carico dei partecipanti, il Governo dovrà, in particolare, ridurre i costi per l'esecuzione degli accertamenti sanitari e per il trasferimento e l'eventuale permanenza nelle sedi in cui si svolgono le procedure di selezione. Infine, la proposta di legge Del Monaco C 2051 è anch'essa strutturata sotto forma di legge delega e prevede l'istituzione di una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale. Con riferimento alla possibilità di rafferma si stabilisce il principio generale in forza del quale i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per due anni, potranno, entro il novantesimo giorno successivo al compimento di tale periodo, presentare domanda di rafferma biennale. Al termine del primo anno, i volontari potranno chiedere di essere sottoposti a selezione per il transito nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi armati dello Stato, mentre nel terzo anno della ferma triennale e nel corso della rafferma biennale, i volontari che abbiano conseguito una valutazione positiva, potranno partecipare al concorso per titoli ed esami per il passaggio nel servizio permanente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale. Dovrà, inoltre, essere, prevista una riserva assoluta per il reclutamento nei Corpi armati dello Stato,

con una percentuale non inferiore al 70 per cento. In relazione alla formazione, tra i principi e i criteri direttivi si contempla espressamente che i volontari siano sottoposti a un periodo di formazione di durata semestrale, suddiviso in due trimestri destinati, rispettivamente, il primo all'istruzione militare e il secondo alla formazione specifica prevista per l'arma, la specialità o la categoria alla quale sono assegnati. Per quanto concerne, poi, la tematica relativa al collocamento nel mondo del lavoro, al termine della ferma, dei volontari congedati senza demerito e non transitati nel servizio permanente, si prevede che il Governo individui misure agevolative per la valorizzazione della formazione professionale acquisita nel periodo della ferma.

Si dovranno, inoltre, introdurre incentivi di carattere fiscale, contributivo o di altra natura in favore dei datori di lavoro privati che assumono un volontario congedato senza demerito e dovranno essere previste introdurre misure sanzionatorie nei riguardi delle amministrazioni pubbliche che non rispettino i vigenti obblighi di riserva di posti in favore dei volontari nei concorsi pubblici da esse indetti.

Il sottosegretario Angelo TOFALO ringrazia tutti i proponenti della meritevole iniziativa e si riserva di esprimersi più compiutamente all'esito degli approfondimenti in corso presso lo stato maggiore della Difesa.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come il relatore abbia giustamente evidenziato che l'esame delle proposte di legge scaturisca dal proficuo lavoro condotto attraverso lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate. Auspica che anche nell'*iter* di questo provvedimento si possa registrare il medesimo clima di collaborazione che ha consentito di approvare all'unanimità il documento conclusivo della citata indagine conoscitiva e richiama l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di dare positive risposte alle istanze dei giovani che aspirano a servire lo Stato nelle Forze armate.

Salvatore DEIDDA (FDI) lamenta che alle proposte di legge in discussione non sia stata abbinata anche la proposta di legge del gruppo di Fratelli d'Italia volta al superamento della legge n. 244 del 2012, nonostante ne sia stata fatta richiesta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, precisa che la proposta di legge del gruppo di Fratelli d'Italia differisce il termine entro il quale conseguire gli obiettivi del reclutamento fissati dalla legge Di Paola e, pertanto, non rientra nell'identica materia delle proposte in esame. L'articolo 77, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati non può pertanto trovare applicazione. La citata proposta di legge potrà, dunque, essere calendarizzata in via autonoma.

Alberto PAGANI (PD) assicura che il gruppo del Partito democratico collaborerà in maniera proficua al buon andamento dei lavori poiché, con coerenza, ritiene che si debba privilegiare l'interesse nazionale indipendentemente dal fatto che l'iniziativa legislativa provenga dai gruppi della maggioranza o dell'opposizione. Condivide le considerazioni sull'ottimo lavoro svolto dalla Commissione con l'indagine conoscitiva sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e sottolinea l'esigenza di approfondire alcuni tratti delle proposte di legge che dovrebbero essere perfezionati.

Matteo DALL'OSSO (FI) domanda al relatore chiarimenti sulle modalità che dovranno consentire la riduzione dei costi sostenuti dai giovani per potere partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Giovanni RUSSO (M5S) sottolinea come le proposte di legge affidino al Governo, attraverso un'apposita delega, il compito di individuare le migliori modalità per ridurre i costi di partecipazione e che la stessa indagine conoscitiva abbia evidenziato che gli elevati costi per partecipare alle prove concorsuali rappresentano un importante disincentivo al reclutamento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rileva come il cuore del provvedimento preveda che il periodo di servizio volontario nelle Forze armate passi da 1 anno di ferma breve più altri 4 anni di rafferma a tre anni di ferma più altri tre di rafferma e che l'indagine conoscitiva ha indicato nella riduzione dei costi per la partecipazione ai concorsi la strada maestra da percorrere. Ritiene tuttavia che sia importante una compartecipazione dei concorrenti, anche al fine di stimolare una loro maggiore responsabilità. Conclude segnalando anche l'importanza di promuovere il decentramento delle strutture di selezione.

Matteo DALL'OSSO (FI) pur ritenendo meritevole l'iniziativa, ricorda come il Governo precedente abbia respinto una sua proposta che intendeva ridurre i costi della burocrazia per le persone diversamente abili e di ciò si rammarica.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari.

(Seguito discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00062).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 4 dicembre 2019.

Luca FRUSONE (M5S) informa che la proficua interlocuzione intercorsa con gli altri presentatori ha permesso di giungere a una riformulazione condivisa del testo della risoluzione, che affronta in maniera organica tutti gli aspetti relativi alla problematica degli alloggi di servizio della Difesa. Ringrazia, quindi, il rappresentante del Governo per il contributo fornito, che ha consentito di portare a termine questo lavoro che considera un risultato importante. Punto nevralgico dell'atto di indirizzo è l'impegno che prevede la definizione, attraverso un decreto governativo, di un piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa sul quale il Parlamento possa formulare gli indirizzi ritenuti opportuni. Fa presente che nel testo della nuova risoluzione sono state tenute in considerazione sia le esigenze manifestate nell'ambito dell'attività conoscitiva, sia quelle rappresentate dall'Amministrazione della Difesa e che il vero problema non è costituito dalla particolare situazione che riguarda i conduttori *sine titulo*, ma dalla notevole quantità di alloggi non assegnati e non utilizzabili in quanto non manutenuti. A tale situazione si è cercato di rimediare tramite l'impegno a effettuare sopralluoghi sugli alloggi vuoti che necessitano di ristrutturazione, quantificando, per ciascuno, la spesa da sostenere. Ritiene, poi, fondamentale avviare un ciclo virtuoso che, passando per la sistemazione degli alloggi, sollevi l'Amministrazione della Difesa dal pagamento delle imposte per i servizi locali. Considera poi importante introdurre criteri rigorosi che evitino ogni possibilità di abuso tra le assegnazioni relative alle categorie protette, sulla base di una ricognizione puntuale e detta-

gliata delle situazioni esistenti. Infine, sottolinea l'utilità di favorire l'ampliamento dell'attuale parco alloggiativo assegnabile e la realizzazione di cooperative di edilizia realizzate tra appartenenti alle Forze armate.

Andrea FRAILIS (PD) manifesta il convincimento che le esigenze abitative del personale della Difesa debbano essere affrontate con l'attenzione che meritano le politiche di edilizia pubblica convenzionata e sovvenzionata. Ciò è tanto più vero se si considera che gli alloggi di servizio sono pochi, quasi tutti privi di adeguata manutenzione; migliaia sono quelli vuoti e non assegnabili e che parte di questi sono condotti in deroga ai normali termini di concessione e, impropriamente, definiti *sine titulo*. Fa presente, quindi, che la risoluzione impegna la Difesa ad affrontare il problema con un ampio ventaglio di iniziative, in modo da mettere insieme le esigenze funzionali dell'Amministrazione della Difesa stessa e quelle più propriamente sociali del personale. Ritiene necessario ampliare il patrimonio esistente e individuare nuove formule di intervento che vadano al di là dello strumento della concessione. Altrettanto importante è la conduzione di un attento monitoraggio delle concessioni, al fine di verificare la rispondenza delle condizioni richieste, tra le quali merita particolare attenzione la condizione di quei nuclei familiari al cui interno è compreso un portatore di *handicap* grave.

Nel condividere, pertanto la proposta di risoluzione unitaria formulata dal deputato Frusone, che sottoscrive, considera assorbita la risoluzione 7-00276, a sua prima firma.

Salvatore DEIDDA (FDI) ritiene che sia importante non considerare che i *sine titulo* siano i responsabili della carenza di alloggi di servizio e concorda con la necessità di effettuare controlli rigorosi nel rispetto delle prerogative di tutti i soggetti interessati. Il vero problema, come è stato evidenziato, va rintracciato nella presenza di alloggi vuoti le cui condizioni di manutenzione sono pessime. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di favorire la costituzione di cooperative edilizie fra appartenenti alle Forze armate e ne sottolinea l'utilità. Sottoscrive pertanto la nuova formulazione della risoluzione proposta dal collega Frusone. Considera, quindi, assorbita la risoluzione n. 7-00293, a sua prima firma.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI richiama l'attenzione della Commissione sul primo impegno che ridà centralità al Parlamento nell'ambito della problematica relativa agli alloggi di servizio, poiché l'ultimo decreto ministeriale in questa materia risale all'anno 2015. Reputa saggio l'approccio che considera, nel loro insieme, i due distinti problemi della presenza di alloggi vuoti e dei relativi costi di ristrutturazione, nonché dei conduttori *sine titulo* e sottolinea come con la risoluzione si possa avviare una vera politica alloggiativa in grado di correggere l'attuale situazione. Conclude segnalando che la Difesa ha già avviato l'analisi ricognitiva e che il decreto recante il piano di gestione sarà pronto, presumibilmente, entro il prossimo mese di marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione conclusiva Frusone, Frailis, Deidda 8-00062 (*vedi allegato*).

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare.

(Rinvio dell'esame).

Gianluca RIZZO, *presidente*, su richiesta del presentatore, rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO

Risoluzioni nn. 7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari, occupati da utenti non aventi titolo alla concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 286, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

nel suddetto articolo, introdotto dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, è stata trasfusa in linea di massima, l'originaria disposizione contenuta nell'abrogato comma 21-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio sulla base dei prezzi di mercato. Tale norma prevedeva che, con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvedesse alla rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. La disposizione prevedeva, inoltre, che eventuali maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal comma in esame dovessero affluire ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa;

ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, il canone mensile di locazione è determinato dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio – Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) –, per un « coefficiente correttivo globale » calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il « coefficiente correttivo » calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo;

si è verificato un paradosso per il quale aumenta la necessità, sia istituzionale che sociale, di alloggi di servizio da assicurare al personale di carriera o a lunga ferma, e contemporaneamente il problema del pieno utilizzo degli alloggi vuoti e dei *sine titulo* che non rientrano nelle tutele garantite alle situazioni particolari già riconosciute. In tale contesto, l'insufficienza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di spesa, ormai riconducibili solo alla quota parte del 50 per cento degli introiti degli affitti, sta determinando un circolo vizioso dal quale si rischia di non poter più uscire perché il numero delle utenze non prontamente riassegnabili è destinato ad aumentare in relazione

al *turn over*, degli assegnatari; l'immobilizzazione di un'altra notevole quota del patrimonio immobiliare (un altro 25 per cento) determina, peraltro, una situazione molto grave, in quanto, oltre a non poter soddisfare con il patrimonio disponibile le esigenze dell'organizzazione militare, si fa carico all'amministrazione, quindi, allo Stato, degli oneri condominiali e delle imposte che gravano sugli immobili (Ici, Nuova Imu);

con l'adozione del « modello professionale » dello strumento militare sono cambiate le esigenze abitative da destinare al personale militare nei ruoli ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa, pertanto il problema degli alloggi di servizio richiede un'attenzione adeguata alla necessità di soddisfare le esigenze organizzative delle Forze armate che può avvenire riattivando il circuito virtuoso tracciato dall'articolo 297 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per utilizzare al meglio, ed ai soli interessi istituzionali, il patrimonio abitativo esistente e, se possibile, incrementandolo;

il decreto ministeriale 18 maggio 2010 – concernente, tra l'altro, la realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale per gli alloggi di servizio delle Forze armate – individua la finalità sottesa alla realizzazione degli alloggi di servizio nella necessità di « assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate »;

nell'atto di indirizzo (emanato il 19 settembre 2018) il Ministro della difesa *pro tempore*, alla priorità politica 3, punti 9), 16) e 24) intende: « rimodulare i fondi destinati alla legge n. 86 del 2001 in merito alle indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica »; « ampliare la disponibilità di alloggi di servizio per il personale in servizio della Difesa con famiglia, (...) anche continuando con la sperimentazione di nuove modalità di gestione, ampliando anche le categorie di alloggi di servizio gratuiti per l'incarico (ASGI) »; « avviare un programma di informatizzazione dei dati relativi a tutti gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando il programma GEPADD2 già in uso alle FFAA »; « prevedere un programma gestionale delle proprietà private per i proprietari che intendano rendere disponibile la propria unità alloggiativa ai fini della Difesa »; « continuare a sostenere il benessere del personale militare e civile del Dicastero », con programmi volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa;

oltre alle esigenze complessive relative alle politiche abitative, appare necessario garantire, con ottica pragmatica, la concreta vendita degli alloggi individuati, anche attraverso una revisione delle modalità del « sistema d'asta »;

il coinvolgimento di Difesa Servizi S.p.A. nella gestione degli alloggi, istituendo la categoria degli Asgi, permetterebbe che il resto degli alloggi possa essere attribuito alla società in questione che, società *in house*, potrebbe assicurare un utilizzo economico del patrimonio alloggiativo,

impegna il Governo

1) a definire, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del COM, con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, secondo criteri di trasparenza e rigore anche attraverso una ricognizione della situazione esistente che consenta di verificare il pieno rispetto delle deroghe ai termini di concessione;

2) ad attuare quanto contenuto nell'atto d'indirizzo del Ministro della difesa, priorità politica 3, punti 9), 16) e 24);

3) a valutare l'opportunità di effettuare sopralluoghi sugli alloggi vuoti che

necessitano di ristrutturazione, quantificando, per ciascuno, la spesa da sostenere;

4) a valutare l'opportunità di adottare un piano dettagliato da discutere con il Ministero dell'economia e delle finanze, volto a dimostrare come sia possibile – in un arco temporale limitato – avviare un ciclo virtuoso che, passando per la sistemazione degli alloggi, sollevi l'Amministrazione della difesa dagli oneri passivi derivanti da spese condominiali, ponendo a carico dei concessionari e previa regolamentazione il pagamento dell'intera Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

5) ad adottare iniziative per prevedere un potenziamento degli organi tecnici del Genio delle varie Forze armate, al fine di eseguire lavori in economia, valorizzando risorse, capacità e professionalità interne alle Forze armate;

6) ad individuare ulteriori aree per l'avvio di progetti qualificanti, quale quello intrapreso dall'Esercito nella città di Roma, con la realizzazione di n. 720 alloggi nella cittadella militare della Cecchignola, sulla base di un approfondito studio delle esigenze alloggiative in ambito nazionale;

7) ad adottare iniziative per estendere a tutte le Forze armate le previsioni dell'articolo 363, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, trasformando gli alloggi di servizio (Asi) in alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (Asgi al momento, nell'ambito del dicastero della Difesa, appannaggio della sola Arma dei carabinieri), tassativamente assegnati ai titolari di incarichi, da individuare a cura delle Forze armate, che, garantirebbero la diretta strumentalità tra l'alloggio, la funzione assolta e l'esistenza di un incarico tabellare ed ordinativo, eliminando il rischio di nuovi *sine titulo*, al fine di contenere, se non eliminare del tutto per il futuro, il fenomeno, promuovendo, contestualmente, una modifica normativa che escluda il personale assegnatario dal percepimento dell'indennità di trasferimento e valutando altresì la possibilità di escludere dall'assegnazione di alloggi, i proprietari di altro immobile di proprietà, sito nella stessa circoscrizione abitativa, ad esclusione di quella tipologia di incarichi ad alta tipizzazione operativa, per i quali è richiesta la presenza *in situ*, in relazione ad esigenze di pronta reperibilità;

8) a valutare la possibilità di adottare iniziative per decurtare dal canone dovuto, fino a compensazione, l'importo dei lavori da effettuare a cura del futuro assegnatario, ponendo le ristrutturazioni quali condizioni preventive per l'assegnazione;

9) ad introdurre criteri rigorosi che evitino ogni possibilità di abuso tra le assegnazioni relative alle categorie protette, sulla base di una ricognizione puntuale e dettagliata delle situazioni esistenti;

10) ad adottare iniziative per ridefinire la disciplina relativa al rapporto tra l'Amministrazione e l'originale assegnatario, riconoscendo il reddito e l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di quest'ultimo come l'unico parametro di riferimento per una eventuale e successiva rideterminazione del canone;

11) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per ridefinire la normativa in materia di assegnazione di alloggi in senso interforze, tenendo in opportuna considerazione l'esigenza di garantire un funzionale bilanciamento tra le funzioni operative, logistiche, formative e di protezione sociale;

12) a valutare la possibilità di individuare nuovi criteri per garantire la realizzazione di un valore aggiunto per il bilancio dello Stato derivante dall'attività delle società *in house*, quali Difesa Servizi ed Investimenti Immobiliari Italiani spa (Invimit) sul tema degli immobili;

13) ad adottare misure finalizzate a garantire la tempestiva riassegnazione ai nuovi conduttori degli alloggi di servizio

oggetto di recupero coatto, minimizzando, in tal modo, il fenomeno degli « alloggi vuoti e non assegnati »;

14) a valutare un diverso approccio al sistema di rideterminazione dei canoni di concessione ispirato a criteri di efficacia e semplicità rispetto alla normativa vigente e sempre sulla base di quanto già previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 marzo 2011, laddove è stabilito che gli interessati, con apposita istanza, accompagnata da dichiarazione sostitutiva, comunichino le variazioni nel tempo che comportano l'obbligo da parte dei Comandi di adeguare il canone sia in aumento che in diminuzione;

15) a introdurre una assoluta uniformità nella modulistica attualmente in essere per la compilazione della « Dichiarazione sostitutiva di atto notorio » da presentare annualmente ai singoli comandi militari a cura degli utenti;

16) a valutare l'attuazione di iniziative, incluse soluzioni innovative da intraprendere, eventualmente anche in sinergia con altri dicasteri, che possano facilitare, da parte del personale della Difesa:

l'acquisto di immobili nelle aree a maggiore criticità abitativa, prevedendo il coinvolgimento di enti/organi della Difesa appositamente individuati, al fine di migliorare il rapporto tra offerta del mercato immobiliare privato e domanda da parte del personale;

l'ampliamento dell'attuale parco alloggiativo assegnabile, anche con lo studio di procedure e accordi che possano consentire il pronto ripristino degli immobili, la cui indisponibilità derivi da più lievi necessità di interventi strutturali;

la realizzazione, senza oneri per l'Amministrazione, di cooperative di edilizia realizzate tra dipendenti appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, alle quali può essere assegnato il diritto di superficie su aree demaniali, prevedendo la costruzione di alloggi mediante lo strumento del *project financing* o con la concreta implementazione delle misure previste dal « fondo casa » di cui all'articolo 1386 del COM.

(8-00062) « Frusone, Frailis, Deidda ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 36

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto n. 137 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 38

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 39

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 39

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 39

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* . 41

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 42

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020 — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 223.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il nuovo testo del progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Rileva altresì che il testo, composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica e che esso riproduce l'atto Camera n. 3831 della XVII Legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della Legislatura medesima.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la Giornata nazionale degli italiani nel mondo – non considerata solennità civile, in base alla previsione dell'articolo 1, comma 2 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico; su tale disposizione non ha dunque osservazioni da formulare.

Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, iniziative e incontri – di cui all'articolo 2 – evidenzia che dette attività non sembrano essere configurate come facoltative dal testo, nonostante la proposta sia corredata di una clausola di non onerosità all'articolo 3. Peraltro, tenuto conto di quanto affermato dal Governo con riferimento all'atto Camera n. 3831 della XVII Legislatura, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale considera comunque opportuno acquisire una conferma, che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente.

In ragione di ciò, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la richiesta del relatore.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.
C. 2152, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nel far presente che in merito al provvedimento in esame il Governo non ha ancora trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, avverte che, qualora tale relazione venga trasmessa entro la giornata odierna, la Commissione verrà convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nel segnalare che in data 19 novembre 2019 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che, nonostante i numerosi rinvii dell'esame del provvedimento, tale relazione tecnica non è stata ancora trasmessa, comunica che provvederà a sollecitare la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché la relazione tecnica sul provvedimento in esame sia trasmessa quanto prima. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».
Atto n. 137.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile » (Atto n. 137),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.
(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *presidente e relatore,* nel ricordare che lo schema di decreto ministeriale in esame apporta modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, che, a sua volta, reca disposizioni regolamentari per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, fa presente che lo schema è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di una relazione tecnica predisposta del Ministero della giustizia, non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme introdotte dal testo in esame all'articolo 6 al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, prevedono la nomina di una Commissione di valutazione composta da tre avvocati e da due professori universitari. Tale Commissione è incaricata di valutare se ai richiedenti possa essere attribuito il titolo di avvocato specialista ed è nominata per i quattro quinti con decreto del Ministro della giustizia. Rileva che la relazione tecnica afferma che per la partecipazione alle riunioni potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma, da porre a carico del bilancio del Consiglio nazionale forense: tale previsione non trova peraltro espresso riscontro nel testo in esame. Appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire elementi volti ad escludere l'eventualità che parte degli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di valutazione possano essere posti a carico del Ministero, con particolare riguardo ai quattro componenti da esso nominati. Con riguardo alle eventuali spese da sostenere per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della Commissione di valutazione, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per i soggetti interessati di svolgere ogni attività collegata alla gestione del citato elenco e ogni altro adempimento derivante dal testo in esame mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 3.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.
(Rilievi alle Commissioni II e XI).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia ulteriormente rinviato per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti volti a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.
Atto n. 139.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel replicare alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella scorsa seduta, fa presente che le attività disciplinate dagli articoli da 3 a 7, relative alle ispezioni pre-avvio ed alle relative eccezioni, alle ispezioni periodiche e alla redazione e registrazione del rapporto di ispezione, non prevedendo alcun aggravio di attività per l'amministrazione interessata rispetto alle attività già effettuate, peraltro da diversi anni, in tema di ispezioni delle navi in questione, non comportano un aggravio di compiti per l'amministrazione medesima e, di conseguenza, una maggiore esigenza di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Segnala che il meccanismo tariffario previsto dall'articolo 8 – che pone a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario, le spese connesse alle ispezioni, in caso sia adottato un provvedimento di fermo – assicura l'idoneità a fornire effettiva copertura ai costi complessivi.

Non ravvisa inoltre alcuna criticità derivante dalla previsione secondo cui la revoca del fermo può essere disposta, oltre che con il pagamento dei costi ispettivi, anche mediante la prestazione di una garanzia sufficiente per il loro rimborso, atteso che il pagamento effettivo delle spese avverrebbe nell'arco di un brevis-

simo lasso temporale, come di fatto avviene, ad esempio, per tutte le altre spese connesse alla sosta in porto di una nave straniera, spese per le quali l'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, prevede che la nave può lasciare il porto a condizione che il comandante abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma necessaria alla copertura di tutte le spese.

Evidenzia che il carico di lavoro derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative e dalle pregresse attività accertative previste dall'articolo 10 non presenta alcuna criticità, atteso che già attualmente il Corpo delle Capitanerie di porto provvede, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di sicurezza della navigazione, ad effettuare le visite e le ispezioni alle unità per mezzo del personale qualificato che, rivestendo anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, già provvede all'accertamento di eventuali violazioni. Pertanto, conferma che la previsione in esame è pienamente attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (Atto n. 139);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività disciplinate dagli articoli da 3 a 7, relative alle ispezioni pre-avvio ed alle relative eccezioni, alle ispezioni periodiche e alla redazione e registrazione del rapporto di ispezione, non prevedendo alcun aggravio di attività per l'amministrazione interessata rispetto alle attività già effettuate da diversi anni in tema di ispezioni delle navi in questione, non comportano un aggravio di compiti per l'amministrazione medesima e, di conseguenza, una maggiore esigenza di risorse umane, strumentali e finanziarie;

il meccanismo tariffario previsto dall'articolo 8 – che pone a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario, le spese connesse alle ispezioni, in caso sia adottato un provvedimento di fermo – assicura l'idoneità a fornire effettiva copertura ai costi complessivi;

non si ravvisa inoltre alcuna criticità derivante dalla previsione secondo cui la revoca del fermo può essere disposta, oltre che con il pagamento dei costi ispettivi, anche mediante la prestazione di una garanzia sufficiente per il loro rimborso, atteso che il pagamento effettivo delle spese avverrebbe nell'arco di un brevissimo lasso temporale, come di fatto avviene, ad esempio, per tutte le altre spese connesse alla sosta in porto di una nave straniera, spese per le quali l'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135 prevede che la nave può lasciare il porto a condizione che il comandante abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma necessaria alla copertura di tutte le spese;

il carico di lavoro derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative e dalle pregresse attività accertative previste dall'articolo 10 non presenta alcuna criticità, atteso che già attualmente il Corpo delle Capitanerie di porto provvede, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di sicurezza della navigazione, ad effettuare le visite e le ispezioni alle unità per mezzo del personale qualificato che,

rivestendo anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, già provvede all'accertamento di eventuali violazioni;

pertanto la previsione in esame è pienamente attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Atto n. 140.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel replicare alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella scorsa seduta, fa presente che i compiti attribuiti all'ISPRA dall'articolo 3 – secondo cui il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto individui e aggiorni l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda avvalendosi delle competenze tecniche e scientifiche dell'ISPRA senza oneri per la finanza pubblica – saranno svolti dal medesimo Istituto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze del Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa dell'ISPRA.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 140);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i compiti attribuiti all'ISPRA dall'articolo 3 – secondo cui il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto individui e aggiorni l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda avvalendosi delle competenze tecniche e scientifiche dell'ISPRA senza oneri per la finanza pubblica – saranno svolti dal medesimo Istituto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze del Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa dell'ISPRA,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.
Atto n. 141.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nell'assicurare l'invarianza finanziaria anche a fronte delle innovazioni introdotte dal provvedimento e nel concordare con il relatore sulla necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2 al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, conformemente alla corrente prassi legislativa, non « devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si riserva di fornire gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524-A.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 3.200 e 6.200 della Commissione.

In proposito segnala che l'emendamento 3.200 prevede che le regioni, nell'ambito delle finalità di cui al presente provvedimento, possano adottare iniziative affinché possa essere fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche tramite convenzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, nell'ottica di prevenire i fattori di rischio o le situazioni di disagio. Al riguardo, evidenzia di non avere osservazioni da formulare, in considerazione sia del carattere facoltativo delle citate iniziative sia della esplicita previsione secondo cui le stesse potranno essere assunte dalle regioni esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili a vigente e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Osserva quindi che l'emendamento 6.200 presenta un contenuto identico a quello dell'emendamento Dori 6.190, sul quale la Commissione bilancio ha espresso nella seduta di ieri parere contrario e che è stato successivamente ritirato dal presentatore in Assemblea. Tanto premesso, rinnova al Governo la richiesta di chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria contenuta nella proposta emendativa in esame.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore sull'emendamento 3.200 della Commissione, in quanto la sua attuazione non è suscettibile di compor-

tare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime altresì nulla osta sull'emendamento 6.200 della Commissione, giacché – ferma restando la correttezza della quantificazione degli oneri ivi previsti, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti è stato possibile appurare che il Fondo per la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità ed il suo impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti 3.200 e 6.200 riferiti alla proposta di legge in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) concorda sull'assenza di oneri relativamente all'emendamento 3.200 della Commissione, il quale si limita a consentire alle regioni, nei limiti delle risorse disponibili, di adottare iniziative affinché possa essere fornito alle istituzioni scolastiche un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Teme peraltro che si possano creare aspettative destinate ad essere deluse, in quanto non tutte le regioni saranno in grado di fornire detto servizio.

Con riferimento all'emendamento 6.200 della Commissione, ritiene che la messa a disposizione delle scuole di piattaforme di formazione e di monitoraggio possa essere attuata nel limite di spesa di 100.000 euro fissato dal comma 1 dell'articolo 6, sostitutivo dell'articolo 6 del provvedimento. Esprime invece perplessità sulla possibilità che i moduli di formazione specifici, di cui al comma 2 dell'articolo 6, sostitutivo dell'articolo 6 del provvedimento, possano essere erogati in tutte le scuole italiane, nel limite di spesa di 100.000 euro, come stabilito dal medesimo comma 2.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 44

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 48

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata *(Deliberazione di una proroga del termine)* 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Elettricità Futura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica 47

AVVERTENZA 47

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio scorso.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) osserva che il Governo avrebbe dovuto mostrare maggiore rispetto nei confronti dei contribuenti e del Parlamento nel momento in cui ha deciso di modificare, in corso d'opera, la norma relativa alla cosiddetta mini *flat tax*, perché così facendo ha fortemente penalizzato i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Il Governo avrebbe dovuto avere più rispetto nei confronti della Commissione Finanze visto che, già in occasione della seduta di *question time* svoltasi due settimane fa, la Lega aveva chiesto chiarimenti sui termini di decorrenza relativi all'applicazione del regime forfettario di tassazione e il Sottosegretario Villarosa si era impegnato a fornire entro una settimana la relativa risposta, cosa che non è avvenuta.

Il Governo avrebbe inoltre dovuto avere più rispetto nei confronti dei contribuenti, che ancora non sanno se il termine a partire dal quale decorrerà il nuovo regime sia o meno il 1° gennaio 2020 – termine peraltro nel frattempo abbondantemente scaduto. Ove il termine rimanga così previsto, i contribuenti dovranno in tutta fretta acquistare il relativo software, impararne le modalità di utilizzo, applicare l'IVA sulle fatture, sostenere le spese per il commercialista e vedere aumentata la tassazione loro applicata. Si finisce dunque per penalizzare coloro che – come i pensionati o i dipendenti – intendono aprire in piena trasparenza una partita Iva, anche venendo meno alle prescrizioni dello Statuto del contribuente.

Segnala che la Lega, al fine di evitare questi aggravi, ha presentato alcune proposte emendative al decreto-legge cosiddetto « Milleproroghe » volte a fissare la decorrenza della norma in questione a partire dal 1° gennaio 2021, al fine di dare tempo sufficiente ai contribuenti per adeguarsi al nuovo regime. Si tratta di una proposta ragionevole, anche richiamata dalla stessa Presidente Ruocco in occasione di un recente convegno dell'Associazione nazionale dei commercialisti.

Fa quindi presente che i componenti del gruppo della Lega in Commissione Finanze hanno adito il Garante del contribuente della Regione Lazio, evidenziando la contrarietà della disposizione, priva di termini di decorrenza, allo Statuto del contribuente e chiedendo che non vengano applicate le sanzioni per eventuali ritardi nell'adempimento degli obblighi previsti. Non appare corretto infatti, da parte del Governo, esigere l'osservanza di una disposizione di cui non si indica la data dell'entrata in vigore e richiedere ai contribuenti un comportamento ligio quando per primi non ci si comporta correttamente.

Osserva, infine, che, mentre il Governo e la maggioranza si vantano di condurre una forte azione di contrasto all'evasione fiscale, l'effetto della disposizione sulla mini *flat tax* andrà esattamente nella direzione opposta, perché i contribuenti, gravati da troppi oneri, saranno indotti a lavorare in nero.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene di dover rispondere alle allarmistiche affermazioni del collega Gusmeroli, precisando che la norma citata riguarda unicamente i lavoratori dipendenti e i pensionati che decidano di svolgere una attività di libera professione aggiuntiva, che integri le proprie entrate, e non si rivolge affatto alla generalità dei lavoratori dipendenti o pensionati. Ci tiene anzi a precisare che, grazie al Governo, i 16 milioni di lavoratori dipendenti italiani avranno un aumento della propria busta paga, mediante la riduzione del cuneo fiscale.

Non si può quindi affermare che il Governo e la maggioranza stiano vessando i contribuenti; il tema del regime fiscale per coloro che svolgono un secondo lavoro potrà in ogni caso essere oggetto di valutazione e approfondimento, anche al fine di considerare la possibilità di una aliquota agevolata, ma ricordando che il regime dei minimi nasce, anche a livello europeo, per sostenere le giovani partite Iva e non per coloro che svolgono attività integrative.

Laura CAVANDOLI (LEGA) osserva che l'esame degli emendamenti al decreto-legge cosiddetto « Milleproroghe » avrà inizio in Commissione Bilancio soltanto a partire da lunedì 3 febbraio, e che il decreto non sarà convertito in legge prima della metà del prossimo mese di marzo. Chi ha lavorato sinora lo ha fatto senza conoscere il proprio regime fiscale, che rimarrà indeterminato ancora a lungo provocando di fatto un aumento del lavoro

nero. Si tratta di un passo indietro rispetto agli obiettivi antielusivi e di contrasto al lavoro sommerso che il regime dei minimi intendeva perseguire, peraltro ottenendo apprezzabili risultati.

Ricorda altresì che, secondo le norme contenute nello Statuto del Contribuente, tra l'adozione delle modifiche in materia di adempimenti fiscali e la loro applicazione devono decorrere almeno 60 giorni. Si tratta di un problema oggettivo che richiede una risposta in tempi rapidi.

Ribadisce, infine, che la Lega ha presentato sul tema un'interrogazione a risposta immediata in Commissione due settimane fa, senza ottenere risposta, nonché proposte emendative al decreto-legge n. 162 ora all'esame delle Commissioni I e V.

Paolo PATERNOSTER (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dal collega Gusmeroli, ritenendo si debbano rispettare coloro che lavorano più del dovuto e che quindi hanno il diritto di conoscere il regime fiscale cui è sottoposta la propria attività. Si tratta di contribuenti che non vogliono eludere il fisco lavorando in nero, ma al contrario desiderano pagare il dovuto.

Massimo BITONCI (LEGA) trattandosi di un tema da lui seguìto in prima persona nel passato, intende intervenire sulle questioni sollevate, che rivestono particolare delicatezza. Ricorda, infatti, che il regime forfettario in discussione è nato da una iniziativa della Lega quando Berlusconi era Presidente del Consiglio – ben prima quindi dei Governi di centrosinistra – e che la sua *ratio* è quella di apportare semplificazione al regime vigente, offrendo riduzione degli adempimenti e certezza contributiva.

Rammenta altresì che, sebbene le norme introdotte non abbiano sempre incontrato apprezzamento da parte delle burocrazie del Ministero dell'economia e dell'Agenzia delle entrate, hanno dato nel tempo ottimi risultati. Intende con l'occasione ringraziare l'ex direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, con il quale ha invece avuto l'opportunità di collaborare proficuamente nella definizione del nuovo regime. Non si è quindi affatto assistito ad un calo dell'IRPEF – come qualcuno aveva presagito – ma l'imposta sostitutiva ha invece prodotto maggiori entrate, anche rappresentando un potente strumento di lotta all'evasione. Le norme previste dal regime forfettario hanno infatti costituito un incentivo ad aprire partite Iva, perché vi è chiarezza fin dall'inizio sull'aliquota dovuta al fisco e vi sono meno oneri ed adempimenti.

Invita quindi il Governo e la maggioranza ad una attenta riflessione sull'argomento. Porre delle ulteriori limitazioni, come suggeriscono gli uffici governativi, comporterebbe certamente la chiusura di almeno 500.000 partite Iva. Cita a titolo di esempio la norma riguardante la cedolare secca sugli affitti degli uffici commerciali – per la quale inizialmente gli uffici governativi non avevano previsto i positivi risultati che poi sono stati raggiunti – la cui cancellazione è stata a suo avviso un grave errore.

Ritiene infine che non sia corretto preannunciare una modifica delle aliquote Iva a fine anno, soprattutto quando i contribuenti coinvolti non sono grandi imprese, ma pensionati e dipendenti che svolgono una attività integrativa, e giudica un errore il susseguirsi di interventi normativi su un regime che ha avuto indiscutibili risultati positivi.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) precisa, con riguardo a quanto affermato dal collega Fragomeli, di non aver fatto alcun riferimento alla totalità dei lavoratori dipendenti. In relazione al *question time* svoltosi in Commissione lo scorso 16 gennaio, ricorda che il Sottosegretario Villarosa aveva chiesto una ulteriore settimana di tempo per rispondere all'interrogazione presentata dalla Lega in merito all'applicazione del regime forfettario di tassazione, anche preannunciando che nel decreto « Milleproroghe » il termine per la decorrenza delle nuove norme sarebbe stato oggetto di modifica. Tale risposta non è tuttavia mai stata fornita alla Commissione.

Il Sottosegretario Alessio VILLAROSA rammenta al collega Gusmeroli che la settimana scorsa non è stato convocato alcun *question time* in Commissione Finanze e che per questa ragione il Governo non ha potuto fornire risposta agli interroganti, non certo per mancanza di volontà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sui Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera in merito alla proroga di sei mesi – ovvero sino al 25 luglio 2020 – del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenzia.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Elettricità Futura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (seguito esame C. 2152, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato, e C. 2041 Fogliani – Rel. Maniero).

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (C. 2325 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2325, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

rilevato che il provvedimento reca diverse disposizioni di interesse della Commissione Finanze, relative, tra l'altro, ad assunzioni presso le Agenzie fiscali (articolo 1, c. 5), l'Agenzia delle dogane (articolo 4, c. 1) e il Corpo della Guardia di Finanza (articolo 19, c. 1); a pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (articolo 1, c. 8); alla locazione passiva di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della Consob (articolo 4, c. 2); ad agevolazioni fiscali inerenti la sistemazione a verde di aree private (articolo 10, c. 1); all'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici (articolo 12, c. 1); ai rimborsi di imposte sui redditi a favore di soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia (articolo 29), nonché alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (articolo 34);

richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, che recano una proroga di termini relativamente all'entrata in vigore della nuova disciplina della cosiddetta Rc auto familiare, introdotta dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare;

rilevato in proposito che emerge uno scarto temporale tra la data di entrata in vigore della legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 del richiamato decreto-legge n. 124 (25 dicembre 2019), che riforma la disciplina della Rc auto familiare, e la data di entrata in vigore del decreto in esame (31 dicembre 2019) che ne dispone il rinvio;

considerato pertanto che appare opportuno meglio definire la disciplina in materia di attribuzione della classe di merito che si applica ai contratti assicurativi conclusi tra il 25 ed il 31 dicembre 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 49

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 49

ALLEGATO (Parere approvato) 54

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 51

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica.

Audizione di Lucia Balduzzi, membro del direttivo della SIPED (Società italiana di pedagogia), e di Raffaella Reali, membro della direzione della Rete nazionale « Scuole senza zaino » *(Svolgimento e conclusione)* 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

Rossano SASSO (LEGA) osserva che il decreto-legge in esame era un'ulteriore opportunità, dopo la legge di bilancio, per sanare diverse questioni irrisolte, e ancora una volta si è persa l'occasione. Nel testo, infatti, non ravvisa traccia degli interventi, che invece sarebbero urgenti, in favore dei precari di terza fascia della scuola e dei collaboratori scolastici storici, che presumibilmente saranno falcidiati dall'internalizzazione dei servizi. Si rammarica, inoltre, per l'assenza di misure per gli insegnanti di religione cattolica e per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno partecipato al medesimo concorso della neoministra Azzolina. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, dichiarando poi la sua personale solidarietà e quella del suo gruppo al deputato Nitti, vittima di insulti formulati anche da rappresentanti delle istituzioni parlamentari a seguito della sua legittima decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle.

Daniele BELOTTI (LEGA) conferma il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Richiamandosi quindi agli interventi svolti nella seduta di ieri dai deputati Aprea e Mollicone, i quali hanno lamentato il carattere eterogeneo del decreto-legge, afferma di non scandalizzarsi tanto per la varietà delle materie toccate – visto che non è la prima volta che il Governo adotta un provvedimento omnibus per assecondare più istanze in un colpo solo – quanto per il fatto che è stata dichiarata l'inammissibilità per il 40 per cento degli emendamenti presentati, una quantità, a suo avviso, troppo elevata per poter essere accettata. Segnala, in particolare, il giudizio di inammissibilità anche su un emendamento, da lui presentato, volto a prorogare un termine: quello per l'iscrizione all'albo dei procuratori sportivi.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, sottolineando l'importanza delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, che, a suo avviso, propongono risposte per la maggior parte delle emergenze segnalate negli emendamenti presentati nelle Commissioni di merito.

Valentina APREA (FI) annuncia il voto contrario di Forza Italia, pur apprezzando l'accoglimento, nelle osservazioni inserite nella proposta di parere, di alcune istanze sostenute anche dal suo gruppo. Si riferisce, in particolare, all'osservazione di cui alla lettera *d)* della proposta di parere, con cui si invita ad aumentare il FUS per interventi a sostegno del teatro italiano: si tratta di una lunga battaglia, portata avanti dal suo gruppo e da quello di Fratelli d'Italia, nel tentativo di preservare i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, in particolare aiutando finanziariamente il Teatro Eliseo di Roma. Chiarisce che il voto del suo gruppo sarà nondimeno contrario in quanto ritiene che la formulazione di semplici osservazioni non sia sufficiente. Ritiene doveroso sottolineare ancora una volta che la tendenza che si sta affermando di limitarsi a esprimere, su questioni di primaria importanza, pareri contenenti mere osservazioni, invece che perentorie condizioni, sta svuotando di forza la Commissione e rendendo inutile il lavoro dei suoi componenti. Le osservazioni inserite nei pareri, infatti, stanno lì a costituire semplicemente la prova del dibattito svoltosi in Commissione e dell'attenzione posta dai commissari su specifici problemi, ma non incidono in modo significativo sulle scelte del Governo e non hanno un effetto sulle previsioni normative. Si rivolge quindi alle rappresentanti del Governo presenti alla seduta affinché aiutino la Commissione a far sì che l'impegno profuso in sede consultiva possa tradursi in risultati concreti.

Alessandra CARBONARO (M5S), concordando con la deputata Piccoli Nardelli, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Ritiene che il contenuto delle osservazioni, in particolare quella sul

FUS, vada incontro ad esigenze fondamentali di alcune realtà importanti del Paese, per il settore di riferimento della Commissione, e sottolinea che si tratta di realtà che la maggioranza si sforza di salvaguardare in una continua e proficua interlocuzione con il Governo.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) annuncia il voto favorevole anche del gruppo di Italia viva. Sottolinea, quindi, come in cinque mesi il Governo abbia dato prova, in più occasioni, di avere a cuore il settore della cultura. Ricorda, in particolare, le risorse assegnate dalla legge di bilancio, le assunzioni assicurate con il « decreto scuola », il riconoscimento dell'autonomia di diverse istituzioni culturali, l'annuncio dell'imminente assunzione di 1.600 ricercatori fatto dal neoministro Manfredi. Ritiene che il decreto in esame, per quanto riguarda il settore della Commissione, vada nella medesima direzione e quindi, pur nelle difficoltà economiche del momento, che non consentono interventi più sostanziosi, debba essere apprezzato.

Paola FRASSINETTI (FDI) lamenta che molte delle questioni che potevano essere affrontate dal provvedimento, soprattutto in materia di istruzione, non siano state toccate, rimanendo, pertanto, irrisolte. È anche lei dell'opinione che sarebbe stato meglio, nel parere, porre vere e proprie condizioni, per chiedere l'adozione di misure più coraggiose, anziché limitarsi a formulare semplici osservazioni. Condividendo, comunque, il contenuto delle osservazioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere. Resta fermo, tuttavia, il giudizio negativo sul contenuto del decreto-legge nel suo complesso, che, a suo avviso, non è di alcun aiuto per troppe categorie sociali.

Luigi GALLO, *presidente*, richiamandosi all'intervento del deputato Sasso, ritiene doveroso, prima che la Commissione passi alla votazione, sottolineare che, a quanto gli risulta, non c'è stata alcuna offesa da parte di parlamentari nei confronti del deputato Nitti per la sua uscita dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Quanto al commento del deputato Belotti, che ritiene fazioso il giudizio di ammissibilità degli emendamenti al decreto-legge in titolo, ricorda che quel giudizio è stato pronunciato dai presidenti delle Commissioni I e V, deputato Brescia, del Movimento 5 Stelle, e deputato Borghi, della Lega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020 — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 10.55.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, alla luce di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ho predisposto – ai sensi dell'articolo 25 del regolamento – il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre gennaio-marzo:

Gennaio 2020

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 1582 Carbonaro e Lattanzio (Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 e abbinate (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica) *(assegnate alle Commissioni riunite VII e IX)*.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 2005, trasmessa dal Senato, in materia

di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti (d'iniziativa dei senatori Granato e altri).

Febbraio 2020

Discussione di risoluzioni da individuare (su proposta di deputati dei gruppi di maggioranza e di opposizione).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 43 e abbinate (Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 334 e abbinate (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 783 Torto e abbinate, in materia di ricercatori, dottori di ricerca e assegni di ricerca.

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 2214 Gallo e altri in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 544 Gelmini e Aprea, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Marzo 2020

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 1735 Lattanzio, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e per la liberalizzazione del settore.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 835 Ascani, in materia di imprese culturali e creative.

Ricorda che il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Alle proposte di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinate, secondo le normali procedure, quelle vertenti sull'identica o su analoga materia.

Avverte che saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando l'esame ne sia sollecitato dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere il parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica.

Audizione di Lucia Balduzzi, membro del direttivo della SIPED (Società italiana di pedagogia), e di Raffaella Reali, membro della direzione della Rete nazionale « Scuole senza zaino ».

(Svolgimento e conclusione).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata, in differita, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Lucia BALDUZZI, *membro del direttivo della SIPED (Società italiana di pedagogia)*, e Raffaella REALI, *membro della direzione della Rete nazionale « Scuole senza zaino »*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi GALLO, *presidente*, Valentina APREA (FI), Vittoria CASA (M5S) e Lucia CIAMPI (PD).

Lucia BALDUZZI, *membro del direttivo della SIPED (Società italiana di pedagogia)*, e Raffaella REALI, *membro della direzione della Rete nazionale « Scuole senza zaino »*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 2325, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

premesso che:

l'articolo 1, ai commi 2, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, reca norme per la proroga di termini per assunzioni in pubbliche amministrazioni, comprese assunzioni di personale nelle università statali, anche di ricercatori a tempo determinato, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente; altre norme del provvedimento riguardano assunzioni nella pubblica amministrazione;

l'articolo 6, comma 2, estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM); come chiarito dal Governo, la proroga si rende necessaria nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure di reclutamento nelle stesse Istituzioni;

l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti, da parte degli enti locali, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali; la proroga si rende necessaria in quanto le economie di gara sono state più volte reinvestite e gli enti da ultimo beneficiari stanno ancora completando i lavori; i termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario individuare misure idonee a implementare ulteriormente la stabilizzazione dei ricercatori precari;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 2, si evidenzia che è necessario completare il piano per la assunzione di nuovo personale e la stabilizzazione del personale precario nelle istituzioni del comparto AFAM;

c) per quanto riguarda le questioni affrontate dall'intervento di cui all'articolo 6, comma 4, merita sottolineare che è opportuno procedere a una semplificazione della normativa in materia di finanziamento degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, anche relativamente al tema della responsabilità dei dirigenti scolastici;

d) al fine di sostenere il teatro italiano, appare opportuno aumentare il Fondo Unico per lo spettacolo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile » atto n. 137, di rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 55

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 59

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 56

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto 137 *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 60

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 *(Rinvio del seguito dell'esame)* 57

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale ». C. 1605 Trancassini *(Esame e rinvio)* 58

ALLEGATO 3 (Relazione depositata dal relatore, on. Trancassini) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile » atto n. 137, di rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le audizioni si sono svolte dalle 9.10 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Caterina LICATINI (M5S) presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice *(vedi allegato 1)*.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».
Atto 137.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 gennaio scorso la relatrice, onorevole Braga, ha svolto la relazione introduttiva e che in data odierna si sono svolte le audizioni dei rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dell'ANCI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Comunica che in data 16 gennaio 2020 è stata trasmessa l'intesa da parte della Conferenza unificata e che in data odierna è pervenuto il parere del Consiglio di Stato. Pertanto la Commissione è nelle

condizioni di esprimere il parere che, non essendovi obiezioni, sarà posto in votazione oggi stesso.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

Paola DEIANA (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, anche alla luce della condivisione del testo espressa dai soggetti convenuti in audizione nella seduta antimeridiana.

Alessio BUTTI (FDI) preannuncia l'astensione del proprio gruppo. Essa è motivata dalle considerazioni critiche che hanno trovato conferma nel corso del confronto avuto con i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, nonché delle regioni e dei comuni. Si riferisce, in particolare, alle evidenti difficoltà in ordine alla gerarchia di comando al momento del verificarsi di eventi calamitosi nei rapporti tra i presidenti di regione e i prefetti, avendo questi ultimi funzioni di coordinamento degli interventi di protezione civile.

Pur evidenziando un sostanziale favore rispetto allo schema di decreto in esame, anche l'ANCI ha rilevato alcune criticità da parte degli amministratori locali, ai quali sono assegnate maggiori responsabilità senza che dispongano di adeguate risorse per farvi fronte.

Anche in ordine all'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile, per il quale si consente anche l'uso del sistema *IT-alert*, sottolinea forti perplessità legate al cablaggio non uniforme del territorio nazionale, non solo con riguardo alla banda larga, per la quale si registra un drammatico ritardo rispetto alle scadenze fissate dall'agenda digitale europea, ma anche per il solo segnale telefonico assente in alcune aree, soprattutto montane.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice *(vedi allegato 2)*.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, fa presente che è scaduto il termine entro cui la Commissione avrebbe dovuto esprimersi, fissato al 27 gennaio 2020. Tuttavia, l'assegnazione è avvenuta « con riserva », non essendo l'atto corredato del parere della Conferenza Unificata, che non risulta ancora espresso. Avverte che, poiché la delega verrà a scadenza il 19 marzo 2020, vi sono le condizioni per svolgere il ciclo di audizioni richiesto nel corso della precedente seduta, la cui definizione rinvia all'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale ».
C. 1605 Trancassini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, deposita la relazione predisposta sui contenuti della proposta di legge in esame, che auspica possa essere letta con attenzione dai colleghi *(vedi allegato 3)*.

Ritiene in ogni caso opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale, sottolineando, in particolare, che finalmente si affronta una carenza normativa grave ed evidente, come emerso in molte occasioni e da ultimo anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti del Dipartimento della protezione civile svoltasi in data odierna. Come sottolineato in più occasioni, all'indomani di una catastrofe non si riesce ad intervenire in modo efficace, essendo la procedura prevista farraginosa e tale da comportare risultati disomogenei per situazioni analoghe.

Ribadisce, pertanto, la necessità di un quadro di riferimento chiaro e definito, non solo per dare una risposta immediata ai territori colpiti dagli eventi calamitosi, essendo il tempo fattore cruciale, ma anche per conseguire una uniformità negli interventi volti al superamento dello stato di emergenza e al sostegno delle popolazioni e dell'economia locale. Osserva, inoltre, che per ogni evento calamitoso le *governance* sono dotate di poteri normativi differenti, come dimostra l'attuale situazione che vede tre commissari muoversi in tre quadri normativi di riferimento completamente diversi tra di loro.

Auspica, pertanto, che sulla proposta di legge in esame possa essere avviato un confronto proficuo con tutte le forze politiche per arrivare alla definizione di posizioni condivise e, in tal senso, si rallegra di poter svolgere il proprio ruolo di relatore insieme al collega Morgoni, avendo registrato in passato con lui piena sintonia sui temi oggetto della proposta di legge, che si augura possa diventare una legge che al di là di ogni logica di schieramento, unisca la Commissione tutta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, C. 1862 Governo;

sottolineato che il Protocollo di cui si propone la ratifica rappresenta il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive e di rendere più accessibili al pubblico le informazioni ambientali;

segnalato come il contenuto del Protocollo risulti in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto 137.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile » (atto n. 137);

richiamato l'articolo 1, comma 5, della legge 16 marzo 2017, n. 30, che, attribuisce al Governo la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive del citato Codice della protezione civile entro due anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 6 febbraio 2018;

ricordato che, ai sensi della medesima norma di delega, il Presidente del Consiglio ha presentato alle Camere lo scorso 21 novembre una relazione che esplicita le ragioni della scelta di esercitare la potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo e ne indica le principali finalità;

preso atto dei principali contenuti del provvedimento in esame, che ridefiniscono in parte la fase della dichiarazione e gestione delle emergenze, la *governance* delle attività di protezione civile, nonché la fase di prevenzione non strutturale, con particolare riferimento alla pianificazione;

ricevuto in data 16 gennaio 2020 il documento dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata, che è condizionata all'accoglimento di talune modifiche, nonché, in data 29 gennaio, il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio 2020, che invita preliminarmente « il Governo ad acquisire, seppure in via postuma, i concerti da parte di tutti i Ministri interessati », e, con riguardo al testo trasmesso a quel consesso – comprensivo delle modifiche concordate in sede di Conferenza Unificata – rappresenta l'esigenza di verificare se il testo dell'articolo 6 sia conforme alle condizioni poste in sede di intesa;

acquisite le rassicurazioni dei rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile espresse nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2020, circa la volontà di recepire integralmente le modifiche al testo concordate in sede di Conferenza Unificata e di tempestiva espressione del concerto dei Ministri interessati;

richiamata l'esigenza – peraltro espressa e condivisa anche dai i rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, di ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle audizioni svolte in pari data – che il sistema della protezione civile sia integralmente messo a regime attraverso la rapida emanazione di quelle direttive attuative che rivestono fondamentale importanza per l'efficacia degli interventi;

segnalata, in particolare, l'esigenza di adottare speditamente la direttiva riguardante le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento prevista dall'articolo 17, che potrà avvalersi del sistema di allarme pubblico denominato *IT-alert,* – ai sensi del comma 2-*bis* introdotto con lo schema in esame – anche al fine di definire con chiarezza le responsabilità e i compiti di ciascun sog-

getto pubblico connesso all'attivazione dell'allarme;

ravvisata altresì la necessità di invitare il Governo ad assumere le opportune iniziative per venire incontro alle richieste degli enti territoriali – Comuni e Provincie – di disporre di risorse adeguate e certe, anche attraverso il rifinanziamento strutturale del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice, per svolgere i sempre più impegnativi compiti di protezione civile ad essi affidati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale ». C. 1605 Trancassini.

RELAZIONE DEPOSITATA DAL RELATORE, ON. TRANCASSINI

Prima di illustrare i contenuti della proposta di legge in titolo, ritengo opportuno svolgere sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, è a tutti noto come il livello di fragilità del territorio italiano sia estremamente elevato. Occorre quindi che la capacità dello Stato di far fronte ad eventi estremi e talvolta catastrofici sia particolarmente efficace. L'esperienza testimonia invece le difficoltà di affrontare – ma, ancor più, di superare – la fase acuta dell'emergenza a causa di complicazioni burocratiche e di una legislazione nazionale estremamente farraginosa.

La maggiore criticità risiede nella impossibilità di intervenire con rapidità in situazioni in cui il « fattore tempo » è cruciale. La gestione dell'emergenza richiede decisioni da assumere in modo tempestivo e da attuare altrettanto tempestivamente.

Una seconda criticità è altresì ravvisabile nell'assenza di un quadro normativo stabile. L'introduzione nell'ordinamento di una disciplina di portata generale consentirebbe non solo di agire in modo più efficace ma anche di evitare inconcepibili differenze di trattamento tra i cittadini che subiscono eventi calamitosi, purtroppo dettati dal momento politico e dal luogo in cui si sono verificati.

Una terza problematica riguarda il rapporto di fiducia tra lo Stato e le comunità locali, che non si è sempre instaurato in modo pieno, soprattutto nella fase di erogazione delle risorse necessarie per gli interventi di emergenza e le politiche di sostegno all'economia del territorio. Nella relazione illustrativa si cita, al riguardo, il virtuoso modello del terremoto del 1976 in Friuli, in cui si sono affidati ampi poteri per il ripristino dei territori e la ricostruzione ai sindaci, considerati i migliori interpreti delle reali esigenze delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso.

Tali considerazioni introduttive consentono di analizzare nella giusta prospettiva la presente proposta normativa, che si propone di accelerare e di semplificare gli interventi necessari al superamento della fase emergenziale e quelli di ricostruzione.

L'articolo 1, nell'esplicitare le finalità, individua come campo di applicazione le emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1 del 2018), ovvero quelle di rilievo nazionale e di particolare gravità.

Gli articoli da 2 a 5 novellano gli articoli da 24 a 27 del Codice della protezione civile.

Una prima innovazione riguarda la fase di deliberazione e durata dello stato di emergenza di livello nazionale, per la quale non si ritiene più necessaria la preventiva valutazione svolta dal Dipartimento della protezione civile. Inoltre, mentre il testo vigente prevede che la proposta possa essere avanzata sia dal presidente della regione che della provincia autonoma interessata, il nuovo testo sopprime il riferimento alle province autonome. Analoga soppressione opera con riguardo al procedimento di emanazione delle ordinanze di protezione civile che, in virtù del nuovo testo dell'articolo 24,

comma 3, sono emanate acquisita la sola intesa delle regioni territorialmente interessate.

Rispetto alla disciplina vigente, si tende a riassumere nel Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tutta la gestione dell'emergenza, con l'obiettivo – esplicitato nella relazione illustrativa – di non dover più attendere la nomina di un Commissario straordinario. Resta comunque la facoltà di avvalersi di commissari delegati per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile.

Inoltre, viene dimezzata la durata massima dello stato di emergenza da 12 a 6 mesi (prorogabile per un termine anch'esso ridotto da 12 a 6 mesi).

Segnalo che non sono riprodotte le disposizioni del testo vigente con cui:

si affida al Consiglio dei ministri il compito di individuare ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività della « prima fase di emergenza » (comma 2);

si sottraggono al controllo preventivo di legittimità le suddette deliberazioni (comma 5);

si disciplina la fase in cui scade lo stato di emergenza e le amministrazioni subentrano nei rapporti in essere (comma 6);

si prevede l'emanazione di una direttiva volta a disciplinare le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza degli enti territoriali (comma 7);

si disciplina la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le emergenze prodotte da inquinamento marino;

si prevede che le regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti per la gestione delle emergenze di carattere regionale.

Un secondo filone di intervento riguarda le ordinanze di protezione civile, attualmente disciplinate dall'articolo 25, che viene invece assorbito nel nuovo testo dell'articolo 24.

Una prima novità concerne il riconoscimento di una più ampia facoltà derogatoria dell'ordinamento vigente: esse devono rispettare i princìpi generali dell'ordinamento giuridico ma non viene riprodotto l'attuale obbligo di conformarsi alle norme dell'Unione europea. Il comma 7 del testo in esame riproduce l'obbligo di esplicitare le deroghe e le relative motivazioni.

Come già detto, con riguardo alle ordinanze si rafforza il ruolo del Capo del Dipartimento della protezione civile sia in fase decisionale che in quella attuativa e si sopprime l'intesa con le province autonome (resta l'obbligo di acquisire l'intesa con la regione interessata).

Nell'indicare i contenuti delle ordinanze, nel nuovo testo viene ribadito, in ogni lettera, che esse devono sempre disporre entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Non viene invece più contemplata la disciplina delle attività di « gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea », così come viene soppresso il riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, cui invece il testo vigente richiede che gli interventi di riduzione del rischio si debbano conformare.

La novella del comma 3, lettera *f)* esclude che le misure di sostegno alla popolazione avvengano anche attraverso misure di delocalizzazione, come invece prevede l'attuale disciplina.

Non è quindi riprodotta la disposizione che esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze di protezione civile.

Relativamente alle modalità di emanazione delle ordinanze di protezione civile,

nel nuovo testo del comma 4 dell'articolo 25 non si fa più riferimento alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e alle forme di pubblicità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, né viene più contemplata la loro trasmissione alle regioni o province autonome interessate. Si precisa altresì che la trasmissione delle ordinanze al Ministero dell'economia avviene « affinché questi comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei ministri ».

Il testo introduce, poi, una disposizione, che non trova corrispondenza nel testo vigente, volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di emanare ulteriori ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone o alle cose.

Sempre nell'ottica del rafforzamento del ruolo del Capo del Dipartimento della protezione civile, si affida a tale soggetto il coordinamento delle attività e delle strutture operative, e alle sue ordinanze il compito di individuare i soggetti responsabili degli interventi (di norma, i soggetti pubblici competenti in via ordinaria).

Si osserva peraltro che il testo vigente dispone che « per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ». Anche se non è riprodotta, tale facoltà di avvalersi di commissari delegati per il Capo del Dipartimento della protezione civile viene comunque mantenuta, sia pure con la precisazione che le loro funzioni cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

Non sono invece più contemplate le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 dell'attuale articolo 25, riguardanti, rispettivamente, i compensi per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile, il rinvio al codice del processo amministrativo, l'adozione di una direttiva volta a disciplinare un sistema di monitoraggio e di verifica delle ordinanze la facoltà di regioni e province autonome di definire analoghi provvedimenti con proprie leggi.

Di ampia portata sono poi le novità legislative introdotte con le novelle all'articolo 26, in tema di chiusura dell'emergenza.

Il termine per l'emanazione dell'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario viene ridotto da 30 a 10 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza. Viene altresì precisato che l'emanazione spetta al Capo del Dipartimento della protezione civile e che la finalità di tale ordinanza è quella di disciplinare il subentro dell'ente locale territorialmente competente in via ordinaria a coordinare gli interventi di ripristino e di ricostruzione conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza (comma 1). Per tali ordinanze viene anche ampliata la facoltà derogatoria, non essendo più previsto l'obbligo di conformarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme dell'Unione europea, mentre non si riproducono le disposizioni sulla possibilità di riduzione di termini analiticamente individuati e di rimodulazione del piano degli interventi.

Il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 26 affida a tale ordinanza la chiusura della contabilità speciale intestata al Capo del Dipartimento della protezione civile e delle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, laddove istituiti, a meno che non si tratti di sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza. Una volta terminata la fase dell'emergenza vera e propria, viene previsto il trasferimento di pieni poteri per il ripristino e la ricostruzione ai sindaci dei comuni colpiti, ivi compresa l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle forme e con i poteri previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Le norme da ultimo richiamate sono accomunate dalla idea – esplicitata nella relazione illustrativa – secondo cui « affidare la gestione ai sindaci, muniti ovviamente di poteri in deroga su specifiche

materie, consente di metterla (l'emergenza) in capo ai soggetti che meglio di chiunque altro conoscono i territori e le loro peculiarità, permettendo di adottare iniziative specifiche differenziate che possano tenere nel debito conto tali particolarità, secondo una logica di concretezza e di speditezza che nessun altro potrebbe garantire in modo simile ».

Segnalo che nel testo vigente si consente di autorizzare il soggetto titolare della contabilità speciale a proseguire nella gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla scadenza dell'eventuale proroga.

Da ultimo, si introduce una ampia disciplina al comma 3 dell'articolo 26, che ricalca, in buona parte, quella prevista dall'articolo 27, comma 4, che rimane sostanzialmente immutato (ad eccezione della modifica di un termine temporale) finalizzata a disciplinare, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la rendicontazione di entrate e spese per gli interventi affidati a sindaci e commissari delegati, entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico.

Rispetto alla disciplina attuale si prevede che i rendiconti siano trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile nonché al Dipartimento della protezione civile, alle Camere per l'invio alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno, oltre a essere pubblicati nel sito internet istituzionale, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

L'articolo 4 introduce un nuovo articolo 26-*bis* del Codice, rubricato « ricostruzione ». Si prevede che alla scadenza dello stato di emergenza è disposto il trasferimento ai sindaci dei comuni colpiti dall'evento emergenziale di tutte le funzioni relative alle attività di ripristino e di ricostruzione pubblica e privata. Viene altresì stabilito che, per tali fini, i sindaci hanno facoltà di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle forme e con i poteri previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

La riscrittura dell'articolo 27, che disciplina le contabilità speciali, fa registrare modifiche molto limitate.

Una prima modifica (che si rinviene al comma 2) intende precisare che le contabilità speciali oggetto di disciplina sono quelle intestate al Capo del Dipartimento della protezione civile e quelle eventualmente intestate ai commissari delegati.

Una seconda modifica eleva da 40 a 45 giorni il termine (decorrente dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o dell'incarico) entro il quale i commissari delegati titolari di contabilità speciali devono presentare il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione.

Una terza modifica risiede nella soppressione dei commi 9, 10 e 11 che non disciplinano le contabilità speciali.

Il Capo II della proposta di legge non riguarda la fase emergenziale e gli interventi di ricostruzione, ma reca disposizioni per agevolare la ripresa economica e produttiva nei territori colpiti.

L'articolo 6, al fine di evitare fenomeni di spopolamento dei territori in cui si sono verificati eventi calamitosi di rilievo nazionale, riconosce in favore dei medesimi una moratoria decennale sulla riorganizzazione dei servizi essenziali prevista da norme di legge in funzione della densità abitativa degli enti locali interessati.

L'articolo 7 reca misure a sostegno dei lavoratori colpiti nella loro attività lavorativa dall'evento calamitoso, tra le quali la concessione di un'indennità che viene diversamente e dettagliatamente declinata con riguardo alle diverse tipologie lavorative. La disposizione precisa che il riconoscimento di tale indennità avviene nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e che è erogata dall'INPS.

I commi da 5 a 7 semplificano le procedure per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ampliandone i tempi di durata.

L'articolo 8 elenca, al comma 1, le agevolazioni che possono essere concesse, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza, a favore delle imprese che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Anche tale articolo richiama il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Per taluni benefici elencati, quali i finanziamenti agevolati a tasso zero per il ripristino delle attività economiche già presenti nei territori colpiti e per sostenere la nascita nei medesimi territori di nuove realtà imprenditoriali, sono indicate le percentuali di copertura dell'investimento ammesse a beneficio a seconda che sia destinato al riavvio delle attività economiche, alla nascita di nuove imprese, alla riconversione industriale, ovvero all'acquisto di beni strumentali

Il comma 2 demanda l'attivazione delle misure di sostegno e l'individuazione delle relative coperture finanziarie, nonché dei criteri e modalità di erogazione a successivi provvedimenti legislativi, da adottare tenuto conto anche della gravità dell'evento calamitoso e del suo impatto sul tessuto economico-sociale.

Infine, l'articolo 9 prevede l'istituzione di zone franche urbane nel territorio dei comuni colpiti dall'evento calamitoso, i cui benefici sono riconosciuti alle imprese di nuova apertura e a quelle insediate nei territori successivamente colpiti dagli eventi calamitosi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141).

Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) 67

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 68

RISOLUZIONI:

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica *(Discussione e rinvio)* .. 68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03435 Bruno Bossio: Iniziative urgenti in materia di *voucher* per la banda ultralarga .. 71

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 75

5-03436 Capitanio: Iniziative urgenti in materia di banda ultralarga e attuazione dei contratti di concessione in essere 72

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 77

5-03437 Scagliusi: Attuazione della fase di *test* degli apparecchi televisivi in vista del nuovo *standard* del digitale terrestre 72

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 79

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Direzione Generale per la Motorizzazione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141) 72

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141).

Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 9.55.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 10.15.

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Roberto ROSSO (FI) illustra la risoluzione in esame che reca le firme di tutti i gruppi di opposizione, dichiarando fin da subito la disponibilità ad apportare qualsiasi modifica in vista dell'approvazione di un testo ampiamente condiviso. Ricorda brevemente che nell'ultima legge di bilancio, con un emendamento approvato dalla maggioranza in Senato – ramo del Parlamento che in questa legislatura non ha seguito i lavori per la riforma del codice della strada – è stata introdotta l'equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi, in relazione alla quale risultano evidenti notevoli criticità ed incongruenze sia sul piano della circolazione dei veicoli sia sul piano della sicurezza stradale. Segnala infatti che, soprattutto nelle grandi città, tali criticità si sono già verificate, anche a causa dell'assenza di una corretta informazione ai cittadini, e che è necessario intervenire tempestivamente al fine di garantire la sicurezza stradale e maggiore certezza giuridica in ordine alla nuova disciplina.

Ricorda in proposito come la disciplina attualmente vigente relativa ai velocipedi non può essere semplicemente estesa anche ai monopattini elettrici che hanno caratteristiche costruttive e requisiti di sicurezza alquanto diversi. Richiama in proposito alcune norme tecniche vigenti in ambito europeo che forniscono specifiche garanzie in termini di sicurezza limitatamente alle biciclette, segnalando che per i monopattini manca una normativa analoga e che al momento migliaia di monopattini sono importati dalla Cina.

Più in generale, sottolinea che i monopattini, in base alla nuova disciplina, possono attualmente circolare anche sulle strade extraurbane, con gravi rischi per la sicurezza, non essendo oltretutto previsti limiti di velocità e di potenza. Un altro problema riguarda la possibilità di trasportare bambini, consentita dalla normativa vigente per le biciclette, ma assai difficilmente configurabile per i monopattini. Su tale profilo vi è stato recentemente anche un allarme lanciato dai rappresentanti di Codacons, anche in relazione all'assenza dell'obbligo di casco e di assicurazione.

Osserva inoltre come vi siano comunque problemi anche relativi alla sperimentazione in atto in alcune città e che su tale delicata materia la Commissione trasporti deve riappropriarsi del suo ruolo e delle sue competenze.

Ricorda infatti il forte impegno *bipartisan* realizzato durante la discussione dei progetti di riforma del codice della strada nell'ambito della quale si era deciso scientemente di non affrontare la questione della mobilità elettrica in attesa delle risultanze della sperimentazione. Riguardo alla riforma del codice della strada, attualmente all'esame dell'Aula della Camera, stigmatizza la nota depositata presso la Commissione bilancio dalla Ragioneria generale dello Stato che, a distanza di sette mesi dall'inizio dell'esame del provvedimento di riforma in aula evidenzia una serie di criticità sul piano delle coperture finanziarie, alcune di queste anche di difficile condivisione.

Ribadisce infine come la risoluzione in esame sia aperta a ulteriori modifiche ed

integrazioni e che essa nasce dall'esigenza di garantire maggiore sicurezza stradale per tutti gli utenti.

In tale contesto si chiede quindi la sospensione della norma inserita nella legge di bilancio in materia di equiparazione dei monopattini ai velocipedi a tutela soprattutto degli utenti deboli, come ad esempio i pedoni che sono le maggiori vittime di incidenti. Ribadisce quindi l'urgenza di intervenire e l'importanza la Commissione trasporti si riappropri delle proprie competenze.

Elena MACCANTI (LEGA), nel condividere l'illustrazione svolta dal collega Rosso, non ritiene di aggiungere nulla sul piano del merito e della formulazione della risoluzione. Auspica che la risoluzione possa essere sottoscritta anche dalla maggioranza, ribadendo la disponibilità dei gruppi di opposizione ad apportare tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

Sottolinea altresì la necessità che sia garantito il rispetto del lavoro approfondito svolto dalla Commissione trasporti sui progetti di legge di riforma del codice della strada e stigmatizza la presentazione di emendamenti su tale delicata materia anche nel decreto-legge recante proroghe di termini, i quali, qualora approvati, comporterebbero un'ulteriore esautorazione della Commissione trasporti dagli ambiti di sua competenza. Ribadisce quindi la necessità di dare certezza agli utenti, soprattutto quelli più deboli, a garanzia della loro sicurezza.

Davide GARIGLIO (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dai colleghi Rosso e Maccanti e riconosce come sia stato fatto un grave errore di metodo inserendo la norma relativa all'equiparazione dei monopattini elettrici nell'ultima legge di bilancio. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento certamente superficiale dal momento che la Commissione trasporti all'esito di una lunga istruttoria aveva deciso di attendere le risultanze della sperimentazione prima di proporre un intervento normativo relativo alla mobilità elettrica.

Condivide pertanto la richiesta che la Commissione trasporti si possa riappropriare delle proprie competenze e dichiara la disponibilità del suo gruppo a lavorare congiuntamente con i gruppi di opposizione, di cui apprezza l'iniziativa, al fine di giungere all'elaborazione di un testo condiviso. Con specifico riguardo agli impegni previsti nella risoluzione in esame, esprime alcune perplessità sia sulla sospensione dell'equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi, prevista dal primo impegno, in quanto ciò ingenererebbe una ancora maggiore confusione nei cittadini, sia sul riferimento all'equiparazione medesima prevista nel secondo impegno, che rischia di contraddire il punto precedente. Si chiede dunque se non risulti a questo punto opportuno superare individuare un intervento normativo organico, ragionato e condiviso anche con il governo che si deve certamente impegnare a trovare una soluzione tempestiva. Auspica quindi che su tale delicata materia si possa raggiungere una posizione unanime all'interno della Commissione.

Mauro ROTELLI (FDI), nel ringraziare il collega Rosso per aver proposto la risoluzione sulla questione dei monopattini elettrici, condivide l'impostazione di individuare una soluzione che superi gli schieramenti politici, dal momento che il tema della sicurezza non ha colore. Nel ricordare che risulta iniziata la sperimentazione anche nella città di Cagliari per iniziativa del sindaco di Fratelli d'Italia, ritiene che la logica dell'equiparazione debba essere superata individuando una soluzione condivisa senza la necessità che nessun gruppo politico metta bandierine su tale materia.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) evidenzia come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia sempre sostenuto la necessità di regolamentare la micromobilità elettrica e concorda sul fatto che la Commissione trasporti, nell'ambito dell'esame della riforma del codice della strada, avesse una-

nimemente deciso di attendere le risultanze della sperimentazione in atto nella principali città. Dichiara quindi la disponibilità del suo gruppo a ridiscutere il tema e individuare una soluzione, al fine di dare un segnale di chiarezza sia sul versante della sperimentazione che sul versante dell'equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette.

Giorgio MULÈ (FI) osserva come il dibattito sul tema della sperimentazione dei veicoli relativi alla micromobilità elettrica rappresenti una questione assai delicata, che va affrontata con grande cautela e attenzione. Ritiene pertanto che sia urgente e necessario individuare una soluzione normativa organica per superare l'attuale caos, generato da un evidente errore di valutazione. Richiama altresì la necessità che la Commissione trasporti svolga un ruolo centrale sugli argomenti rientranti nella sue competenze, auspicando pertanto che il governo assuma una posizione chiara al riguardo. Ritiene infine che la risoluzione a prima firma del collega Rosso possa rappresentare un punto di partenza e che ovviamente il testo possa essere senz'altro migliorato al fine di giungere all'approvazione di una risoluzione condivisa da tutti i gruppi parlamentari.

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) sottolinea che i mezzi di trasporto relativi alla micromobilità elettrica hanno caratteristiche molto pericolose che riguardano proprio le caratteristiche tecniche e dubita che siano adatti alla circolazione stradale, avendo per esempio ruote molto piccole e luci del tutto inadeguate. Auspica pertanto che si possa individuare una soluzione normativa compatibile con l'esigenza di garantire la sicurezza stradale di tutti gli utenti.

Diego SOZZANI (FI) ribadisce la necessità di un intervento chiarificatore relativo alla circolazione dei mezzi della micromobilità elettrica al fine di garantire la sicurezza stradale degli utenti. Più in generale, auspica che la Commissione parlamentare competente, ossia la Commissione trasporti, possa rivendicare e procedere all'elaborazione di un intervento normativo autonomo individuando soluzioni tempestive e adeguate rispetto alle questioni da risolvere. A tale riguardo si chiede se fino ad ora il Ministero delle infrastrutture dei trasporti abbia svolto un ruolo davvero utile al fine di procedere alla riforma della normativa vigente del codice della strada risolvendo le numerose criticità emerse. Auspica quindi che non ci siano eccessivi rinvii e che la risoluzione possa essere approvata in tempi rapidi, al massimo entro una settimana, al fine di superare l'attuale caos normativo. Stigmatizza infine la posizione di scarsa autonomia nei confronti del Governo che le Commissioni parlamentari spesso assumono nella legislatura corrente.

Elena MACCANTI (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Sozzani che hanno giustamente richiamato la necessità di un intervento autonomo da parte della Commissione trasporti, ritiene che la risoluzione in esame possa essere senz'altro modificata e migliorata e osserva che certamente la presenza del governo della seduta odierna sarebbe stata utile al fine di poter svolgere una corretta interlocuzione sulle criticità emerse su tale materia. Ribadisce la necessità di un intervento normativo organico che certamente non può essere operato nell'ambito di provvedimenti eterogenei quali ad esempio il decreto-legge di proroga di termini attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Ritiene infine che non sia necessario che la maggioranza presenti una sua risoluzione autonoma, ma che si possa utilmente lavorare al fine di elaborare un testo condiviso anche sulla questione della sperimentazione attualmente in corso nelle principali città.

Davide GARIGLIO (PD), con riferimento alle osservazioni del collega Sozzani, ribadisce di non avere una visione meramente esecutiva del ruolo del legislatore e tanto meno del ruolo che la Com-

missione trasporti è chiamata a svolgere. Ribadisce di considerare l'impianto della risoluzione a prima firma del collega Rosso certamente condivisibile ma ritiene che gli impegni vadano accuratamente elaborati al fine di garantire una soluzione utile e tempestiva. Con riferimento al ruolo svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene che i suoi uffici tecnici possano contribuire all'individuazione di una soluzione tecnicamente corretta superando la logica dell'equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi. Ritiene pertanto necessario che approvando la risoluzione in esame la Commissione trasporti dia un indirizzo chiaro e inequivocabile al governo.

Alessandro MORELLI, *presidente,* alla luce del dibattito fin qui svoltosi, sottolinea l'opportunità di intervenire anche in materia di stalli per il parcheggio di biciclette e monopattini, utilizzati da utenti deboli sulla strada ma forti sui marciapiedi, dove i veri utenti deboli sono le persone con disabilità.

Roberto ROSSO (FI) condivide la necessità di predisporre delle soluzioni anche normative che garantiscano soprattutto gli utenti deboli e nell'ambito di questi i pedoni. Ritiene quindi percorribile la strada di modificare gli impegni della risoluzione anche al fine di superare la logica dell'equiparazione attualmente prevista. Dichiara pertanto la disponibilità ad individuare diversi ed ulteriori impegni al governo, ma ritiene necessario che sia garantita l'approvazione della risoluzione già nella prossima settimana, data l'urgenza di provvedere, peraltro da tutti riconosciuta.

Giorgio MULÈ (FI) preannuncia la disponibilità del suo gruppo a ritirare l'emendamento attualmente presentato al decreto-legge di proroga dei termini, che prevede appunto la sospensione della disposizione relativa all'equiparazione dei monopattini elettrici introdotta dall'ultima legge di bilancio, qualora la Commissione trasporti proceda tempestivamente all'approvazione della risoluzione in discussione.

Alessandro MORELLI, *presidente,* ritiene che nella riunione prevista per la giornata odierna dell'ufficio di presidenza i rappresentanti dei gruppi potranno assumere le necessarie decisioni in ordine al prosieguo dei lavori al fine di garantire una rapida approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

La seduta comincia alle 14.10.

Alessandro MORELLI, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03435 Bruno Bossio: Iniziative urgenti in materia di *voucher* per la banda ultralarga.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1).*

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, esprimendo soddisfazione per il recepimento degli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione. Al riguardo ritiene necessario comprendere quali siano effettivamente i tempi di pubblicazione del decreto attuativo degli incentivi, osser-

vando come su tale questione l'interlocuzione con le istituzioni europee sia iniziata da tempo.

5-03436 Capitanio: Iniziative urgenti in materia di banda ultralarga e attuazione dei contratti di concessione in essere.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del governo per gli elementi di risposta, forniti sottolineando la necessità di un coinvolgimento pieno delle regioni sul tema degli interventi per la connettività anche a tutela delle aree a fallimento di mercato. Fornisce quindi una serie di dati relativi alle principali regioni dai quali risulta evidente l'ampio divario tra le varie aree del paese e, più un generale, un'insufficiente diffusione della banda ultralarga e stigmatizza l'evidente ritardo, che ormai può essere stimato in almeno tre anni, nell'attuazione del piano per la diffusione della banda ultralarga da parte del governo.

5-03437 Scagliusi: Attuazione della fase di *test* degli apparecchi televisivi in vista del nuovo *standard* del digitale terrestre.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, che viene incontro alle esigenze di informazione e di chiarezza dei cittadini che possono quindi essere messi in condizione di conoscere le prestazioni tecniche del proprio apparecchio televisivo e di accedere ai previsti incentivi per la sostituzione dell'apparecchio televisivo o di un nuovo *decoder*.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti della Direzione Generale per la Motorizzazione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Elena MACCANTI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, anche sulla base del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i lavori delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, competenti in sede referente sul provvedimento in esame, risultino rinviati alla prossima settimana. Si chiede al riguardo se non sia più opportuno rinviare l'espressione del prescritto parere, al fine di conoscere l'orientamento del governo sugli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito che coinvolgono le competenze della Commissione.

Diego SOZZANI (FI) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Maccanti e, ribadendo la richiesta di chiarimenti formulata nella seduta di ieri, giudica opportuno un rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione Trasporti alla luce dell'andamento dei lavori presso le commissioni di merito.

Mauro ROTELLI (FDI) dichiara di condividere la richiesta formulata dai colleghi ritenendo opportuno avere maggiore contezza sui contenuti del provvedimento all'esame della Commissione e ritenendo quindi opportuna la richiesta di rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, nel sottolineare preliminarmente che in questa fase la Commissione trasporti è chiamata ad esprimere un parere sul testo base del provvedimento, si chiede se sia effettivamente utile attendere l'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito, che all'inizio della prossima settimana non sarà comunque iniziato.

Luciano PIZZETTI (PD), pur condividendo le considerazioni della relatrice circa il fatto che la Commissione trasporti sia chiamata in questa fase ad esprimere un parere sul testo base del provvedimento, ritiene che al fine di garantire un clima di fattiva collaborazione si potrebbe anche decidere di accedere alla richiesta di rinvio dell'espressione del parere avanzata dai gruppi di opposizione.

Elena MACCANTI (LEGA), nel preannunciare che il gruppo della Lega esprimerà in ogni caso un parere contrario sul provvedimento in esame, ribadisce l'opportunità che la Commissione trasporti possa conoscere l'orientamento del governo su alcune delicate questioni, emerse anche nella seduta antimeridiana della Commissione. Più in generale, si chiede se non sia opportuno prevedere, nell'ambito della proposta di parere che la commissione si accinge a votare, una specifica osservazione che inviti la commissione di merito a non intervenire nella legislazione di settore e segnatamente sulla questione della micro-mobilità elettrica.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, pur comprendendo la legittimità delle osservazioni formulate dalla collega Maccanti, osserva che un breve rinvio dell'espressione del parere, a suo giudizio, non consentirebbe comunque alla Commissione di trasporti di conoscere in dettaglio il testo del provvedimento emendato dalle Commissioni di merito. Ciò nonostante si dichiara disponibile ad inserire una specifica osservazione nella proposta di parere nel senso e per le finalità indicate dalla collega Maccanti.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito fin qui svoltosi, ritiene di proporre un breve rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione trasporti anche al fine di recepire ulteriori osservazioni che invitino le Commissioni di merito a non legiferare su temi e questioni affrontate nell'ambito di ri-

forme legislative attualmente in corso e all'esame del Parlamento, al fine di non esautorare la Commissione Trasporti dagli ambiti legislativi di sua competenza.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia la relatrice e la maggioranza per aver voluto accogliere le richieste di un breve rinvio dell'espressione del parere e di voler tenere in considerazione la richiesta di integrare la proposta di parere nel senso da lei auspicato.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-03435 Bruno Bossio: Iniziative urgenti in materia di *voucher* per la banda ultralarga.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione focalizza l'attenzione sulle iniziative intraprese per dare avvio alla seconda fase di attuazione della strategia nazionale per la banda ultralarga, al fine di garantire la realizzazione delle previste infrastrutture e il superamento del divario digitale presente in alcune aree del Paese.

Come correttamente richiamato dagli Onorevoli Interroganti, il 4 dicembre 2019 in questa sede sono state approvate alcune Risoluzioni relative all'argomento trattato, con le quali il Governo ha accolto l'impegno ad adottare iniziative più idonee per sostenere i clienti finali nell'acquisto dei servizi di connessione alla rete *internet* e a prevedere misure incentivanti, *voucher*, fruibili per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per i centri per l'impiego attualmente privi di collegamento a banda ultralarga.

In questo contesto, la Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga, punta a garantire entro il 2020 la copertura con reti ultraveloci ad almeno l'85 per cento della popolazione italiana e a tutte le sedi/edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico e concentrazione demografica, nonché delle principali località turistiche e degli snodi logistici.

Ieri, nel corso dell'audizione in Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni del Senato, il Ministro Patuanelli ha confermato che, nell'ambito del Piano Banda Ultralarga, al fine del completamento dell'intervento nelle « aree bianche » nonché dell'avvio della Fase II « aree grigie e *voucher* per la connettività » bisogna fare di più e meglio, nella comune consapevolezza che si tratta di un Piano strategico per il nostro Paese.

Come noto, gli interventi della fase II, avviata il 17 luglio 2019 dal Comitato per la banda ultralarga (COBUL), saranno concentrati nel sostegno alla domanda per l'attivazione di servizi ultraveloci in tutte le aree del Paese e nella diffusione di infrastrutture a banda ultralarga nelle c.d. « aree grigie a fallimento tecnologico ».

Secondo quanto stimato dalla Società Infratel Italia S.p.A., il fabbisogno complessivo per intervenire nelle *aree grigie* del Paese installando infrastrutture predisposte al *Gigabit* è pari a 5,1 miliardi di euro. Le risorse Nazionali certe oggi a disposizione per sostenere tali interventi ammontano a circa 2,7 miliardi di euro, di cui 1,3 per l'erogazione dei *voucher*.

I *voucher*, come già deciso in sede COBUL del 17 luglio e confermato nelle successive riunioni del 19 dicembre 2019 e 23 gennaio scorso, saranno concessi in favore di famiglie, piccole e medie Imprese, scuole e centri impiego, in tutte le aree del Paese, per un importo complessivo di risorse pari a 1.3 Miliardi di euro.

Specifici accordi con le regioni interessate permetteranno di tener conto delle specifiche richieste e necessità dei territori partendo da una chiave di riparto comune che garantisca la copertura di tutte le scuole e di tutti i centri per l'impiego e che ponga particolare attenzione alle famiglie con ISEE sotto i 20 mila euro, attraverso la copertura totale del costo dell'abbonamento, prevedendo, altresì, una rimodula-

zione graduale per le famiglie sopra tale soglia. Questa chiave di riparto di base permetterà di destinare 202 milioni di euro alle scuole e ai centri per l'impiego, mentre la quota dei fondi per le PMI e le famiglie sarà rispettivamente di 536 milioni di euro, al netto dei costi di gestione del soggetto attuatore Infratel Italia.

La misura, che sarà posta in essere attraverso un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà annuale, sviluppata per un periodo complessivo di 3 anni e sarà attuata in parallelo con la realizzazione delle infrastrutture ultraveloci nelle *aree bianche*, *grigie e nere* del Paese.

In base agli studi effettuati da Infratel Italia gli importi dei *voucher* e la relativa qualità del servizio sono stati differenziati a seconda del *target* di riferimento, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. I *voucher* potranno coprire parte dei costi di abbonamento, fino a 24 mesi, parte dei costi dei dispositivi di rete a casa dell'utente (la così detta CPE) e parte dei costi di allaccio. I *voucher*, a copertura dei suddetti costi, saranno così suddivisi:

5.000 euro per le scuole e i centri per l'impiego;

3.000 euro per le PMI (meno di 250 addetti);

300 euro per gli utenti residenziali.

Al fine di adottare nel più breve tempo possibile tali strumenti incentivanti, come auspicato dagli Interroganti e nel rispetto degli impegni presi, nell'ultima riunione del CoBUL del 23 gennaio scorso è stato dato mandato al MiSE di avviare nel più breve tempo possibile l'interlocuzione con i competenti uffici europei.

Avviata tale interlocuzione infatti, attraverso lo strumento della prenotifica, si procederà al lancio della consultazione pubblica al fine di acquisire i pareri degli *stakeholder*. Gli elementi raccolti forniranno la base della notifica formale e, una volta ottenuta l'approvazione da parte della Commissione europea, sarà pubblicato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Come evidenziato ieri dal Ministro Patuanelli nel corso dell'audizione sopra richiamata in Commissione Senato « Siamo a un punto di svolta tecnologico per il nostro Paese e l'impegno del MiSE sarà concentrato verso il completamento dei Piani avviati per la creazione di un'infrastruttura solida ed a prova di futuro ».

ALLEGATO 2

5-03436 Capitanio: Iniziative urgenti in materia di banda ultralarga e attuazione dei contratti di concessione in essere.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Com'è noto, in data 30 giugno 2016 la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti di stato relativo alla « Strategia Banda Ultralarga italiana »; la prima fase di attuazione del Piano BUL riguarda le aree bianche, ovvero le aree c.d. a fallimento di mercato, prive di investimenti da parte di operatori privati.

Come è altrettanto noto, la società Open Fiber è risultata aggiudicataria dei bandi di gara Infratel nelle citate aree bianche ed è l'attuale concessionaria per la costruzione, manutenzione e gestione della rete BUL nelle regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto.

A fine 2019, secondo quanto comunicato dalla società Infratel, lo stato di avanzamento è il seguente:

sono state connesse in fibra ottica e *wireless* alla nuova rete a BUL circa 2.2 milioni di unità immobiliari sulle 9 previste dal Piano;

sui 6237 comuni previsti a fine Piano, sono stati completati lavori in 424 Comuni, di cui 103 collaudabili e 80 già collaudati; attualmente sono in esecuzione i lavori per ulteriori 1831 comuni che corrispondono, in termini di unità immobiliari, al 44 per cento del Piano previsto.

La concessionaria Open Fiber si è inoltre impegnata ad accelerare lo sviluppo dei cantieri, avviando i lavori in ulteriori 1465 comuni ed effettuando collaudi in almeno ulteriori 900 comuni.

Nei 668 comuni in cui l'intervento è svolto direttamente da Infratel, lo stato di avanzamento è il seguente:

concluso l'intervento nel 78 per cento dei comuni, di cui 496 collaudati e 26 in fase di collaudo;

servizio già attivo in 200 comuni;

stima di attivazione del servizio entro il 31 dicembre 2020, per arrivare a coprire almeno a 450 comuni.

Con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti evidenzio che durante la riunione del COBUL (Comitato per l'attuazione della BUL) del 22 dicembre 2019 si è provveduto a definire un cronoprogramma delle attività con le Regioni.

Gli Uffici tecnici del MiSE hanno proposto incontri mensili con le Amministrazioni locali per risolvere le criticità burocratiche e accelerare l'attuazione del progetto e favorire il superamento di queste criticità.

A tal proposto, sono state contattate le regioni e le Amministrazioni locali coinvolte nei processi di autorizzazione, favorendo il dialogo tra i diversi livelli istituzionali e il concessionario e suggerendo la pianificazione delle Conferenze di Servizi in modalità tale da snellire i processi autorizzativi. L'intervento del MiSE ha portato ad un miglioramento della situazione in quelle regioni che hanno favorito la costituzione di Conferenze di servizi.

In secondo luogo, si ricorda che il Governo ha adottato misure di semplificazione per l'innovazione al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le attività di scavo a basso impatto ambientale, attraverso il c.d. de-

creto sblocca cantieri (DL n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019).

Per quello che attiene invece alla tecnologia FWA, rappresento che la scelta tecnologica è stata adottata dal concessionario in sede di offerta tecnica e che il concessionario, per talune aree del Piano BUL, ha già adottato tecnologie FWA, che coprono circa il 20 per cento dell'intero piano tecnico. Si ricorda, inoltre, che la rete realizzata rimarrà di proprietà pubblica e deve garantire una evoluzione dei servizi per almeno 20 anni.

Per quanto riguarda i contenuti delle convenzioni di concessione tra Infratel e Open Fiber, ricordo che le stesse sono a disposizione delle Amministrazioni interessate, cui è possibile fare richiesta di accesso agli atti e che allo stato attuale, non si prevedono rischi di perdita di fondi europei sul progetto in parola.

Per quanto concerne, infine, il ruolo svolto dalle Amministrazioni centrali e regionali, nel ricordare che il MiSE riveste il ruolo istituzionale di coordinamento del progetto BUL, rappresento che nella riunione del COBUL dello 23 gennaio scorso, è proseguita l'interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti. In tale sede si è discusso della possibilità di investire i governatori regionali del ruolo di commissari nei confronti degli enti territoriali, per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure di rilascio dei permessi necessari per i lavori di infrastrutturazione. La valutazione di tale possibilità sarà pertanto oggetto di valutazione nelle prossime riunioni del predetto Comitato interministeriale.

Rappresento, infine, che il MiSE continuerà a vigilare sulla società Infratel e sull'avanzamento del Piano e continuerà a monitorare costantemente le fasi attuative poste in essere dal concessionario Open Fiber.

A tal proposito, il MiSE, anche in considerazione del recente cambio dei vertici delle società Infratel, darà mandato ai nuovi amministratori di effettuare tutte le verifiche necessarie sulle attività sinora poste in essere nonché di sollecitare Open Fiber al rispetto delle tempistiche previste nei contratti di concessione.

ALLEGATO 3

5-03437 Scagliusi: Attuazione della fase di *test* degli apparecchi televisivi in vista del nuovo *standard* del digitale terrestre.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come noto, a partire da giugno 2022, la ricezione dei programmi TV sarà possibile esclusivamente con televisioni o *decoder* di nuova generazione, ossia dotati dei nuovi standard trasmissivi e di codifica (DVBT-2/Hevc).

A riguardo, come correttamente richiamato dall'Onorevole Interrogante, la legge di Bilancio 2019 ha stanziato 151 milioni di euro in favore dei cittadini per l'acquisto di *decoder* o televisori abilitati alla ricezione delle nuove tecnologie trasmissive. Il Ministero dello sviluppo economico, con l'adozione di apposito decreto ministeriale, a partire da dicembre dello scorso anno, ha reso disponibili tali fondi per le famiglie ISEE appartenenti alla fascia 1 e 2, circa 3 milioni di famiglie, attraverso un *voucher* di 50 euro per acquistare *decoder* o nuovi apparecchi televisivi compatibili con lo standard DVB-T2.

Secondo i dati forniti dagli Uffici del Ministero, al 16 gennaio 2020 sono stati erogati 15.963 *voucher* per accedere al nuovo sistema trasmissivo, di cui 14.061 per Tv e 1.902 per *decoder*.

Il MiSE, per accompagnare i cittadini in questa fase di transizione, ha stanziato 15 milioni di euro per avviare una apposita campagna informativa relativa alla liberazione della banda 700. L'attività di comunicazione ha avuto inizio il 19 dicembre 2019, tramite uno *spot* istituzionale in onda sulle principali emittenti nazionali che durerà fino a febbraio 2020. Nel frattempo, gli uffici del Ministero stanno lavorando per avviare una più ampia campagna di comunicazione che dovrà durare per l'intera fase di transizione alla nuova tecnologia, ossia fino al giugno 2022.

A tal proposito, colgo l'occasione per evidenziare che gli apparecchi televisivi e i *decoder* che possono essere acquistati con il *bonus*, sono già conformi agli *standard* trasmissivi della nuova televisione e quindi potranno ricevere tutte le trasmissioni in onda dal settembre 2021, quando si passerà alla codifica MPEG-4, e anche tutte quelle in onda a partire dal giugno 2022, quando si passerà allo standard di trasmissione DBVT-2. Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre messo a disposizione dei cittadini una lista di prodotti « idonei », consultabile su la pagina *web* « bonus tv » del Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento al quesito posto dall'On.le Interrogante, ovvero alle iniziative intraprese dal MiSE per l'utilizzo da parte dei cittadini del « cartello » per testare l'adeguatezza degli apparati televisivi in possesso, desidero in primo luogo chiarire che la finalità del cartello di *test* è quella di consentire ai cittadini – di – verificare, tramite il telecomando, se sarà necessario dotarsi di un nuovo ricevitore (*tv* o *decoder*).

Si tratta di uno strumento che nasce da una iniziativa ministeriale, rappresentata durante la consultazione pubblica con gli operatori al Tavolo TV 4.0 e codificata nel decreto che disciplina le modalità di rilascio della banda 700MHz, il c.d. decreto « road map ». Questo strumento è al momento in fase di definizione tecnica da parte degli operatori televisivi.

Come già rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico, sarebbe fuorviante per i cittadini in questa fase di *test* provare a sintonizzare i canali e dedurre, in caso negativo, che il proprio apparecchio sia da cambiare, poiché, come si è detto, il cartello è ancora in fase di definizione tecnica da parte degli operatori e tali canali *test*, in questa prima fase, dovranno essere utilizzati esclusivamente dagli Uffici competenti e dagli operatori per le suddette finalità di *test*.

Allo stato è necessario, quindi, mettere ulteriormente a punto alcuni aspetti tecnici e completare le necessarie interlocuzioni tra gli Uffici tecnici del MISE e gli operatori televisivi.

Il Ministero dello sviluppo economico fornirà tutte le opportune informazioni ai cittadini nel momento in cui la trasmissione del cartello sarà perfezionata da un punto di vista tecnico, insieme a tutte le spiegazioni utili agli utenti per effettuare l'auto verifica del proprio televisore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 e abb. (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 81

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 86

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 88

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 89

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 83

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 90

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunte I e V) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 83

ALLEGATO 6 (Proposta di parere) 91

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Maria Soave ALEMANNO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Guido GUIDESI (LEGA) preannuncia la posizione di astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice, in quanto nella Commissione di merito non c'è concordanza sulla data prescelta.

Claudia PORCHIETTO (FI) si associa alle considerazioni del deputato Guidesi e preannuncia la posizione di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Maria Teresa BALDINI (FDI) preannuncia la posizione di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
C. 1956 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Maria Laura PAXIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Jari COLLA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
C. 2120 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunte I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*, che nelle premesse riporta i temi più attinenti alle competenze della X Commissione, ad iniziare dalla proroga del regime di maggior tutela del mercato del gas e di quello elettrico.

Guido GUIDESI (LEGA) si sofferma sulla parte della proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proroga del regime di maggior tutela del mercato del gas e di quello elettrico. Registra un'incongruenza tra il parere favorevole all'attuale formulazione del testo e le proposte emendative di modifica presentate in sede referente non solo dall'opposizione, ma anche dai gruppi di maggioranza. Proposte tese a prevedere termini differenziati per le aziende, in base alla loro consistenza, e per i clienti domestici. Si chiede, quindi, se non sia il caso di integrare il parere con un'osservazione che vada nel senso indicato dalle richiamate proposte emendative.

Gianluca BENAMATI (PD) desidera prima di tutto ringraziare il relatore per il lavoro di approfondimento svolto, che lo ha portato ad esprimere un parere favorevole, indicando in filigrana nelle premesse i campi di possibile intervento modificativo. Sottolinea poi la peculiarità di un provvedimento come il decreto-legge mille proroghe che offre pochi spazi effettivi di modifica al Parlamento, come dimostrano le numerose dichiarazioni di inammissibilità enunciate dai presidenti delle Commissioni riunite I e V. Rileva l'importanza del tema dello scaglionamento dei termini di proroga indicato dal deputato Guidesi, che trova spazio in un emendamento firmato dai rappresentanti di gruppo in X Commissione di forze politiche della maggioranza. Pur concordando con la proposta di parere favorevole del relatore, ritiene che non rappresenti un problema prendere in considerazione un'integrazione della proposta stessa con un'osservazione che inviti le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di uno scaglionamento dei termini.

Luca SQUERI (FI) osserva come anche nella giornata odierna abbia partecipato a tavoli con associazioni e operatori del settore, nonché associazioni di consumatori. Da questi tavoli perviene un invito trasversale a completare un processo di liberalizzazione avviato negli ultimi anni del secolo scorso, di fronte, invece, alle

proroghe deliberate dagli ultimi Governi. Osserva però che di fronte alla necessità di completare il processo di liberalizzazione del mercato, l'emendamento presentato dalla maggioranza si limita a contenere i danni. Ci sarebbero invece, a suo avviso, modalità specifiche di intervento, ma purtroppo deve constatare la mancanza di volontà della maggioranza di intervenire. Andrebbero ad esempio differenziati i termini tra il mercato del gas, sicuramente più evoluto sul piano della concorrenza e quello elettrico. Per i motivi sopra indicati, preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Sara MORETTO (IV) concorda con il deputato Guidesi sul fatto che la Commissione, come ormai è purtroppo usuale, si trovi ad esprimere il proprio parere su un testo di un decreto-legge che non sarà quello che uscirà dall'esame in sede referente. Detto questo, auspica che il testo sia migliorato e ovviamente il suo gruppo lavorerà in questa direzione in sede di esame delle proposte emendative in sede referente. Concorda anche con le riflessioni del deputato Squeri e avrebbe preferito che il testo non prevedesse una proroga secca, da sola non vantaggiosa per i consumatori, ma un percorso più complesso con l'obiettivo del rispetto della concorrenza. Preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla proposta di parere del relatore.

Martina NARDI (PD) dichiara la disponibilità del suo gruppo a raccogliere le esigenze che vengono evidenziate da più parti. Ritiene opportuna una breve sospensione della seduta per permettere al relatore e ai gruppi di valutare più compiutamente la richiesta avanzata.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, dichiara la disponibilità a considerare la richiesta di integrare la propria proposta di parere con un'osservazione che chieda alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di provvedere ad uno scaglionamento temporale tra il 2021 e il 2022 del passaggio al libero mercato dei clienti commerciali e dei clienti domestici in modo da produrre una consapevole e ordinata transizione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per permettere al relatore di elaborare una riformulazione della propria proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una riformulazione della sua proposta di parere, favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 7)*.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) sottolinea che la proposta costruttiva della Lega ha avuto un esito favorevole. Evidenzia che tutte le numerose proposte emendative presentate dalla Lega in sede referente si pongono lo scopo di migliorare il testo. Un testo su cui il giudizio rimane però totalmente negativo e per questo preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, così come riformulata.

Luca SQUERI (FI) pur registrando come un passo positivo l'osservazione proposta dal relatore, conferma il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Luca SUT (M5S), preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, così come riformulata.

Martina NARDI (PD) nel sottolineare la rilevanza del tema per la X Commissione e la disponibilità al dialogo del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, così come riformulata.

Sara MORETTO (IV) conferma il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla

proposta di parere del relatore, così come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, così come riformulata.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo » (C. 223 La Marca e abbinate), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che il testo in esame è finalizzato all'istituzione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali nonché della rete di solidarietà tra connazionali;

osservato che l'istituzione della suddetta Giornata favorirà ed incrementerà la consapevolezza che solo attraverso percorsi di integrazione e di valorizzazione culturale è possibile assicurare la crescita civile e democratica dei cittadini e dei vari paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009 » (C. 1956 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 » (C. 2119 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 » (C. 2120 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 » (C. 2230 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 162/2019 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo);

preso atto della necessità dell'ulteriore proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo – il cosiddetto regime di maggior tutela – per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas prevista dall'articolo 12, comma 3;

preso altresì atto con favore dell'articolo 14, comma 1, che rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, anche diversi da quelli dell'Unione europea;

sottolineato che l'articolo 28, comma 3, incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 162/2019 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo);

preso atto della necessità dell'ulteriore proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo – il cosiddetto regime di maggior tutela – per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas prevista dall'articolo 12, comma 3;

rilevata tuttavia la opportunità di prevedere uno scaglionamento temporale tra il 2021 e il 2022 del passaggio al libero mercato dei clienti commerciali e dei clienti domestici in modo da produrre una consapevole e ordinata transizione;

preso altresì atto con favore dell'articolo 14, comma 1, che rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, anche diversi da quelli dell'Unione europea;

sottolineato che l'articolo 28, comma 3, incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di provvedere ad uno scaglionamento temporale tra il 2021 e il 2022 del passaggio al libero mercato dei clienti commerciali e dei clienti domestici in modo da produrre una consapevole e ordinata transizione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 94

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL *(Seguito esame e rinvio)* 94

Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione. C. 503 Rizzetto *(Esame e rinvio)* 99

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT 102

Audizione di rappresentanti del CNEL 102

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 103

ALLEGATO (Parere approvato) 104

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 10.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la Commissione prosegue l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2019.

Avverte che risultano assegnate alla Commissione le proposte di legge n. C. 1320 Boldrini, C. 1675 Gelmini e C. 1732 Vizzini, le quali recano, tra l'altro, disposizioni volte al superamento delle disparità salariali tra lavoratrici e lavoratori. La presidenza, pertanto, ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Invita quindi la relatrice, onorevole Gribaudo, a illustrare il contenuto anche di queste proposte di legge.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, illustra brevemente le proposte di legge abbinate successivamente all'avvio dell'esame del provvedimento.

Fa presente, in particolare, che la proposta di legge C. 522, a prima firma Ciprini, che si compone di undici articoli, all'articolo 1 elenca le finalità del provvedimento e le definizioni ricorrenti nel testo. Segnala che si propone di ricondurre tra le fattispecie discriminatorie anche gli atti di natura organizzatoria, se, anche dal punto di vista degli orari di lavoro, penalizzano le lavoratrici madri.

L'articolo 2 introduce obblighi informativi a carico delle imprese private con più di quindici lavoratori nonché delle amministrazioni pubbliche. La norma prevede anche le procedure per la segnalazione e l'accertamento di eventuali disparità nonché per la loro rimozione. I medesimi soggetti, infine, sono tenuti ad adottare, con cadenza annuale, uno specifico piano d'azioni volto a colmare il divario retributivo tra donne e uomini e a eliminare le disparità di trattamento, alla cui attuazione è legata il riconoscimento di detrazioni fiscali specifiche. La norma, inoltre, dispone l'adozione, da parte delle imprese private con più di quindici lavoratori e delle amministrazioni pubbliche, di programmi di controllo interno, al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condizioni di discriminazione, e prevede l'istituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una piattaforma digitale e la predisposizione dei moduli per la trasmissione dei dati da parte delle imprese private.

Osserva, quindi, che l'articolo 3 introduce la sperimentazione del *curriculum* anonimo, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rileva che l'articolo 4 dispone, tra l'altro, l'aumento dal 30 all'80 per cento della percentuale di retribuzione a cui è parametrata l'indennità del congedo parentale. L'articolo 5 introduce l'istituto delle ferie solidali, cedute a colleghi in circostanze particolarmente gravi, la cui regolamentazione è rinviata agli accordi decentrati di secondo livello. L'articolo 6, ai commi 1 e 2, dispone la riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia e su quelli relativi agli anziani; al comma 3, dispone l'aumento della quota di detraibilità delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, nonché di quelle per i servizi di *baby sitting* o per il pagamento delle rette degli asili nido; al comma 4, infine, prevede l'innalzamento dall'80 al 100 per cento della percentuale della retribuzione cui è parametrata l'indennità di maternità.

Segnala che l'articolo 7 introduce, al comma 1, detrazioni fiscali per incentivare le imprese a dotarsi di asili nido aziendali. I successivi commi da 2 a 4 prevedono l'erogazione di un premio di 150 euro mensili per tre anni alla madre dipendente del settore privato che rientra al lavoro dopo la nascita del figlio e il riconoscimento di uno sgravio contributivo al suo datore di lavoro, al fine di incentivarlo a mantenere il rapporto lavorativo.

L'articolo 8 prevede la valorizzazione a fini contributivi dei periodi di maternità e di assistenza, per consentire alle donne di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

L'articolo 9 dispone la proroga della sperimentazione di « Opzione donna » per le lavoratrici che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Sul punto, segnala che la legge di bilancio 2020 ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2019.

Infine, l'articolo 10 dispone il rifinanziamento del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e l'articolo 11 esenta dal pagamento del contributo unificato coloro che intendano agire in giudizio per azioni discriminatorie.

La proposta di legge C. 1320, a prima firma Boldrini, consta di ventiquattro articoli, suddivisi in sei Capi. Al Capo I, recante misure per il sostegno della genitorialità e dei servizi di cura e di assistenza, l'articolo 1 prevede l'erogazione alle madri cittadine italiane o di uno Stato membro dell'Unione europea o extracomunitarie, purché residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di un premio alla nascita o all'adozione, di un assegno di importo pari a 960 euro annui per tre anni, aumentato del 20 per cento per ogni figlio successivo al primo, nonché di un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché di forme di ausilio e di assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Tali erogazioni sono subordinate a una situazione reddituale corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.

Segnala, quindi, che l'articolo 2 dispone, in relazione alle lavoratrici dipendenti assunte a tempo determinato e indeterminato, l'erogazione da parte dell'INPS di un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale nel periodo intercorrente tra la fine del congedo obbligatorio e i trenta mesi dopo il parto, nonché l'esonero dei datori di lavoro dal versamento di una quota della contribuzione dovuta per un importo pari alla contribuzione figurativa relativa al trattamento integrativo. L'articolo 3 dispone l'incremento delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, mentre l'articolo 4 prevede la corresponsione di un buono per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia. Il buono è riconosciuto alle lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, per gli undici mesi successivi al compimento del periodo del congedo di maternità e in

alternativa al congedo parentale. L'articolo 5 aumenta al 40 per cento la quota detraibile delle spese per gli addetti ai servizi domestici o all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato. L'articolo 6 dispone, tra l'altro, l'aumento degli importi dell'indennità di maternità e della quota di retribuzione spettante nel periodo di congedo parentale nonché la corresponsione dell'intera retribuzione nei primi venti giorni di congedo per malattia del figlio.

Osserva che l'articolo 7 introduce modifiche alla disciplina del congedo parentale, disponendo che si applichi anche al padre lavoratore dipendente pubblico e abbia una durata, a regime, pari a 15 giorni consecutivi da fruire entro i dodici mesi successivi alla nascita del figlio, e rileva che l'articolo 8 reca la delega al Governo per il riordino e il superamento delle attuali disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità.

Passa al Capo II, in materia di condivisione e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e rileva che l'articolo 9 prevede la concessione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di dodici mesi, per i datori di lavoro che, nelle regioni del Mezzogiorno, assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La norma, inoltre, prevede risorse per il finanziamento di misure premiali per i datori di lavoro che stipulano contratti collettivi aziendali in cui siano contemplate forme di flessibilità e il rafforzamento delle misure di *welfare* aziendale. Alle imprese che attuano un piano di azione per la rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento è riconosciuto anche un credito di imposta; ai fini del riconoscimento di tale ultimo beneficio, la norma introduce specifici obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

Dopo aver segnalato che l'articolo 10 prevede la possibilità di cessione delle ferie anche a favore dei lavoratori che assistono familiari disabili, segnala che l'articolo 11 introduce modifiche alla disciplina dei premi di produttività, in modo da tenere conto anche dei riposi giornalieri della madre e del padre e dei periodi di assistenza familiare.

Rileva che l'articolo 12 prevede la concessione, per un periodo massimo di trentasei mesi, ai datori di lavoro e alle cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere o domestica o *ex* detenute, di un contributo a titolo di sgravio dei contributi e dei premi dovuti in relazione a tali assunzioni. Segnala che la norma prevede anche ulteriori misure volte al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Il successivo articolo 13 introduce disposizioni per promuovere l'accesso al mercato del lavoro degli orfani delle vittime di crimini domestici.

Al Capo III, che reca disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria femminile, l'articolo 14 aumenta le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, allo scopo di erogare misure incentivanti alle donne imprenditrici. Con la stessa finalità, l'articolo 15 introduce modifiche alla disciplina che regola il funzionamento del Fondo per la crescita sostenibile. L'articolo 16 prevede programmi regionali di tutoraggio su credito, formazione e gestione aziendale delle imprese femminili, mentre l'articolo 17 introduce misure specifiche per il settore ittico e rurale.

Passa al Capo IV, che interviene in materia previdenziale. In particolare, dopo aver segnalato che l'articolo 18 reca modifiche alla disciplina della cosiddetta « Opzione donna », già previste nei medesimi termini dalla legge di bilancio per il 2020, e la previsione per le lavoratrici della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, maturati in due o più forme di assicurazione obbligatoria, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, rileva che l'articolo 19 prevede misure per la valorizzazione a fini pensionistici dei periodi di congedo di maternità e di quelli di assistenza familiare. L'articolo 20 estende il diritto ad accedere all'istituto dell'anticipo pensionistico (la

cosiddetta « APE sociale ») al genitore in condizione invalidante a seguito dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore.

Al Capo V, l'articolo 21 introduce modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, con riferimento alla nozione di discriminazione indiretta, agli obblighi gravanti sui datori di lavoro, pubblici e privati, alle misure premiali per incentivare la rimozione delle disparità di trattamento. L'articolo 22 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le imprese private di istituire programmi di controllo interno, finalizzati al rilevamento e alla prevenzione delle molestie e delle discriminazioni. L'articolo 23 introduce modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 2006 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che garantiscono l'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società.

Infine, al Capo VI, l'articolo 24 reca le norme di copertura finanziaria.

Con riferimento alla proposta di legge C. 1675, a prima firma Gelmini, osserva che essa si compone di tredici articoli, suddivisi in cinque Capi. In particolare, al Capo I, che introduce incentivi per lo sviluppo dell'occupazione femminile, l'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2, al comma 1, riconosce, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che assumono lavoratrici. Ai redditi da lavoro da queste percepite sono applicate aliquote fiscali ridotte, come disposto dal comma 2.

Rileva che l'articolo 3, al comma 1, dispone la destinazione di una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione della parità retributiva tra i sessi. Il comma 2 estende alle aziende che occupano almeno quindici dipendenti l'obbligo di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione, già previsto dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità, e prevede la predisposizione di un piano di azioni specifiche da parte dei datori di lavoro ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1. Alle imprese che, sulla base del piano di azione, hanno promosso misure di equiparazione retributiva tra i sessi è riconosciuto, sulla base del comma 6, uno specifico credito di imposta.

L'articolo 4 prevede l'applicazione di una detrazione forfetaria dall'imposta sui redditi per le lavoratrici che risiedono nei territori con minore capacità fiscale per abitante e, alle lavoratrici alla prima occupazione, di una diversa modulazione della tassazione per scaglioni sui redditi da lavoro. L'articolo 5 prevede l'erogazione di specifici contributi alle donne che avviano attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.

Passa all'articolo 6, comma 1, che, alla lettera *a*), introduce il diritto del padre lavoratore di optare tra il congedo obbligatorio di paternità e l'estensione del congedo facoltativo per una durata massima di quindici giorni e, alla lettera *b*), aumenta sia l'ammontare della indennità sia la durata del congedo parentale. Il comma 2 introduce l'istituto del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, della durata di dieci giorni, da fruire entro il quinto mese successivo alla nascita del figlio. Infine, il comma 3 prevede, per il padre lavoratore dipendente, la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Osserva che il Capo II reca disposizioni per favorire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. A tale riguardo, infatti, l'articolo 7, modificando la legge n. 81 del 2017, in materia di lavoro agile, estende a cinque anni dopo il parto il periodo in relazione al quale le richieste delle lavoratrici madri di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile sono da considerarsi prioritarie e dispone finanziamenti per la promozione del lavoro agile fem-

minile, con particolare riguardo alle lavoratrici che svolgono funzioni di cura familiare.

L'articolo 8 introduce, in via sperimentale, la possibilità di accedere a regimi di lavoro agevolato temporaneo, a tempo parziale, a termine, agile o ripartito, collegato a specifiche esigenze familiari delle madri lavoratrici, rinviandone la disciplina alla contrattazione collettiva e aziendale. I periodi di lavoro agevolato temporaneo sono coperti dalla contribuzione figurativa e, in relazione agli stessi, il datore di lavoro usufruisce dell'esonero dal versamento dei contributi a carico suo e della lavoratrice.

L'articolo 9 introduce, infine, disposizioni per permettere alle lavoratrici madri l'accesso anticipato al pensionamento.

Passa al Capo III, che reca disposizioni volte al sostegno della maternità e della rete dei servizi per l'infanzia. In particolare, l'articolo 10 introduce misure per il potenziamento e la riqualificazione delle strutture pubbliche destinate agli asili nido e alle scuole dell'infanzia nonché per promuovere l'avvio, da parte di soggetti privati, di attività di asilo nido, di *baby parking*, di ludoteca e di scuole dell'infanzia parificate. L'articolo 11 prevede detrazioni fiscali per gli imprenditori che organizzano asili nido aziendali e il rifinanziamento del cosiddetto « *voucher baby sitter* ».

Infine, al Capo IV, l'articolo 12 prevede l'istituzione di un organismo di valutazione delle politiche in materia di lavoro femminile e, al Capo V, l'articolo 13 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge.

Passa, infine, a illustrare la proposta di legge C. 1732, a prima firma Vizzini, che consta di cinque articoli. L'articolo 1 estende alle aziende che occupano almeno venti dipendenti l'obbligo di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione, già previsto dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità, e prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un portale *internet* pubblico contenente i dati occupazionali e salariali aggregati di ogni azienda che ha redatto il rapporto, suddivisi per sesso. L'articolo 2 dispone l'aumento del numero dei mandati dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa in cui è necessario il rispetto dei criteri di riparto di genere previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Ricordo che sul punto è intervenuta anche la legge di bilancio 2020, modificando la disciplina previgente.

L'articolo 3 introduce in via sperimentale l'esonero, della durata di dodici mesi, dal versamento dei contributi previdenziali per il datore di lavoro che assuma donne con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La durata dello sgravio è raddoppiata se il datore di lavoro assume, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, donne che hanno avuto figli nei dieci anni precedenti e che sono in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

L'articolo 4, comma 1, prevede, in via sperimentale, la detraibilità delle spese sostenute per asili nido e servizi di *baby sitting*, nonché di quelle sostenute, entro trentasei mesi dalla nascita del figlio, per l'acquisto di beni di prima necessità per l'infanzia. Inoltre, ai commi da 2 a 5, la norma introduce, sempre in via sperimentale, un'imposta sostitutiva sui redditi da lavoro per tutte le madri che riprendono l'attività lavorativa rinunciando alla fruizione del congedo parentale. L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria della proposta di legge.

Si riserva, in conclusione, di formulare, a seguito degli opportuni contatti con tutti i gruppi, eventuali proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'*iter*, anche in una fase successiva all'avvio del previsto ciclo di audizioni informali, al fine di agevolare il rispetto dei tempi fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, nell'ambito del programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di marzo, e di assicurare il rispetto delle prerogative, in particolare, dei gruppi di opposizione, nella cui quota di argomenti rientra la proposta di legge C. 1675 Gelmini.

Andrea GIACCONE, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
C. 503 Rizzetto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge C. 503 Rizzetto, la quale dispone l'abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

Avverte che tale proposta di legge risulta inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020.

Invita quindi i relatori, onorevoli Rizzetto e Tripiedi, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, rileva che la legge n. 252 del 1974, conosciuta come « legge Mosca », ha introdotto regole speciali per consentire di regolarizzare, ai fini pensionistici e assicurativi, i periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla sua entrata in vigore, prestati alle dipendenze dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. La legge, a quanto risulta dalla relazione illustrativa, è stata talora utilizzata in modo improprio, permettendo, cioè, di valorizzare a fini pensionistici periodi ai quali non corrispondeva alcuna attività lavorativa, consentendone per giunta il riscatto con modalità agevolate. L'applicazione di tale legge, più volte prorogata, ha generato un significativo contenzioso, che, tra l'altro, ha evidenziato il notevole costo per l'INPS dei trattamenti liquidati.

Poiché i periodi riscattabili sulla base della cosiddetta « legge Mosca » sono quelli antecedenti al marzo 1980, si è nel tempo considerevolmente ridotta la platea dei potenziali beneficiari. Ciò nonostante, si ritiene inopportuno che disposizioni, che hanno privilegiato, ingiustamente e in assenza di un fondamento costituzionale, una ristretta cerchia di lavoratori, rimangano, anche solo formalmente, in vigore.

La proposta di legge, pertanto, consta di un unico articolo, che dispone l'abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252.

Ritiene che la cosiddetta « legge Mosca », pur essendo stata introdotta nell'ordinamento con finalità che possono essere in astratto non prive di fondamento, ha finito per essere utilizzata in modo distorto, evidenziando la mancata correttezza delle premesse su cui si fonda. Infatti, il testo assicura vantaggi a particolari categorie di persone e l'abuso che ne è stato fatto ha provocato ingenti oneri a carico dell'INPS, come dimostrato dalle indagini penali condotte dalle procure di Grosseto e Gorizia. La sua abrogazione, a suo avviso, costituirebbe pertanto un bel segnale della volontà di espungere dall'ordinamento norme di privilegio che, pur non avendo più applicazione, rimangono a testimonianza di un clima che non deve più tornare. La proposta, inoltre, è priva di qualsiasi intendimento punitivo, non prevedendo norme volte al recupero delle somme indebitamente percepite, così come invece avrebbero voluto prevedere i colleghi appartenenti al Movimento 5 Stelle con i quali, nella scorsa legislatura, aveva firmato una proposta di legge di contenuto analogo a quella oggi in discussione (C. 2885). Si augura, quindi, che, al termine di un breve ciclo di audizioni, la Commissione sia in possesso di tutti gli elementi utili per giungere all'approvazione del testo, che elimina dall'ordinamento una legge che nel passato è stata causa di sperequazioni.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Renata POLVERINI (FI) ritiene che, a differenza di quanto sostenuto dal relatore, onorevole Rizzetto, la cosiddetta « legge Mosca » abbia pieno fondamento nei principi costituzionali, che prevedono il riconoscimento e la tutela dell'attività politica e dell'attività sindacale, in quanto al servizio dei cittadini. Il fatto che se ne sia abusato non ne giustifica l'abrogazione, dal momento che, sulla base di un tale criterio, dovrebbero essere abrogate tutte le leggi che, nel tempo, si sono prestate ad un'applicazione contraria alle loro finalità, prima fra tutti la legge che ha introdotto il Reddito di cittadinanza, il cui abuso è certificato dagli ultimi fatti di cronaca. La « legge Mosca », a cui lei, da capo di un sindacato, non ha mai fatto ricorso, è una legge giusta e rispondente ai principi costituzionali, che promuovono e tutelano l'attività di rappresentanza politica e sindacale.

Antonio VISCOMI (PD) esprime il suo profondo disagio per le espressioni utilizzate dal relatore, onorevole Rizzetto, che, illustrando il contenuto della proposta di legge, ha dichiarato di ritenere « inopportuno che disposizioni, che hanno privilegiato, ingiustamente e in assenza di un fondamento costituzionale, una ristretta cerchia di lavoratori, rimangano, anche solo formalmente, in vigore ». È, infatti, la Costituzione che riconosce e tutela l'attività politica e sindacale, che rappresenta e difende gli interessi dei cittadini e dei lavoratori. Quello del relatore è un giudizio di valore non condivisibile, riguardando una tipologia di attività con caratteristiche peculiari, non assimilabili a quelle generali, e che, per questo, non può essere penalizzata o giudicata negativamente.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, osserva, in via preliminare, che il suo ruolo di relatore non implica la condivisione delle finalità della proposta di legge, essendo questa inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota di argomenti riservata alle opposizioni.

Tuttavia, poiché è necessario consentire che le opposizioni possano portare avanti le loro battaglie politiche, preannuncia il suo impegno di relatore perché la Commissione proceda nell'esame del provvedimento, se del caso con lo svolgimento di audizioni specifiche, anche al fine di evitare che si esprimano giudizi affrettati o superficiali. Ovviamente, su tale tema, ciascuna forza politica potrà esprimere le proprie posizioni, così come avviene nella normale dialettica politica, ai fini del raggiungimento, ove possibile, della necessaria sintesi.

Renata POLVERINI (FI) ritiene di potere esprimere liberamente il suo pensiero, tanto più alla luce della sua esperienza politica e sindacale. Ritiene altresì che battaglie fondate sul qualunquismo e su semplificazioni superficiali facciano il male del Paese, minandone i principi democratici.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, desidera precisare che, pur essendo la proposta di legge in discussione firmata da un collega dell'opposizione, è per lui doveroso, in quanto relatore appartenente alla maggioranza, adoperarsi per garantire il rispetto del diritto delle minoranze di impegnare la Commissione nell'esame delle proprie proposte.

Debora SERRACCHIANI (PD) precisa che nessuno vuol mettere in discussione il diritto delle minoranze di proporre i temi che reputino meritevoli di discussione. Tuttavia, anche a nome del gruppo Partito Democratico, esprime forti riserve sul contenuto della proposta di legge C. 503, senza volere coinvolgere nel giudizio i colleghi di altri gruppi di maggioranza. Auspica, pertanto, che la maggioranza tutta approfondisca la questione, allo scopo di trovare una linea comune per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, dichiarandosi allibito dalle argomentazioni utilizzate dai colleghi, ritiene che proprio la Costituzione, sancendo il principio di eguaglianza, escluda che a politici e sindacalisti si possano applicare normative di favore, motivate esclusivamente dalla tipologia dell'attività prestata. Pur capendo che l'esame della sua proposta di legge non sarà facile, ritiene che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, esercitando con correttezza i rispettivi ruoli. Auspica che, alla fine del percorso, sia eliminata dall'ordinamento una legge sbagliata che, fino a che sarà in vigore, potrà sempre essere invocata dai possibili interessati.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) invita i colleghi a inquadrare storicamente la « legge Mosca », la quale, pur essendo ancora in vigore, non può essere più applicata. Quella in corso è, pertanto, una discussione accademica su un tema preso a pretesto per intestarsi una battaglia ideologica. Pur considerando partiti e sindacati come gli architravi della società italiana, ritiene che ognuno sia libero di avere, sull'argomento e sul periodo storico da cui nasce la « legge Mosca », le opinioni che vuole, manifestandole e portandole avanti secondo le regole della vita democratica.

Virginio CAPARVI (LEGA) sottolinea che la discussione di oggi è l'ennesimo esempio delle divisioni della maggioranza, che, nell'impossibilità di trovare un accordo su qualsiasi tema di qualche rilievo, dalla prescrizione alle concessioni autostradali, sceglie la strada del rinvio pur di non certificare la propria spaccatura e rimanere attaccata alle poltrone. Si augura che il sistema dell'eterna dilazione non sia adottato anche in Commissione, chiamata a esprimersi su temi di rilevante spessore.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, ritiene inaccettabili le parole del collega Caparvi, che parla di attaccamento alle poltrone quando, invece, si discute di temi importanti e anche divisivi. In ogni caso, non si sente toccato dalle insinuazioni di attaccamento al potere, dal momento che proviene dal mondo del lavoro e lì tornerà al termine della sua esperienza politica. Ribadisce, infine, che, a prescindere dal contenuto della proposta di legge in discussione, si impegnerà perché sia rispettato il diritto dell'opposizione di discutere le proprie iniziative legislative.

Carla CANTONE (PD), rifacendosi alla sua lunga esperienza di sindacalista, ritiene che le opinioni di coloro che ritengono un disvalore l'attività di rappresentanza, politica e sindacale, derivino da una scarsa conoscenza della storia del Paese. Conviene con il collega Rizzetto che la « legge Mosca » è stata utilizzata a volte con finalità distorte, ma ritiene che si debba colpire chi ne ha abusato, senza coinvolgere l'impianto della legge e le motivazioni che hanno portato alla sua approvazione. Più utile, a suo avviso, sarebbe la promozione di un'apposita indagine conoscitiva per accertare l'estensione e la profondità degli abusi di coloro che ne hanno approfittato, che non hanno distinzioni politiche, provenendo anche dalla destra.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, invita la collega Cantone a non introdurre nel discorso giudizi politici che nulla hanno a che fare con il tema in discussione.

Carla CANTONE (PD) puntualizza di avere voluto dimostrare che nessuna parte politica può dirsi esente dalla colpa di avere fatto ricorso surrettiziamente alle disposizioni della « legge Mosca » per permettere ad alcuni suoi esponenti di raggiungere e, in taluni casi, incrementare i requisiti contributivi per accedere al pensionamento. Si tratta di casi lontani nel tempo e i potenziali beneficiari delle disposizioni sono da tempo scomparsi. Per questo, ritiene che mantenere in vigore la legge non comporti il pericolo di ulteriori abusi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, poiché vi sono ancora diversi colleghi

iscritti a parlare e dato che i lavori dell'Assemblea inizieranno a breve, la seduta per l'espressione del parere di competenza sul disegno di legge n. 2325 Governo, prevista al termine della seduta in corso, dovrà essere rinviata al pomeriggio della giornata odierna, prima della ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), pur condividendo l'esigenza di conoscere il passato, ritiene che si debba avere il coraggio di eliminare quanto si è dimostrato sbagliato, in particolare la cosiddetta « legge Mosca », che ha permesso sperequazioni e abusi in favore di pochi privilegiati. Si unisce, quindi, alle critiche alla maggioranza, incapace di trovare un accordo anche su questo tema, e assicura che la sua parte politica ha ben chiaro che cosa è necessario fare per il bene del Paese, senza condizionamenti di ideologie vecchie di cinquanta anni.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, ritiene che non sia conforme alla Costituzione avere permesso a chi non ha lavorato di accedere al pensionamento. Altrimenti, sarebbe assai più urgente ed equo introdurre al più presto una specifica previsione normativa, una sorta di « legge Mosca 2.0 », che permetta oggi l'accesso al pensionamento a coloro che non raggiungono i requisiti di anzianità contributiva a causa del mancato o insufficiente versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Infine, si dichiara ancora una volta stupito delle reazioni dei colleghi, che si sarebbe aspettato se la sua proposta di legge avesse recato disposizioni con valore retroattivo, ma che non sono giustificate dal valore puramente simbolico dell'abrogazione della « legge Mosca ».

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Andrea GIACCONE, *presidente,* avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, rinviato nella seduta di ieri.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Soverini, che nella seduta di ieri ha svolto la relazione introduttiva, a illustrare la sua proposta di parere.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato).*

Donatella LEGNAIOLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore, in quanto il provvedimento, benché rechi numerose disposizioni riguardanti proroghe in settori di competenza della Commissione, risulta totalmente privo di misure volte alla promozione dell'occupazione. Auspica, pertanto, il sostegno di tutte le parti politiche alla proposta emendativa presentata dal suo gruppo presso le Commissioni riunite I e V, volta a prorogare l'applicabilità delle disposizioni in materia di contratti di espansione.

Paolo ZANGRILLO (FI), richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri, preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere del relatore su un provvedimento privo dei requisiti di necessità e urgenza, richiesti dalla Costituzione perché si dia legittimo ricorso allo strumento del decreto-legge, e avente un contenuto assolutamente disomogeneo, in contraddizione con le pronunce della Corte costituzionale, che più volte ha richiamato l'Esecutivo all'emanazione di provvedimenti di urgenza dal contenuto omogeneo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato).*

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (C. 2325 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

considerato che l'articolo 1 reca proroghe di termini per assunzioni nella pubblica amministrazione;

condivisa la finalità del comma 1 del medesimo articolo 1, di contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego e di superare la procedura di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato, prevedendo la proroga del termine per le stabilizzazioni previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

considerato che il comma 6 proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui concludere i processi di riorganizzazione e a partire dal quale applicare le modalità di reclutamento del personale dirigente di prima fascia previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

preso atto, al comma 7, della disapplicazione, fino al 31 dicembre 2020, della disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, e del rinvio a un successivo regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, per l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali;

osservato che, all'articolo 4, il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, dispone la proroga di un anno del termine per procedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

considerate le proroghe dei termini di assunzioni nei settori della sanità, dell'istruzione e della ricerca, recate, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6, nonché quelle nei settori dei beni e delle attività culturali e del turismo, della giustizia e della difesa, disposte, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9;

considerato, all'articolo 11, comma 1, il finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.;

apprezzata, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 11, la previsione, per il 2019, di modalità di calcolo dell'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria più favorevoli per i lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto;

considerato, al comma 4 dell'articolo 15, l'aumento da dodici a diciannove mesi del periodo di fruizione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, erogata ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, siano impossibilitati a o penalizzati nel prestare attività lavorativa;

osservato che l'articolo 17 reca la disciplina delle assunzioni delle province e delle città metropolitane, a integrazione di quella riguardante le regioni a statuto ordinario e i comuni introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;

apprezzata, all'articolo 36, l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici, volta a contrastare l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, che si affianca alla banca dati per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione;

preso atto che l'articolo 43, comma 3, dispone l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di 133 milioni di euro per l'anno 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 106

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 114

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica C. 1806, approvato dal Senato, e C. 600 Mandelli *(Discussione e approvazione)* 108

ALLEGATO 2 (Ordine del giorno) 115

INTERROGAZIONI:

5-02535 Spena: Effetti del ridimensionamento dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Gallicano di Roma 112

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 117

5-03184 Magi e 5-03185 Sportiello: Esclusione dei preservativi dall'obbligo di autorizzazione ai fini pubblicitari 112

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 119

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Doriana SARLI (M5S) pone in evidenza l'importanza di assicurare un finanziamento adeguato per le attività di ricerca sui cosiddetti approcci alternativi alle procedure sugli animali a fini scientifici, precisando che sarebbe auspicabile l'utilizzo di modalità sostitutive, più che alternative, che escludano del tutto l'impiego di animali. Rileva che per raggiungere risultati concreti occorrono investimenti significativi e che appare opportuno affiancare agli Istituti zooprofilattici altre strutture di ricerca, a partire dal Consiglio nazionale delle ricerche. Nel dichiararsi consapevole

che il tema divide il mondo della ricerca, invita a tenere nella dovuta considerazione quella parte consistente di opinione pubblica che tutela i diritti degli animali. Nel segnalare che la proroga contenuta nei provvedimenti in esame riguarda la ricerca sulle sostanze d'abuso e gli xenotrapianti, si dichiara scettica sulla necessità di portare avanti ulteriori sperimentazioni in tale ambito, anche alla luce del fatto che i danni che tali sostanze possono causare alla salute umana sono ampiamente noti e, nonostante ciò, il loro impiego continua a essere assai diffuso. Quanto ai trapianti, ricorda le gravi problematiche relative ai fenomeni di rigetto e alla diffusione delle malattie infettive. Nel ribadire l'opportunità di tenere in considerazione le opinioni di coloro che sono sensibili alla tutela degli animali, invita a inserire nel parere un'osservazione volta ad incrementare i finanziamenti per promuovere metodologie alternative di ricerca.

Elena CARNEVALI (PD) segnala preliminarmente che la relazione illustrativa contiene un riferimento ad una proroga biennale rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni più restrittive relative alla ricerca scientifica con animali, mentre l'articolato prevede un differimento per un solo anno, interrogandosi sulle ragioni di tale difformità. Nel ricordare che tale proroga serve anche a scongiurare ulteriori sviluppi rispetto alla procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea, si riserva di valutare l'opportunità di proporre correzioni in sede emendativa.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, rispetto ai titoli di specializzazione per operare nelle reti delle cure palliative, segnala l'esigenza di garantire un'uniformità dei requisiti valida tutto il territorio nazionale, a tutela dei pazienti.

Ricorda, infine, che la proroga relativa all'iscrizione agli elenchi speciali recata dall'articolo 5, comma 5, si è resa necessaria anche per dare una risposta ad alcune difficoltà tecniche che si sono verificate, auspicando che in futuro possa esserci una maggiore fluidità nelle procedure.

Vito DE FILIPPO (IV) manifesta disponibilità ad inserire nel parere un'osservazione relativa al finanziamento della ricerca per procedure alternative a quelle attualmente utilizzate nella ricerca scientifica con animali, ricordando tuttavia che nei confronti dell'Italia è stata avviata una procedura d'infrazione in relazione al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'auspicare un approfondimento su questi temi, in una fase successiva, alla luce del dibattito in corso all'interno del mondo scientifico, dal quale emergono posizioni differenti, ritiene doveroso sottolineare che gli Istituti zooprofilattici di riferimento svolgono il loro compito in stretta collaborazione con l'Istituto superiore di sanità ed altri centri di ricerca.

Ricorda, inoltre, che le relazioni elaborate sull'argomento hanno evidenziato il fatto che i metodi alternativi hanno dato finora risultati deludenti e che una normativa più stringente di quella europea pone in una condizione di difficoltà la ricerca italiana.

Doriana SARLI (M5S) ribadisce che la previsione di una proroga di un solo anno per l'entrata in vigore delle disposizioni più stringenti in materia di sperimentazione animale non costituisce una sorta di refuso del testo in esame ma è il frutto della pressione esercitata sul Governo da alcuni soggetti che hanno a cuore il benessere degli animali. Osserva, poi, che la procedura di infrazione è ancora in una fase preliminare, anche in ragione del fatto che in ambito europeo si sta rafforzando l'ipotesi di una revisione della disciplina introdotta nel 2010.

Fa presente che, in ogni caso, l'introduzione di regole più stringenti non avrebbe effetti sul finanziamento dei progetti già in essere. Si dichiara disponibile ad un confronto più ampio sulla tematica

della sperimentazione, ponendo in evidenza che una parte importante della popolazione italiana manifesta una crescente attenzione verso i diritti degli animali, che a suo avviso non può essere trascurata.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nel ricordare che l'esame del provvedimento si riferisce all'articolato dello stesso, a prescindere da eventuali incongruenze rispetto alla relazione illustrativa, sospende brevemente la seduta per consentire alla relatrice di valutare il recepimento, nel parere che la Commissione si appresta a votare, delle proposte avanzate nel corso della discussione appena svolta.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.30.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione che recepisce quanto proposto dalla collega Sarli in materia di incremento del finanziamento di metodi alternativi per la ricerca scientifica rispetto a quella che prevede l'utilizzo di animali *(vedi allegato 1)*. In relazione a quanto segnalato dalla collega Carnevali per quanto concerne l'articolo 5, comma 4, ricorda che tale disposizione contiene solo una proroga di un termine, senza indicare specifici requisiti del decreto che dovrà essere adottato dal Ministro della salute.

Pertanto, il tema sollevato dalla deputata Carnevali potrà essere oggetto di uno specifico ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 9.45.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvato dal Senato, e C. 600 Mandelli.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE (M5S), *presidente,* avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, nella seduta odierna la deputata Lapia è sostituita dal deputato Lovecchio.

Ricorda, poi, che la XII Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, adottata come testo base, e la proposta di legge C. 600 Mandelli, ad essa abbinata. Ricorda, altresì, che non sono state apportate modifiche al testo del provvedimento trasmesso dal Senato.

È stato quindi richiesto, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Rosa MENGA (M5S), *relatrice,* ricorda di avere svolto la relazione sul provvedimento in oggetto, in sede referente, nella seduta della Commissione del 27 giugno 2019 e di avere successivamente proposto l'adozione della proposta di legge approvata dal Senato come testo base per il seguito dell'esame. Quest'ultimo, non mo-

dificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri. Sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V e VII; la Commissione parlamentare per le questioni regionali si è rimessa al parere favorevole già espresso nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato.

Sono state, quindi, avviate le procedure per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Ricorda che hanno manifestato l'assenso al trasferimento alla sede legislativa i rappresentanti di tutti i gruppi in Commissione.

Si tratta di un provvedimento di indubbia rilevanza, considerato che allo stato attuale non esiste una normativa specifica in materia e le uniche norme di riferimento, concernenti il rilascio di cadaveri a scopo di studio, derivano un regio decreto del 1933 cui fa rinvio il Regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Tali norme sono da ritenersi oramai superate, come ha sottolineato il Comitato nazionale per la bioetica in un parere espresso nel 2013, con il quale ha sottolineato che la donazione del corpo *post mortem* deve ispirarsi a un principio di solidarietà che presuppone una libera e consapevole decisione.

Entrando nel merito del provvedimento, ricorda che la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, che ha ampiamente illustrato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di dieci articoli. L'articolo 1, nel definire l'oggetto della proposta, fa riferimento a disposizioni in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso, secondo le modalità ivi stabilite. L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo *post mortem*, nel rispetto di una libera e consapevole scelta.

L'articolo 3, riguardante le forme in cui deve essere manifestato il consenso, dispone che la dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem* del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017, sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Al riguardo, fa presente che nel frattempo è intervenuto il decreto del Ministro della salute n. 168 del 10 dicembre 2019, istitutivo della banca dati nazionale per le DAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020.

L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'elenco nazionale dei centri di riferimento. L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. L'articolo 7 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative a un regolamento governativo mentre gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al richiamato regio decreto n. 1592 del 1933).

Fa presente, infine, che la proposta di legge C. 600, di iniziativa del deputato Mandelli, che è stata abbinata nel corso dell'esame in sede referente, reca un contenuto molto simile a quello della proposta di legge approvata dal Senato, appena illustrata, pur essendo meno articolata e completa rispetto a quest'ultima.

Per le ragioni esposte, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA si associa con convinzione alle considerazioni svolte dalla relatrice, segnalando che le norme che vengono introdotte con il provvedimento in discussione potranno

contribuire a ridurre l'utilizzo di animali per la ricerca scientifica.

Giuditta PINI (PD), nel ricordare che con il passaggio alla sede legislativa la Commissione si appresta a concludere un percorso avviato nelle passate legislature, approvando senza modifiche il testo licenziato dal Senato, si augura che l'altro ramo del Parlamento possa mostrare analoga sensibilità, portando a compimento i provvedimenti approvati dalla Camera in materia sanitaria, relativi al riconoscimento della cefalea come malattia sociale, alla sanità trasparente e all'utilizzo dei defibrillatori. Al riguardo, segnala che il ritardo nell'elezione di un nuovo presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato non dovrebbe incidere sulla capacità di tale organo di svolgere le proprie funzioni. Auspica, pertanto, che la Commissione Affari sociali nel suo complesso si faccia promotrice di una sollecitazione in tal senso.

Arianna LAZZARINI (LEGA), nel condividere in linea generale le considerazioni svolte dalla collega Pini, segnala che nella seduta di ieri l'*iter* del provvedimento sulla cefalea si è concluso presso la 12ª Commissione del Senato. Invita, quindi, i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, a partire da quelli di maggioranza, a sollecitare i componenti degli stessi gruppi presso l'altro ramo del Parlamento affinché sia portato il termine a termine l'*iter* dei provvedimenti che hanno come finalità quella della tutela di interessi condivisi a livello generale.

Fabiola BOLOGNA (M5S) reputa assai rilevante il contenuto del provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare, da lungo tempo atteso, che incontra il plauso della classe medica del Paese. Nel ringraziare tutti membri della Commissione per il conseguimento di un obiettivo largamente condiviso, evidenzia che l'utilizzo del corpo *post mortem* può contribuire a ridurre l'impiego degli animali nella ricerca scientifica.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), riallacciandosi agli interventi che l'hanno preceduta, manifesta apprezzamento per l'approccio condiviso adottato dalla Commissione, che ha consentito di portare a compimento, con serietà e in maniera dignitosa, un provvedimento che rende un servizio a tutti cittadini italiani e alla scienza. Si augura che tale clima possa essere replicato anche in relazione ad altri temi a tutela delle persone in condizione di fragilità.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Pone, quindi, in votazione la proposta della relatrice, formulata a conclusione del suo intervento, di adottare come testo base la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì 21 gennaio 2020, tutti i gruppi hanno convenuto di non presentare emendamenti. Pertanto, non verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti e si passerà direttamente alla votazione dei singoli articoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno. Al riguardo, comunica che è stato presentato l'ordine del giorno 0/1806/XII/1 da parte della deputata Carnevali *(vedi allegato 2)*.

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare l'ex sottosegretario Bartolazzi e gli

attuali rappresentanti del Governo per la disponibilità manifestata verso un tema da lei sollevato, insieme alla collega Boldi, illustra il proprio ordine del giorno, con il quale si vuole evitare che la proposta di legge in via di approvazione incida negativamente sull'operato di alcuni centri di ricerca di eccellenza quali quelli relativi allo studio delle patologie del cervello. Ricorda che su questo punto in sede referente erano stati presentati alcuni emendamenti, poi ritirati per non compromettere una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento. Si augura, pertanto, che il Governo possa attivarsi per scongiurare ricadute negative su un'attività di ricerca che vede l'Italia all'avanguardia.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA accoglie l'ordine del giorno Carnevali 0/1806/XII/1.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo in dichiarazione di voto finale, ritiene doveroso ricordare preliminarmente l'impegno profuso nella passata legislatura dai colleghi Gero Grassi e Margherita Miotto i quali hanno consentito di definire un testo che coincide in maniera sostanziale con quello adottato dal Senato nella presente legislatura e che la Commissione si accinge ad approvare definitivamente in sede legislativa. Nel ritenere, in proposito, che i tempi di approvazione siano stati troppo lunghi, ricorda che le norme che vengono introdotte consentiranno di svolgere in maniera appropriata l'attività di formazione pratica in campo medico. Sottolinea, in particolare, l'importanza dell'articolo 2, in quanto una corretta informazione è condizione necessaria al fine di poter esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem*. Segnala, quindi, che il recente perfezionamento della banca dati sulle disposizioni anticipate di trattamento costituisce uno strumento fondamentale anche per le finalità del provvedimento in discussione.

Ribadisce alcune perplessità in relazione alla eccessiva rigidità delle disposizioni recate dall'articolo 4 in materia di centri di riferimento, ricordando che la scelta di approvare senza modifiche il testo licenziato dal Senato è stata determinata dalla volontà di agire in maniera responsabile, al fine di chiudere il più rapidamente possibile un lungo percorso legislativo.

Nell'augurarsi che anche presso l'altro ramo del parlamento venga seguita una logica analoga in relazione ad altri provvedimenti approvati dalla Camera, dichiara il voto convintamente favorevole del Partito democratico sul testo in esame.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, motivato dal fatto che il provvedimento in esame consente di compiere passi in avanti nell'ambito della ricerca scientifica. Nel ricordare che la collega Boldi aveva presentato un emendamento per tutelare alcuni ambiti di ricerca quali quelli relativi alle patologie del cervello, segnala che la scelta di rinunciare a tale proposta di modifica è stata determinata dalla volontà di velocizzare i tempi di esame e, pertanto, valuta favorevolmente l'ordine del giorno accolto dal Governo.

Marcello GEMMATO (FDI) valuta positivamente l'operato della Commissione Affari sociali, che dimostra come la politica sia in grado di unirsi quando è in gioco il bene comune.

Nel manifestare apprezzamento per il complesso dell'articolato, pone in particolare evidenza l'articolo 2 in quanto appare essenziale un'informazione rivolta ai cittadini in grado di promuovere il consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem*, al fine di favorire la ricerca scientifica.

Vito DE FILIPPO (IV) esprime, a nome del proprio gruppo, soddisfazione per l'approvazione di una legge che costituisce un ulteriore tassello della recente legislazione a favore della ricerca scientifica.

Roberto BAGNASCO (FI), nel dichiarare la piena e convinta adesione del gruppo di Forza Italia alle finalità del provvedimento in oggetto, sottolinea l'importanza della promozione della messa a

disposizione del proprio corpo ai fini di studio formazione ricerca in quanto non è facile essere preparati a un simile atto di generosità.

Rosa MENGA (M5S), *relatrice*, ringrazia tutti coloro che hanno dato il loro apporto per concludere in maniera sollecita un tema già affrontato nelle passate legislature, dimostrando come un esame approfondito non vada necessariamente a scapito della celerità, associandosi quindi all'auspicio che tale approccio possa essere seguito anche dall'altro ramo del Parlamento.

In relazione a un tema emerso nel corso dell'esame in consultiva appena concluso sul decreto « proroga termini », ricorda che il testo in discussione, oltre che per le finalità di studio e formazione, prevede l'utilizzo del corpo umano anche per la ricerca scientifica, ciò che può comportare una riduzione della sperimentazione animale.

Nell'esprimere soddisfazione per il recente perfezionamento della banca dati sulle disposizioni anticipate di trattamento, che costituisce uno strumento essenziale per la piena attuazione della normativa che si sta per introdurre, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, indìce la votazione nominale finale sulla proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato.

La Commissione, con votazione nominale, approva la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato. Risulta pertanto assorbita la proposta di legge C. 600 Mandelli.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo SILERI.

La seduta comincia alle 10.40.

5-02535 Spena: Effetti del ridimensionamento dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Gallicano di Roma.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Maria SPENA (FI), replicando, manifesta apprezzamento, in particolare, per la parte conclusiva della risposta del rappresentante del Governo, che fornisce rassicurazioni rispetto alla volontà di non pregiudicare la funzione di assistenza e cura garantita dall'Istituto nazionale tumori Regina Elena e dall'Istituto San Gallicano di Roma. Ribadisce, infatti, che si tratta di due centri di eccellenza e segnala che la propria interrogazione trae origine dalle preoccupazioni espresse dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che operano presso tali Istituti. Manifesta il timore che un indebolimento di tali strutture possa comportare una migrazione sanitaria verso altre regioni o il ricorso a strutture private per coloro che se lo possono permettere. Nel sottolineare la necessità di un rilancio della sanità pubblica, si augura che possano essere superate le difficoltà legate alle attuali gravi carenze di personale.

5-03184 Magi e 5-03185 Sportiello: Esclusione dei preservativi dall'obbligo di autorizzazione ai fini pubblicitari.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo vertendo sullo stesso argomento ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), replicando, evidenzia con favore il fatto che la risposta riconosca l'importanza di agevolare la comunicazione per promuovere l'utilizzo di profilattici al fine di prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, pur nel rispetto della normativa vigente. Sottolinea, infatti, come rispetto al passato vi sia un calo di attenzione su tali patologie, in particolare per quanto riguarda i giovani, e che, pertanto, è essenziale promuovere l'utilizzo del profilattico come il più valido strumento di prevenzione. Nel ricordare che un'interpretazione troppo restrittiva della normativa sui dispositivi medici appare priva di fondamento in quanto i profilattici non comportano alcun rischio per la salute, reputa importante la posizione di apertura che emerge dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che testimonia l'impegno a contrastare le infezioni sessualmente trasmissibili. Nel ricordare la crescita esponenziale di tali patologie in anni recenti, testimoniata dal dato di oltre 30.000 persone affette da sifilide nell'Unione europea, segnala che i preservativi rappresentano il principale strumento di prevenzione. Ritiene che la rimozione degli ostacoli alla comunicazione relativa all'utilizzo di tali prodotti possa aiutare al conseguimento di una maggiore consapevolezza, in particolare per quanto concerne i giovani che attualmente rappresentano la categoria a più alto rischio per infezioni come l'HIV. Nel ringraziare per la risposta, osserva che tale approccio può aiutare l'azione di prevenzione condotta dal Ministero della salute rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2325 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica »;

considerato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, al fine di garantirne la funzionalità;

preso atto, in particolare, delle proroghe in materia sanitaria contenute nell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, concernenti le quote premiali per le regioni virtuose, le assunzioni da parte dell'Aifa, la decorrenza di alcuni divieti e condizioni inerenti alla sperimentazione animale, l'idoneità dei medici operanti nelle reti delle cure palliative nonché l'iscrizione agli elenchi speciali delle professioni sanitarie;

considerato altresì il contenuto delle disposizioni recate dall'articolo 25 riguardanti, rispettivamente, il finanziamento dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici, l'incremento delle risorse dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e la stabilizzazione dei ricercatori precari presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS);

espresse perplessità in merito all'insufficienza delle risorse previste dalla richiamata disposizione di cui all'articolo 25 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 25, comma 2, del provvedimento in oggetto, disposizioni volte a favorire, anche attraverso la destinazione di ulteriori risorse finanziarie, l'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici.

ALLEGATO 2

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvato dal Senato, e C. 600 Mandelli.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è divenuta, in Italia, poco frequente, come già segnalato dal Comitato nazionale per la bioetica (CNB) nel parere « Donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e ricerca » del 2013;

il provvedimento in esame ha la finalità di consentire ai soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso di disporre del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* per studio, formazione e ricerca scientifica; l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* deve essere informato a princìpi di solidarietà e di proporzionalità;

attualmente le malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale sono quelle che hanno l'impatto più importante in termini numerici e costituiscono un crescente carico economico per i sistemi sanitari, per i soggetti che ne sono colpiti e per le loro famiglie;

le malattie neurologiche costituiscono oggi la vera sfida della nostra società, anche in considerazione dei cambiamenti demografici e dell'aumento delle cronicità; purtroppo per molte di esse – come ad esempio la sclerosi multipla, l'Alzheimer e la sclerosi laterale amiotrofica – è ancora sconosciuta l'eziologia;

l'Alzheimer è una vera e propria « epidemia » sanitaria e sociale, con oltre 600.000 pazienti, destinati rapidamente ad aumentare, con un impatto crescente sul sistema sociale ed economico del nostro Paese;

lo studio della malattia di Alzheimer, come delle altre gravi malattie neurologiche menzionate, non può prescindere dalla ricerca scientifica sul cervello e sul tessuto nervoso in generale, tessuti caratterizzati da un alto grado di deperibilità *post mortem*;

il provvedimento all'esame consente la donazione volontaria anche del cervello e del tessuto nervoso nel *post mortem* per finalità didattiche e scientifiche;

al fine di poter eseguire studi scientifici di rilevanza clinica e biologica risulta però essenziale poter disporre degli organi e tessuti nervosi nel minor tempo possibile dall'accertamento della morte;

la legge n. 578 del 1993 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e che tale condizione può presentarsi in seguito ad un arresto prolungato della circolazione sanguigna (rilievo dell'elettrocardiogramma continuo per non meno di 20 minuti) o per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello;

l'articolo 1 del provvedimento in esame chiarisce che esso ha per oggetto l'utilizzo, a fini di studio e di ricerca scientifica, del corpo umano e degli organi e tessuti di persone delle quali sia stata accertata e certificata la morte nelle forme

di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dal provvedimento medesimo;

la finalità del provvedimento in esame è anche quella di rispettare la volontà del defunto, qualora sia redatta nelle forme previste dalla legge;

il provvedimento all'esame, all'articolo 1, comma 4, prevede invece che, dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto debba restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica,

impegna il Governo:

al fine di tenere conto delle esigenze della ricerca, come illustrate in premessa, a promuovere ogni opportuna iniziativa affinché l'espianto dell'encefalo e il prelievo di tessuto nervoso siano effettuati in tempi idonei ad evitare il deterioramento cellulare *post mortem*, prevedendo allo scopo anche la possibilità di eseguire l'espianto e il prelievo medesimi qualora durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, si sia verificata la cessazione del battito cardiaco e, pertanto, sia stato effettuato l'accertamento di morte secondo le modalità di cui all'articolo 1 del citato decreto e sia stata certificata la morte ai sensi della normativa vigente.

0/XII/1806/1. Carnevali.

ALLEGATO 3

5-02535 Spena: Effetti del ridimensionamento dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Gallicano di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, ricordo che, secondo la normativa in vigore, l'articolazione della struttura organizzativa degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), così come avviene per le altre strutture sanitarie che operano negli ambiti territoriali regionali, rientra nelle specifiche competenze delle Regioni, che in base alla loro programmazione, emanano le direttive in merito alla struttura organizzativa degli Enti sanitari.

In merito alla tematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, gli « Istituti Fisioterapici Ospitalieri » (IFO) - soggetto giuridico pubblico che gestisce l'« Istituto Nazionale Tumori Regina Elena », e l'« Istituto Dermatologico San Gallicano », entrambi IRCCS operanti a Roma, ha trasmesso a questo Ministero i seguenti elementi informativi:

1) La redazione del nuovo Atto Aziendale tiene conto dei dati raggiunti nella produzione e delle prospettive future dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Dall'anno 2016 è in costante aumento l'erogazione delle prestazioni sanitarie; si registra una tendenza alla crescita dei ricoveri chirurgici, delle prestazioni ambulatoriali, delle prestazioni di diagnostica e della produzione complessiva.

2) Nell'ambito della Neurochirurgia, si è assistito ad un progressivo decremento dei pazienti ricoverati ed operati, rilevato confrontando i dati dal 2012 al 2018.

Il passaggio da unità operativa a unità operativa semplice dipartimentale dev'essere attribuito, quindi, ai volumi di attività che in futuro potranno aumentare, garantendo una maggiore rappresentatività della struttura nell'ambito della Rete Neurochirurgica regionale.

Al riguardo, occorre ricordare che il Decreto del Commissario ad Acta del 10 novembre 2010, n. 90 della Regione Lazio, nell'approvare, tra l'altro, i « Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie » ed i « Requisiti ulteriori per l'accreditamento », ha definito un numero di posti letto per le unità operative di Neurochirurgia pari a 17,5 posti letto, mentre il consumo in "IFO" è di 6 posti letto medi;

3) Nell'ambito della Chirurgia Digestiva, 1'« IFO » non ha mai avuto una forte produzione di interventi chirurgici del colon retto; infatti la patologia del colon retto non è mai stata la patologia di elezione delle due Unità Operative di Chirurgia dell'apparato gastro-enterico e, pertanto, la specifica « mission » è stata identificata per la unità operativa semplice dipartimentale (UOSD) « Neoplasie Peritoneali »;

4) Nell'Atto Aziendale vengono definiti i criteri per l'individuazione o la conferma delle unità operative semplici dipartimentali:

l'unità operativa semplice dipartimentale « Neoplasie Polmonari » è appropriata per i volumi di produzione;

l'unità operativa semplice dipartimentale « Sarcomi e Tumori Rari » è importante perché l'« IFO » è un Centro di riferimento regionale per alcuni tumori rari e i sarcomi stessi rientrano in questa classificazione, per incidenza nella popolazione;

l'unità operativa semplice dipartimentale « Sperimentazioni Cliniche: Fase 1 e Medicina di Precisione » è una struttura che già ora è autonoma come risorse umane, tecnologiche, economiche derivanti dagli studi clinici, il cui volume di produzione è in costante crescita;

5) Per quanto attiene all'area della ricerca, sono state istituite 5 nuove unità operative, tre nell'IRCCS « Istituto Nazionale Tumori Regina Elena » e due nell'IRCCS « Istituto Dermatologico San Gallicano » che, sommate a quelle già sussistenti, costituiscono un'area di 11 unità operative, di cui 2 unità operative e 9 unità operative semplici dipartimentali.

In particolare, presso l'istituto « Regina Elena » è stata istituita l'unità operativa « Ricerca Traslazione Oncologica » e le due unità operative semplici dipartimentali « Epidemiologia e Registro Tumori » e « Clinical Trial Center, Biostatica e Bioinformatica ».

Nell'Istituto « San Gallicano » sono state istituite le due unità operative semplici dipartimentali « Diagnostica non invasiva » e « Ricerca Genetica e Biologia Molecolare ad indirizzo dermatologico e Dermatopatologia ».

Il Direttore Generale dell'« IFO » ha inteso sottolineare che l'Ente è in una grande fase di rilancio, in cui viene rivista l'organizzazione, sono semplificate le procedure, riorganizzati i percorsi di cura, valorizzate le professionalità interne, mentre si investe sui giovani professionisti.

Tale rilancio prevede il potenziamento della Medicina di Precisione, l'ampliamento degli interventi nel contrasto ai Tumori Rari ed alle Malattie Rare, l'incremento dei trattamenti con immunoterapia e degli studi di fase 1-2 in questo ambito, l'aumento dell'offerta di Diagnostica Oncogenomica a vantaggio dei pazienti.

Infine, per i profili della presa in carico multiprofessionale, sono in fase di istituzione il Centro integrato per i tumori eredo-familiari, il Centro integrato per i tumori della prostata ed il Centro integrato per la prevenzione e la cura del melanoma.

Concludo rassicurando l'Onorevole interrogante che, attesa la rilevanza delle funzioni delle strutture sanitarie in esame, sarà cura del Ministero della salute, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali, monitorare affinché non venga pregiudicata la funzione di assistenza e cura garantita dalle menzionate strutture.

ALLEGATO 4

5-03184 Magi e 5-03185 Sportiello: Esclusione dei preservativi dall'obbligo di autorizzazione ai fini pubblicitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle due interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei loro contenuti.

Il profilattico o preservativo è un dispositivo medico, utilizzato come protezione delle malattie da contagio sessuale, ovvero utilizzato come anticoncezionale.

I dispositivi medici vengono raggruppati, in considerazione della loro complessità e del rischio per il paziente, in 4 classi di rischio (I, II a, II b, III).

Solitamente, i profilattici sono classificati II b, o nell'ipotesi che contengano un medicinale, sono inseriti in classe III.

Il profilattico, al pari di tutti i dispositivi medici che non sono venduti su prescrizione medica, o impiegati con l'assistenza di un medico, o di un altro professionista sanitario, possono essere pubblicizzati in base alle condizioni dettate dalla vigente normativa.

Come noto, nelle linee generali, la pubblicità dei dispositivi medici è disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante « Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici » che al comma 2 prevede: « La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi (...) è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti (...) ».

Tale disposizione in effetti trae la propria origine dalla disciplina della pubblicità sanitaria delineata dall'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 « Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie » ancora oggi in vigore, e che costituisce la base di tutta la normativa successiva del settore, ponendo dei limiti alla pubblicità verso il pubblico dei prodotti di interesse sanitario, a tutela del consumatore/paziente.

Detto articolo 201, infatti, sempre nelle linee generali, prevede che la pubblicità di mezzi di prevenzione e cura delle malattie, medicinali, presidi medico-chirurgici, acque minerali, e altro deve essere sottoposta ad un controllo preventivo da parte di appositi Organi (attualmente il Ministero della salute) e quindi necessita di autorizzazione, sentito il parere di una apposita « Commissione di esperti », oggi nominata dal Ministro della salute.

Quanto ai requisiti e alle caratteristiche della pubblicità dei dispositivi medici, preciso che i requisiti generali di un messaggio pubblicitario riguardante un dispositivo medico, nonché le caratteristiche, i contenuti minimi, i contenuti non consentiti, sono individuati mutuando le caratteristiche ed i contenuti dei messaggi pubblicitari dei medicinali indicati nel decreto legislativo n. 219/2006, tenuto conto che si tratta di prodotti strettamente connessi con la salute; e comunque nel rispetto delle disposizioni normative.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, i criteri a disposizione degli esperti che compongono la Commissione deputata a valutare i messaggi pubblicitari sono molto chiari, nel senso che l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti prevista dall'ar-

ticolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che ne stabilisce una dettagliata disciplina.

Inoltre, il Ministero della salute ha adottato apposite Linee guida, condivise con le associazioni rappresentative delle industrie, per la divulgazione della pubblicità dei dispositivi medici attraverso i nuovi mezzi mediatici (internet, social network, e altro), ed attualmente anche la pubblicità dei profilattici viene regolarmente autorizzata dal Ministero.

In tutti i messaggi pubblicitari autorizzati viene imposto di riportare la seguente frase: « Conferiscono protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso ».

Posto quanto sopra, nel caso di specie occorre, tuttavia, segnalare, in ordine alla disciplina dettata dal succitato articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, anche il comma 2-*ter* dello stesso articolo che statuisce espressamente « Nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale ».

Infatti, sebbene l'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, preveda un controllo preventivo da parte di appositi Organi, successivamente il legislatore ha previsto con il comma 2-*ter* dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, di identificare le fattispecie, nell'ambito dei dispositivi per i quali è prevista la pubblicità, che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

Con riguardo segnatamente ai profilattici, appare utile un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dal citato comma 2-*ter* dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, proprio perché favorirne la comunicazione pubblicitaria favorirebbe una maggiore consapevolezza dei destinatari del messaggio pubblicitario maggiormente informati sull'importanza della prevenzione; supporterebbe maggiormente l'azione di contrasto alle infezioni sessualmente trasmesse portato avanti dalle istituzioni; il SSN si avvarrebbe di una considerevole diminuzione dei costi legati alle infezioni sessualmente trasmesse; il sistema italiano, almeno per i preservativi, sarebbe pienamente allineato agli altri paesi dell'UE.

D'altra parte proprio nella consapevolezza della delicatezza e dell'impatto di natura sanitaria connesso all'utilizzo dei profilattici, solo in taluni casi sono apparse necessarie delle modifiche ai testi pubblicitari, in quanto contenevano informazioni errate o ingannevoli, ovvero si sono verificati casi in cui le informazioni relative alla destinazione d'uso del prodotto venivano totalmente occultate dalla ridondanza di altre informazioni di nessun interesse sanitario.

Alla luce delle considerazioni sviluppate, confermo l'attenzione che si pone sulla questione in esame, rassicurando che NAS, Ministero e AGCM hanno già facoltà di intervenire *ex post* per il controllo della comunicazione pubblicitaria, in particolare i NAS dispongono di un nucleo specializzato in pubblicità dei *medical device* garantendo di fatto già una misura a tutela del consumatore. Se infatti la *ratio* di un controllo preventivo della commissione ministeriale è quella di tutelare il cittadino, nel caso dei profilattici parliamo di un dispositivo che, se non impropriamente utilizzato, non solo non può nuocere alla salute, ma al contrario, comporta enormi vantaggi per la salute pubblica.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Audizione di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA Pesca 122

Audizione di rappresentanti di Federpesca, Impresa Pesca-Coldiretti e UNCI – settore agroalimentare e pesca 122

Audizione di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 122

ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione) 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. *(Seguito esame e rinvio)* 124

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) 130

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità di lavori 124

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 124

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 125

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 127

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Audizione di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA Pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.50.

Audizione di rappresentanti di Federpesca, Impresa Pesca-Coldiretti e UNCI – settore agroalimentare e pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 10.30.

Audizione di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020 — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni. Ricorda altresì che i gruppi Forza Italia e Lega hanno rispettivamente presentato due proposte alternative di parere contrario.

Avverte quindi che la relatrice, all'esito del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, ha presentato una nuova proposta di parere.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*. Evidenzia che, accogliendo un rilievo presente nella proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Lega, ha ritenuto di inserire un'ulteriore osservazione riferita al comparto della pesca. Ravvisata, infatti, la necessità di evitare aggravi di carattere procedurale che rischiano di penalizzare il settore della « piccola pesca », con tale osservazione si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, relativo alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2020, nel senso di prevedere l'esonero dall'emissione elettronica dello scontrino per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale.

Anna Lisa BARONI (FI) pur valutando con favore l'inserimento nella proposta di parere predisposta dalla relatrice di un'osservazione che risponde ad un'esplicita richiesta proveniente dalle opposizioni, ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

Preannuncia, quindi, che il gruppo Forza Italia esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), richiamando le osservazioni svolte nella precedente seduta dal collega Patassini, poste a fondamento della proposta alternativa di parere contrario presentata dal suo gruppo, manifesta la contrarietà della Lega sull'intero impianto del provvedimento in esame.

Ringrazia, tuttavia, la relatrice per aver recepito nella nuova proposta di parere una specifica richiesta avanzata dal suo gruppo in merito alla necessità di prevedere l'esonero per i piccoli imprenditori ittici dall'obbligo di emissione elettronica dello scontrino per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale. Sottolinea come tale obbligo rappresenti un ulteriore onere che rende ancor più gravosa l'attività di commercio connessa alla piccola pesca. Auspica inoltre che tale richiesta possa essere sostenuta anche dai gruppi di maggioranza in fase di votazione, presso le Commissioni di merito, degli emendamenti presentati dal suo gruppo su tale questione.

Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FDI) giudica le misure contenute nel decreto-legge in esame del tutto inadeguate a predisporre soluzioni efficaci a problematiche urgenti che interessano il settore agricolo. Si riferisce, ad esempio, alla mancata previsione di un serio intervento sul funzionamento della Banca dati nazionali unica antimafia per superare i ritardi nell'erogazione dei contributi da parte degli organismi pagatori dovuti ai complessi adempimenti procedurali connessi alla verifica della documentazione antimafia.

Giudica poi grave la mancata previsione di disposizioni volte a prorogare l'entrata in vigore di misure di imposte che reputa il frutto di una politica demagogica della maggioranza, quali la *plastic tax* e la sugar tax. Sottolinea, inoltre, l'assenza di interventi a sostegno della crescita del comparto agricolo e agroalimentare, tra i quali, ad esempio, lo snellimento delle procedure burocratiche che reputa fortemente vessatorie per tali settori, in ciò ravvisando la mancanza di volontà politica da parte delle forze di governo di supportare tali settori.

Dopo avere espresso il rammarico per la declaratoria di inammissibilità di molte proposte emendative presentate dal suo gruppo, manifesta l'auspicio che il Governo non comprima il dibattito parlamentare ponendo la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento in esame.

Preannuncia, infine, che il gruppo Fratelli d'Italia esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, pone in votazione la nuova proposta di parere favorevole della relatrice, con l'avvertenza che, in caso di approvazione, le proposte alternative di parere formulate dal gruppo Forza Italia e dal gruppo Lega risulteranno precluse.

La Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2019.

Mario LOLINI (LEGA), *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 28 novembre scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982, elaborato dal relatore e che è stato quindi fissato alle ore 12 del 22 gennaio il termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte che sono state presentate 253 proposte emendative *(vedi allegato 2)*. In proposito, segnala che la massima parte di esse è rappresentata da articoli aggiuntivi, che non contengono modifiche testuali del provvedimento, ma recano disposizioni del tutto nuove. Per tali ragioni, segnala che la Presidenza si riserverà di valutare attentamente l'ammissibilità delle proposte emendative presentate, che sarà comunicata nella prossima seduta utile.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità di lavori.

Mario LOLINI, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, osserva preliminarmente che l'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, è volto a portare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.

Venendo al contenuto dell'Accordo, fa presente che il testo si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci Titoli che disciplinano rispettivamente: le disposizioni generali (Titolo I); il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione in materia di politica estera e di sicurezza (Titolo II); lo sviluppo globale e gli aiuti umanitari (Titolo III); l'economia e il commercio (Titolo IV); la giustizia, la libertà e la sicurezza (Titolo V); la ricerca, l'innovazione e la società dell'informazione (Titolo VI); l'istruzione, la cultura e i contatti interpersonali (Titolo VII); lo sviluppo sostenibile, l'energia e i trasporti (Titolo VIII); il quadro istituzionale definito dal-

l'Accordo di partenariato (Titolo IX) e le disposizioni finali (Titolo X).

Soffermandosi sulle sole disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura, osserva che, nell'ambito della cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV), l'articolo 14 sancisce, tra l'altro, al punto 3, l'impegno delle Parti ad avviare un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi di beni, ivi compresi prodotti agricoli e altri prodotti primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto, riconoscendo che un approccio trasparente basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti. Le Parti hanno previsto, inoltre, che il dialogo e la cooperazione in materia di scambi e investimenti si svolgano, in particolare, tramite un dialogo annuale sul commercio di prodotti agricoli.

Rileva poi che nell'ambito delle disposizioni dedicate allo sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII), all'articolo 49 le Parti convengono di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura, prevedendo interventi che comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attività legate al suolo e alle indicazioni geografiche. Le Parti convengono di cooperare, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illecito e il relativo commercio di legname, nonché la promozione della buona *governance* nel settore forestale.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 50 contiene disposizioni volte a intensificare il dialogo e la cooperazione delle Parti su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi con l'obiettivo di promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, la prevenzione e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (« pesca INN ») e l'attuazione di un approccio alla gestione basato sugli ecosistemi.

Le Parti possono cooperare e scambiarsi informazioni per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca e i consessi multilaterali (ONU e FAO); collaborano per promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale e avviano un dialogo biennale regolare, a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione nonché lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.

In relazione al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, segnala che il testo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario LOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge di ratifica in titolo ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente, che l'Accordo in

esame, frutto di negoziati avviati nel dicembre 2015, intende contribuire alla definizione di una nuova cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia, volta a superare il quadro dei rapporti regolato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) del 1996. La nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, nonché del commercio e della cooperazione settoriale in numerosi settori, tra i quali quello dell'agricoltura e della pesca.

In merito al contenuto dell'Accordo, fa presente che il testo si compone di 386 articoli suddivisi in otto Titoli, dodici Allegati e due Protocolli.

Per quanto concerne le disposizioni di diretta competenza della Commissione Agricoltura, segnala che il Capo 10 del Titolo V dell'Accordo, agli articoli 70 e 71, prevede che la cooperazione delle Parti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, persegua, tra l'altro, i seguenti obiettivi: agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale; rafforzare la capacità amministrativa, a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell'attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche dell'Unione europea; promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola; condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali; migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati; promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica; divulgare le conoscenze e promuovere i servizi divulgazione presso i produttori agricoli, nonché migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri.

Il Capo 11, del medesimo Titolo, agli articoli da 72 a 75, contiene disposizioni in materia di *governance* marittima e della pesca. In particolare, si prevede l'avvio di azioni comuni, lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra le Parti allo scopo di promuovere una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli *stock* ittici e degli ecosistemi, nonché la cooperazione attraverso le organizzazioni multilaterali e internazionali responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive, in particolare rafforzando gli idonei strumenti internazionali sorveglianza e di applicazione della legge.

Segnala, inoltre, che l'Accordo in esame reca disposizioni relative a: questioni sanitarie e fitosanitarie (articoli 133-140); indicazioni geografiche (articoli 230-240), che rinviano all'Allegato IX, recante la legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche e all'Allegato X, che contiene un elenco delle indicazioni geografiche protette; protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari (articoli 252 e 253); biodiversità (articolo 277); gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali (articolo 278) e scambi e gestione sostenibile di risorse biologiche marine (articolo 279).

Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato in esame, osserva che il testo si compone di 4 articoli, che contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo (articoli 1 e 2); una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3); la disposizione sull'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

Mario LOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge di ratifica in titolo ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, osserva preliminarmente che l'Accordo di cui si propone la ratifica è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'UE a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il « Decennio di trasformazione » (2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. L'Accordo, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'UE all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme.

Venendo al contenuto dell'Accordo, fa presente che il testo si compone di 60 articoli, suddivisi nei seguenti nove titoli: Natura e campo di applicazione (Titolo I); Cooperazione politica (Titolo II); Cooperazione allo sviluppo (Titolo III); Cooperazione in materia di scambi e investimenti (Titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia e affari interni (Titolo V); Cooperazione settoriale (Titolo VI); Cooperazione regionale (Titolo VII); Quadro istituzionale (Titolo VIII); e Disposizioni finali (Titolo IX).

Soffermandosi sulle sole disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura, rilevo che nell'ambito del Titolo VI (articoli 31-47) riguardante la cooperazione settoriale, l'Accordo prevede, tra l'altro, che le Parti promuovano azioni concertate nel settore dell'agricoltura.

In particolare, in base all'articolo 42 dell'Accordo, le Parti concordano di collaborare per sviluppare le capacità dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale.

La cooperazione comprende: la politica agricola e l'aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare; conformemente a quanto previsto dal Titolo IV in riferimento alla cooperazione in materia di scambi e investimenti, la possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie rivolte essenzialmente al settore rurale; il benessere degli animali; lo sviluppo rurale; lo scambio di esperienze reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici, quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie; l'elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame; proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali; lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia; la protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola; lo sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento e la formazione nei settori agricolo e veterinario.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, osserva che il testo si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario LOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge di ratifica in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (C. 2325 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, intervenendo sull'articolo 91 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), statuisce che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché ai titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017;

successivamente, in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, è stata introdotta una disposizione diretta a limitare l'operatività del richiamato articolo 91, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro;

è poi intervenuta la legge di bilancio 2018, escludendo l'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, per coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000;

da ultimo, l'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018;

rilevato che:

l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in esame differisce ulteriormente al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, come prescritto dagli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

come emerso nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agea, le disposizioni del Codice antimafia, come modificate nel 2017, hanno determinato un impatto operativo di rilevante portata sull'attività di erogazione dei contributi da parte degli organismi pagatori, atteso l'incremento delle richieste di documentazione antimafia alle prefetture competenti prodotto dalla normativa sopravvenuta. Tale incremento è dovuto all'aumento del numero di soggetti che sono tenuti a rendere le previste dichiarazioni sostitutive, ai fini della consultazione della banca nazionale unica (BDNA);

in riferimento alla sola Agea, il numero di procedimenti che richiedono la certificazione antimafia è pari, annualmente, a circa 60.000, con la conseguenza che il numero complessivo dei soggetti da controllare può essere quantificato in circa 240.000 (le verifiche vanno, infatti, estese anche ai familiari e ai conviventi dei

soggetti richiedenti). Inoltre, alla particolare complessità degli adempimenti di carattere procedurale, si aggiunge la necessità di aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive con cadenza semestrale;

come sottolineato dall'Agea, un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che la maggior parte delle richieste è ancora in fase di istruttoria presso le prefetture competenti, con la conseguenza che le erogazioni da parte degli organismi pagatori sono avvenute, dopo l'acquisizione della richiesta dalla banca dati nazionale unica, per il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge per i casi di urgenza;

anziché prevedere continue proroghe annuali, sarebbe pertanto opportuno modificare la normativa di riferimento, nel senso di prevedere, auspicabilmente a regime, un incremento del limite di importo, attualmente fissato a 25.000 euro, oltre il quale è richiesta ai titolari di terreni agricoli che intendano accedere ai fondi dell'Unione europea, la presentazione della documentazione antimafia;

a fini di economia procedurale, sarebbe altresì opportuno introdurre una disposizione diretta a prevedere che l'esito istruttorio comunicato dalla Banca dati nazionale unica sia comunque utilizzabile in tutti i procedimenti di erogazione riferiti al medesimo beneficiario, fermi restando i termini di validità della documentazione previsti dalla legge;

analogamente a quanto previsto per i fondi europei sarebbe, inoltre, opportuno, introdurre nel Codice antimafia una disposizione diretta a contemplare, anche per gli aiuti nazionali destinati al settore agricolo, uno specifico limite di importo, attualmente non previsto, oltre il quale sia richiesta la documentazione antimafia;

considerato che:

appare opportuno inserire nel provvedimento anche misure in favore del comparto della pesca;

in particolare, al fine di evitare aggravi di carattere procedurale che rischiano di penalizzare il settore della « piccola pesca », dovrebbe essere oggetto di modifica la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 *(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)*, in vigore dal 1° gennaio 2020, nel senso di prevedere l'esonero dall'emissione elettronica dello scontrino per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di modificare gli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del Codice antimafia, incrementando il limite dell'importo oltre il quale diviene obbligatoria la presentazione della documentazione antimafia;

b) si valuti l'opportunità di modificare i medesimi articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del Codice antimafia, prevedendo che per le erogazioni destinate al settore agricolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-*bis*, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

c) si valuti l'opportunità, di introdurre, all'articolo 83 del Codice antimafia, una disposizione diretta a prevedere, per le erogazioni a carico del bilancio nazionale destinate al settore agricolo, uno specifico limite di importo, oltre il quale rendere obbligatoria la documentazione antimafia;

d) si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento una disposizione volta a modificare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, esonerando i piccoli imprenditori ittici, che vendono giornalmente il proprio prodotto al consumatore finale, dall'obbligo di sostituire gli scontrini e le ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. (Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Al comma 1, sostituire le parole: devono avere durata *con le seguenti:* possono avere durata.

*** 1. 2.** Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

Al comma 1, sostituire le parole: devono avere durata *con le seguenti:* possono avere durata.

*** 1. 3.** Gadda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è abrogato.

1. 4. Gadda.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. I costi medi rilevati, come da comma 3 del presente articolo, sono utilizzati, insieme a maggiorazioni congrue con la corretta gestione di impresa, per formare delle soglie di prezzo sotto cui le filiere *Made in Italy* certificabili ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, non possono scendere.

5. In riferimento al comma 4 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si impegna a mettere in atto tutte le azioni utili a svolgere la piena informazione, in condizioni di trasparenza, verso i consumatori della corretta suddivisione degli utili e dei costi nelle filiere.

6. Ai fini della tutela degli operatori delle filiere produttive, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della parola « sottocosto » in qualsiasi forma di pubblicità, diretta ed indiretta, dei prodotti agricoli è equiparato alla fattispecie di « pubblicità ingannevole » così come delineato all'articolo 2 lettera *b)* del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

7. In riferimento al comma 4 del presente articolo è fatto obbligo per i centri della grande distribuzione organizzata aperti in futuro su tutto il territorio nazionale di disporre spazi adeguati corrispondenti ad almeno il 40 per cento dello spazio disponibile per ogni tipologia di prodotto per i prodotti italiani provenienti da filiera esclusivamente *Made in Italy* certificabile ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con prezzo concordato come da elaborazioni ISMEA.

1. 6. Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. I costi medi rilevati, come da comma 3 del presente articolo, sono utilizzati, insieme a maggiorazioni congrue con la corretta gestione di impresa, per formare delle soglie di prezzo sotto cui le filiere *Made in Italy* certificabili ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, non possono scendere.

5. In riferimento al comma 4 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si impegna a mettere in atto tutte le azioni utili a svolgere la piena informazione, in condizioni di trasparenza, verso i consumatori della corretta suddivisione degli utili e dei costi nelle filiere.

6. Ai fini della tutela degli operatori delle filiere produttive, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'uso della parola « sottocosto » in qualsiasi forma di pubblicità, diretta ed indiretta, dei prodotti agricoli.

7. In riferimento al comma 4 del presente articolo è fatto obbligo per i centri della grande distribuzione organizzata aperti in futuro su tutto il territorio nazionale di disporre spazi adeguati corrispondenti al 60 per cento dello spazio disponibile per ogni tipologia di prodotto per i prodotti italiani provenienti da filiera esclusivamente *Made in Italy* certificabile ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con prezzo concordato come da elaborazioni ISMEA.

1. 7. Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

4. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: « E pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in

casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

5. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

6. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.

1. 017. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

* **1. 08.** Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

* **1. 09.** Gadda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

** **1. 07.** Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

** **1. 01.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

** **1. 05.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

** **1. 06.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'arti-

colo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

** **1. 018.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

** **1. 019.** Gadda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.

3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

* **1. 014.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a

quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.

3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

*** 1. 015.** Gadda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.

3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

*** 1. 016.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 010. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

* **1. 02.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

* **1. 011.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

* **1. 020.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

* **1. 023.** Gadda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

** **1. 012.** Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

** **1. 04.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

** **1. 013.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

** **1. 022.** Gadda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

** **1. 021.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 3, aggiungere il seguente 3-*bis*:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane ».

3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: « medesimo ciclo produttivo », sono inserite le seguenti: « o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici, ».

Conseguentemente, al titolo dopo la parola: vendemmiale *inserire le seguenti:* e disposizioni in materia di smaltimento delle vinacce.

3. 2. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla produzione e il commercio del vino)

1. Alla della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate »;

b) all'articolo 8 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga »;

c) all'articolo 88 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 10-*bis* ».

2. Il secondo paragrafo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 è sostituito dal seguente: « 2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato, per i vini dolci naturali, per i mosti muti, e i prodotti da essi ottenuti ».

3. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 è sostituito dal seguente:

« 5. La menzione « superiore » non può essere abbinata alla menzione « novello » , fatte salve le denominazioni preesistenti. ».

4. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 è sostituito dal seguente:

« 1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza

commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC ».

5. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: « agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. ».

3. 05. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Alla legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« 10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini, a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate. »;

b) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga ».

Conseguentemente, all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7. Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 11 ».

* **3. 020.** Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Alla legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« 10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini, a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate. »;

b) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga »;

Conseguentemente, all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7. Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 11 ».

*** 3. 06.** Incerti, Cenni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. All'articolo 8 della legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. La resa massima di uva vinificabile ad ettaro per le unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 40 tonnellate, oppure a 30 tonnellate per la produzione di vini con indicazione della varietà »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11. In deroga al comma 10, è ammessa la possibilità per le Regioni, mediante proprio provvedimento e sentita la filiera vitivinicola regionale, di ridurre ulteriormente la resa massima di uva vinificabile ad ettaro ».

3. 07. Cenni, Incerti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1-*bis*. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate ».

3. 08. Lombardo, Pignatone, Cimino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Alla legge n. 238 del 2016, articolo 25, comma 1, lettera *d)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato, per i vini dolci naturali, per i mosti muti e i prodotti da essi ottenuti; ».

*** 3. 09.** Cenni, Incerti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Alla legge n. 238 del 2016, articolo 25, comma 1, lettera *d)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato, per i vini

dolci naturali, per i mosti muti e i prodotti da essi ottenuti ».

*** 3. 010.** Lombardo, Cillis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:

« 4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone. ».

3. 011. Cenni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. All'articolo 31 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La menzione « superiore » non può essere abbinata alla menzione « novello », fatte salve le denominazioni preesistenti ».

*** 3. 012.** Incerti, Cenni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. All'articolo 31 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La menzione »superiore« non può essere abbinata alla menzione »novello« , fatte salve le denominazioni preesistenti ».

*** 3. 013.** Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Gagnarli, Pignatone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:

« 1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC ».

**** 3. 014.** Cenni, Incerti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:

« 1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC ».

** **3. 015.** Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Gagnarli, Pignatone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:

« 5. Le attività di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza. ».

3. 016. Incerti, Cenni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. All'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 5 è le parole da: « agli agenti vigilatori incaricati » fino a: « sulla base della normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente ».

3. 017. Lombardo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati », sono sostituite dalle seguenti: « da organismi di controllo. In caso di assenza di detti organismi, la predetta verifica compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. »;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. »;

c) al comma 3, le parole: « privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati »organismi di controllo« , », sono soppresse;

d) al comma 5, lettera *c)* ed al comma 9 lettera *a)*, le parole: « , se organismo privato », sono soppresse.

3. 018. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati », sono sostituite dalle seguenti: « da organismi di controllo. In caso di assenza di detti organismi, la predetta verifica compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali »;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro la scadenza dell'autorizzazione del Ministero conferita ai sensi del comma 5 del presente articolo. »;

c) nel comma 3, le parole: « privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati »organismi di controllo« », sono soppresse;

d) al comma 5, lettera *c)* ed al comma 9 lettera *a)*, le parole « , se organismo privato », sono soppresse.

3. 019. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non da origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le

disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.

3. 01. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non da origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.

3. 02. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di pegno rotativo per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose)

1. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2. L'elenco dei prodotti di cui al comma 1, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al pegno rotativo di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. 03. Alberto Manca, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Disciplina della lombricoltura)

1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore – inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali

vivi sia per la vendita come *vermicompost* – all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) specificare che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;

c) articolare per la lombricoltura quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;

d) introdurre un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;

e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;

f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

3. 04. Fornaro.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa costituisce reddito agrario.

1-*ter*. Ai terreni conferiti dai soci nelle cooperative di conduzione associata non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203.

1-*quater*. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche ai rapporti tra il socio imprenditore agricolo e la società cooperativa agricola, anche in assenza di contratto di rete, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

1-*sexies*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

4. 1. Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « di Alleanza delle Cooperative italiane » sono aggiunte le seguenti: « della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana ».

*** 4. 04.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « di Alleanza delle Cooperative italiane » sono aggiunte le seguenti: « della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana ».

*** 4. 05.** Gadda.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « di Alleanza delle Cooperative italiane » sono aggiunte le seguenti: « della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana ».

*** 4. 06.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « di Alleanza delle Cooperative italiane » sono aggiunte le seguenti: « della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana ».

*** 4. 01.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « di Alleanza delle Cooperative italiane » sono aggiunte le seguenti: « della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana ».

*** 4. 07.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifiche agli articoli 2477, 2519 e 2542 del Codice civile)

1. All'articolo 2477, secondo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, le parole: « ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti » sono sostituite dalle seguenti: « non è una società cooperativa e ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti »;

b) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

c-bis) è una società cooperativa per la quale si applicano le norme della società

a responsabilità limitata e ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Conseguentemente:

1) il secondo comma dell'articolo 2519 del codice civile è sostituito dal seguente: « L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori non superiore a venti e con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a quattro milioni di euro »;

2) all'articolo 2542 del codice civile, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'amministrazione della società e delle società cooperative con più di 12 soci, è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti ».

4. 03. Cimino, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Disposizioni in materia di agriturismo e semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » inserire le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione »;

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: « con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività ».

2. All'articolo 1, comma 659, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 « Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere » si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 1. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « sei ».

5. 2. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » inserire le

seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione »;

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: « con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività ».

2. All'articolo 1, comma 659, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 « Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere » si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 02. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera)

1. All'articolo 1, comma 659, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

5. 03. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Semplificazione in materia di digitalizzazione)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.

6. 1. Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ad eccezione dei casi in cui le Regioni o le Province autonome abbiano provveduto a stabilire una quota minima di almeno il 75 per cento per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facil-

mente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

6. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « legge 20 febbraio 2006, n. 96 » inserire le seguenti: « tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 »;

b) sostituire le parole: « è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione » con le seguenti: « è possibile evidenziarne l'indicazione ».

*** 6. 6.** Gadda.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « legge 20 febbraio 2006, n. 96 » inserire le seguenti: « tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 »;

b) sostituire le parole: « è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione » con le seguenti: « è possibile evidenziarne l'indicazione ».

*** 6. 5.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Al comma 1, dopo le parole: che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo, *inserire le seguenti:* di provenienza e.

6. 3. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande e nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.

Conseguentemente:

1) al comma 2 sopprimere le parole: « comma 1 del »;

2) alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: « e nelle attività di somministrazione ».

6. 4. Paolo Russo, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 7.

All'articolo 7, dopo la parola: microimprese, *aggiungere le seguenti:* di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

7. 1. Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)

1. All'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e locali, come definiti ai sensi dell'articolo 11, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione, della commercializzazione e del consumo dei prodotti mediante costituzione di una filiera tra le imprese agricole, imprese di produzione agroalimentare, esercizi di vendita e di ristorazione, esercizi di accoglienza, anche diffusa e, ove occorra, i residenti titolari di licenza di caccia, i piccoli comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai quali possono partecipare tutti i soggetti della filiera interessati. »;

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze adotta specifiche iniziative volte alla semplificazione degli adempimenti, anche doganali, necessarie a favorire lo sviluppo dell'*e-commerce* relativamente alle produzioni agroalimentari dei piccoli comuni. ».

8. 02. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Il Ministro delle finanze di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta specifiche iniziative volte alla semplificazione degli adempimenti, necessarie a favorire lo sviluppo dell'*e-commerce* relativamente alle produzioni agroalimentari dei piccoli comuni, prevedendo, in particolare in favore dei produttori di vini o di spiriti ad indicazione geografica tipica (TGT), a denominazione di origine controllata (DOC) o controllata e garantita (DOCG), nonché dei produttori operanti nelle strade del vino riconosciute, l'armonizzazione e la semplificazione della normativa doganale e della riscossione accise, ai fini del miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.

8. 03. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 9.

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

ART. 9.

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 3-*bis* sostituire le parole: « per un importo superiore a 5.000 euro » con le seguenti: « per importi superiori a 35.000 euro », e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per le erogazioni di cui al presente comma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-*bis*, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti. »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

3-*ter*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di erogazioni esclusivamente a carico del bilancio nazionale per un importo superiore a 5.000 euro.

b) all'articolo 91:

1) al comma 1-*bis*, sostituire le parole: « per un importo superiore a 5.000 euro » con le seguenti: « per importi superiori a 35.000 euro » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per le erogazioni di cui al presente comma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-*bis*, l'informazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, comma 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti. »

9. 2. Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: « Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica » sono soppresse;

b) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: « per un importo superiore a 5.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo superiore a 25.000,00 euro »;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: « per un importo superiore a 5.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo superiore a 25.000,00 euro ».

9. 1. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: « per un importo superiore a

5.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo superiore a 25.000,00 euro »;

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: « per un importo superiore a 5.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo superiore a 25.000,00 euro ».

9. 3. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.

9. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 50.000 euro.

1-*ter*. All'articolo 86, comma 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esito istruttorio comunicato dalla Banca dati nazionale unica è utilizzabile per tutti i procedimenti di erogazione riferiti al medesimo beneficiario avviati nei 12 mesi successivi alla data dell'acquisizione ».

9. 6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 150.000 euro.

9. 5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti periodi: « Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione e adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni ».

9. 4. Pittalis, Caon.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 sono soppresse le parole: « Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica ».

1-*ter*. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: « che usufruiscono di fondi europei » aggiungere le parole: « e nazionali ».

9. 7. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1-*bis* le parole: « 25.000 euro » sono sostituite dalle parole: « 50.000 euro ».

9. 8. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Misure per velocizzare l'erogazione dei sostegni per l'autoimprenditorialità e i pagamenti agricoli)

1. All'articolo 4 e all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. La mancata chiusura del procedimento di accesso ai contributi di cui al presente Capo entro il termine di 180 giorni dal deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.

2. Le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 4 e 10-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano ad ogni procedimento che riguardi l'erogazione di fondi europei o nazionali alle imprese agricole o per la costituzione di imprese agricole, fatta salva l'applicazione di maggiori sanzioni qualora dall'inadempienza o dai ritardi si determini un disimpegno di risorse dell'Unione Europea. Ove il procedimento sia ripartito in più fasi o coinvolga più amministrazioni, il termine di 180 giorni si intende riferito al complesso del procedimento. In tale ambito le amministrazioni coinvolte sono tenute a stabilire termini intermedi. Le Regioni possono stabilire termini di chiusura dei procedimenti più brevi.

9. 01. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, priva di scopo di lucro, di cui lo stesso Ministero è componente di diritto, congiuntamente alle Regioni ed al CREA.

In particolare rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE delle macchine agricole e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali.

*** 10. 01.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, priva di scopo di lucro, di cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE delle macchine agricole e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*** 10. 02.** Cillis, Gallinella, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

ART. 11.

(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

1. Nel primo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 e successive modificazioni, le parole: « ed

i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 23 », sono sostituite dalle seguenti: « e a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'articolo 23 ».

2. L'originario contributo previsto dall'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718 e soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, può essere previsto in forma volontaria nell'ambito di accordi che i corrispondenti soggetti beneficiari di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono sottoscrivere con le imprese o gruppi di imprese, o con loro associazioni rappresentative di categoria, che esercitano le industrie per le quali detti soggetti sono preordinati ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti.

11. 2. Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cassese.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le imprese che rientrano nella definizione di piccola impresa e microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 non sono tenute al pagamento del contributo di cui all'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , stimati in 5 milioni di euro annui,.

11. 1. Moretto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

11. 079. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione piante officinali)

Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, e riservate, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente, le preparazioni relative alle piante officinali successive alla prima trasformazione, comprese le preparazioni preconfezionate ad uso alimentare conformi alla legislazione alimentare. »;

2) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, », sono aggiunte le seguenti: « delle unioni e delle federazioni di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione delle piante officinali, ».

*** 11. 062.** Moretto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione piante officinali)

Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì

escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, e riservate, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente, le preparazioni relative alle piante officinali successive alla prima trasformazione, comprese le preparazioni preconfezionate ad uso alimentare conformi alla legislazione alimentare. »;

2) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, », sono aggiunte le seguenti: « delle unioni e delle federazioni di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione delle piante officinali, ».

*** 11. 078.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di versamenti di contributi)

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.

11. 074. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole.

*** 11. 043.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole.

*** 11. 063.** Gadda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo di vidimazione dei registri di carico/scarico sementi, dei sottoprodotti della vinificazione e dell'acqua nelle carni di pollo fresche e congelate, ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, è abrogato, a seguito del processo di dematerializzazione avviato con l'istituzione del sistema informativo agricolo nazionale.

11. 09. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione in materia di vertical farming*)*

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » la lettera *a)* è così sostituita:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. « prodotto lavato e pronto per il consumo », o;

ii. « prodotto lavato e pronto da cuocere »;

iii. « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere », per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

11. 021. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma

comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

3. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole « delle tecnologie innovative, le garanzie » aggiungere la parola « dirette ». Dopo le parole: « sono a titolo gratuito per imprese agricole » aggiungere le parole: « in forma singola o associata ».

11. 086. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

*** 11. 080.** Gagnarli, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

*** 11. 03.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

*** 11. 029.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

*** 11. 052.** Gadda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

*** 11. 081.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250 ».

11. 023. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 ».

11. 024. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato)

1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: « aiuti di Stato » fino alle parole: « ivi compresi gli aiuti » sono sostituite dalle seguenti: « aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg. (UE) 1407/2013 ».

11. 039. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo le parole: « di inizio attività o di variazione » aggiungere le seguenti: « ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali ».

*** 11. 059.** Gadda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo le parole: « di inizio attività o di variazione » aggiungere le seguenti: « ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali ».

* **11. 087.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo le parole: « di inizio attività o di variazione » aggiungere le seguenti: « ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali ».

* **11. 085.** Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione in materia di pluriattività)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:

« ART. 15-*bis*. – *(Incentivi alla pluriattività)*. – 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I lavori di cui al comma i non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica ».

11. 077. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definire come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « delle tecnologie innovative, le garanzie » è aggiunta la seguente: « dirette »;

b) dopo le parole: « sono a titolo gratuito per imprese agricole » aggiungere le seguenti: « , in forma singola o associata, ».

11. 06. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

* **11. 028.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

* **11. 051.** Gadda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

* **11. 040.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

* **11. 082.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di rilascio delle garanzie ISMEA)

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « delle tecnologie innovative, le garanzie » aggiungere la seguente: « dirette »;

b) dopo le parole: « sono a titolo gratuito per imprese agricole » aggiungere le seguenti: « in forma singola o associata ».

** **11. 083.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di rilascio delle garanzie ISMEA)

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « delle tecnologie innovative, le garanzie » aggiungere la seguente: « dirette »;

b) dopo le parole: « sono a titolo gratuito per imprese agricole » aggiungere le seguenti: « in forma singola o associata ».

** **11. 054.** Gadda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. All'articolo 32, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « l'allevamento di animali » aggiungere le seguenti: « , in proprietà o di terzi; ».

11. 011. Fogliani, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della

Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*** 11. 04.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*** 11. 030.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*** 11. 053.** Gadda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*** 11. 088.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Estensione del bonus verde alla realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche)

1. Alla lettera *a)* dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « realizzazione pozzi » sono aggiunte le seguenti: « e cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche ».

11. 07. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è

sostituito con il seguente: "7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

2. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

3. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso ».

11. 08. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: « 4. I sovracanoni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 075. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 il comma 5 è sostituito con il seguente: « 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

11. 041. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Classificazione catastale fabbricati rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: « *e)* i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 089. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Classificazione catastale dei fabbricati rurali)

1. La lettera *e)* dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente: « *e)* i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali ».

11. 031. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali di lavoro nel corso dell'anno e limitatamente a lavorazioni generiche è semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 4.

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

* **11. 042.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali di lavoro nel corso dell'anno e

limitatamente a lavorazioni generiche è semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 4.

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante-convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

*** 11. 044.** Gadda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali di lavoro nel corso dell'anno e limitatamente a lavorazioni generiche è semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 4.

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utiliz-

zando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante-convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

*** 11. 066.** Cassese, Cillis, Gallinella, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di orario di lavoro)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis)*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera *a)* della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 ».

11. 069. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Adeguamento età pensionabile)

1. All'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* ai coltivatori diretti proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 ».

11. 070. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Adeguamento età pensionabile)

1. All'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* ai coltivatori diretti e ai collaboratori familiari iscritti nella previdenza agricola di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

11. 071. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 913, al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti: « né ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agri-

coltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 ».

11. 072. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo o parziale)

1. All'articolo 18, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, » sono aggiunte le seguenti: « in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda ».

11. 073. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Lavoro occasionale)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 5.000 », è sostituita dalla seguente: « 10.000 » ovunque ricorra;

b) al comma 1, la parola « 2.500 », è sostituita dalla seguente: « 7.500 » ovunque ricorra;

c) al comma 14, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori »;

d) al comma 14, la lettera *b)* è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

11. 090. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Istituzione dei Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali)

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato « Registro », di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012.

2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.

3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012.

4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11. 01. Cenni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

« *i)* le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015. ».

11. 02. Cenni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Funzioni notarili dei segretari comunali)

1. All'articolo 97, comma 4, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Può rogare, altresì, i contratti di compravendita e autenticare le sottoscrizioni tra privati in cui una delle parti sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, che abbiano per oggetto fondi agricoli in territorio agro forestale montano o dei comuni individuati, con superficie non superiore a 10.000 metri quadrati, anche nel caso in cui su di esso insistano fabbricati rurali strumentali, ubicati nel territorio comunale; qualora il contratto o la sottoscrizione abbia ad oggetto un fondo che insiste sul territorio di più comuni, tali funzioni sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo stesso ».

11. 076. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è concesso per il periodo di imposta dall'anno 2020 all'anno 2022 ai seguenti beneficiari:

a) alle reti di imprese agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 3, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività ed i progetti legati alla implementazione delle esportazioni;

b) alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare di cui al decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, con una durata temporale di almeno 4 anni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole strutture ricettive *aggiungere le seguenti:* e per promuovere le esportazioni.

12. 1. Cenni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 01. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 02. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di revisione macchine agricole)

1. Al comma 1, dell'articolo 111, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole « 30 giugno 2016 » sono sostituite con « 30 giugno 2022 ».

Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Macchine agricole e macchine operatrici	*Tempi*
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 30 giugno 2024
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

12. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Credito d'imposta per l'ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine agricole e forestali esistente contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali, alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, nonché alla diffusione dell'agricoltura di precisione, una quota del Fondo *Green new deal* di cui al comma 85 dell'articolo 1 della legge 267 dicembre 2019, n. 160, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023 è vincolata all'erogazione credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 5 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Accedono alla misura di cui al comma 1 le imprese agricole, ivi comprese quelle che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le imprese agromeccaniche operanti nel settore nella filiera del contoterzismo.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del Fondo, nonché l'individuazione delle caratteristiche tecniche, ivi comprese quelle relative alla riduzione degli impatti ambientali, del parco macchine finanziabile sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni della filiera costruttiva e di quelle del comparto agricolo e agromeccanico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel medesimo decreto sono individuate le possibilità di cumulo dei sostegni del Fondo di cui al comma 1 con quelli previsti da altre norme regionali o dell'Unione europea.

12. 05. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 01 gennaio 1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della lesse 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 06. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

*** 12. 07.** Cillis, Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'intro-

duzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

* **12. 08.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

* **12. 09.** Gadda.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

* **12. 010.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

« 3-*quinquies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. »;

b) all'articolo 12-*ter* il primo comma è abrogato.

* **15. 01.** Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente: « 3-*quin-*

quies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano »;

b) all'articolo 12-*ter* il primo comma è abrogato.

*** 15. 033.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.

**** 15. 052.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.

**** 15. 053.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.

**** 15. 054.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.

**** 15. 04.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche disciplina societaria consorzi agrari)

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 è abrogato.

**** 15. 068.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*** 15. 050.** Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*** 15. 05.** Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Valutazione dell'indennità di espropriazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

2. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

15. 06. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Espropriazione IAP Cessione volontaria)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. 055. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Espropriazione IAP Cessione volontaria)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

15. 056. Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di cessione volontaria nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

15. 039. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Espropriazione – Indennità aggiuntive IAP)

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. 057. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di Indennità aggiuntive nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

*** 15. 045.** Pignatone, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di Indennità aggiuntive nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

1. Alla lettera *d)*, del comma 2, dell'articolo 45, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

*** 15. 038.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di Indennità aggiuntive nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

*** 15. 065.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

**** 15. 044.** Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge,

dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

** **15. 058.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

** **15. 032.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

** **15. 059.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove pre-

visto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

** **15. 07.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 le parole: « da 2000 euro a 16.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da 6000 euro a 48.000 e la sospensione dell'attività per un periodo di tre mesi ».

15. 010. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. In caso di Omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.

15. 012. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: « le produzioni zootecniche » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

* **15. 060.** Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia,

Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: « le produzioni zootecniche » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

* **15. 061.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: « le produzioni zootecniche » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

* **15. 016.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: « le produzioni zootecniche » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

* **15. 062.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: « le produzioni zootecniche » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

* **15. 051.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita,

al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico ed evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

15. 066. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Difesa fitosanitaria)

1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

15. 067. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera « *f)* » è sostituita dalla seguente: « *f)* a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F ».

*** 15. 029.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera « *f)* » è sostituita dalla seguente: « *f)* a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F ».

* **15. 018.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma interpretativa dell'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.

** **15. 031.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma interpretativa dell'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.

** **15. 020.** Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di pesce fresco)

1. Nella Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-*bis)* è soppresso.

2. Alla Tabella A – Parte II-*bis* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il n. 1-*ter* è inserito il seguente: « 1-*quater)* pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. 021. Viviani, Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 7 dicembre 2019, n. 160 i commi 98, 99, 100 sono abrogati.

15. 023. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 98 sopprimere le parole: « , di agricoltura »;

b) al comma 99 sopprimere le parole: « da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

15. 022. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni ».

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

15. 024. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

15. 027. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, della legge 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: « si applicano » inserire le seguenti: « anche ».

15. 036. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Semplificazioni in materia di indennità di maternità)

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole in base all'articolo 6, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso decreto.

2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte.

15. 037. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa)

1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.

* **15. 028.** Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa)

1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.

* **15. 034.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.

** **15. 046.** Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.

** **15. 063.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.

** **15. 064.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746)

1. All'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazioni elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera *c)*. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

* **15. 026.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746)

1. All'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera *c)*. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

*** 15. 048.** Gagnarli, Maglione, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746)

1. All'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera *c)*. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

*** 15. 035.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« *a)* ai produttori agricoli di cui al comma 2, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE e s.m.i., si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 ».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

15. 047. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:

a) nella Tabella A – Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, al numero 9) sopprimere le parole: « , escluso quello destinato alla semina » e al numero 10), dopo le parole: « di frumento » Aggiungere le seguenti: « , orzo »;

b) nella Tabella A – Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, al numero 26) sopprimere le parole: « orzo destinato alla semina; », al numero 28) sopprimere le parole: « orzo, ».

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

15. 049. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: 16-*bis)* Servizio di impollinazione;.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. 025. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a) *e* c)*, sostituire le parole:* e agroalimentari *con le seguenti:* , agroalimentari e alimentari.

16. 1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Al comma 1, lettera a) *e* c)*, sostituire le parole:* e agroalimentari *con le seguenti:* e alimentari.

16. 3. Gadda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in ma-

teria di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

16. 2. Cillis, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 in materia di agricoltura biologica)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'ICQRF, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5 ».

16. 04. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Controlli attrezzature agricole)

1. Nell'Allegato VII (« Verifiche di attrezzature »), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto « Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato » e « Verifica annuale » sono inserite le seguenti:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

16. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1 º settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

2. Per la copertura dei posti di cui al 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

3. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.

16. 07. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Misure di biosicurezza nelle aziende avicole)

1. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « e 5 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 »;

b) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: « ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16. 08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 18.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è soppresso.

4. All'articolo 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole « Inderogabilità delle norme della presente legge e » sono soppresse;

b) il comma 1 è soppresso.

18. 1. Cillis, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

1. Il fondo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.

2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18. 01. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Contratti di filiera per il mais e il grano duro)

1. Il fondo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.

2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minima triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.

18. 05. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera *a)* le pa-

role: « 8 m^2 », sono sostituite dalle seguenti: « 50 m^2 ».

18. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy*)*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-*ter*. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-*quater*. L'accordo di cui al comma 1-*bis* è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-*quinquies*. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

b) al comma 2 le parole « di cui al comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies* ».

18. 04. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche al decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 in materia di riproduzione animale)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Ai fini del presente decreto, è definita « raccolta dati » il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

2-*ter*. Ai fini del presente decreto, è definito « prelievo campioni » il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*quater*. Ai fini del presente decreto, è definita « analisi campioni » l'analisi di

campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*quinquies*. Ai fini del presente decreto, è definita "elaborazione dati" il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. ».

2. All'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono essere iscritti animali, con imputazione del solo costo di gestione informatica del dato, in una sezione supplementare del libro genealogico, ai soli fini della determinazione della razza. ».

3. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;

b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto. »;

al comma 3, dopo « zootecnica » aggiungere « con scopi diversi da quelli di cui al comma 1 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « negli allevamenti » sono sostituite dalle seguenti: « prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati »;

al comma 6, primo periodo, le parole « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. » sono sostituite dalle seguenti: « Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 »;

4. All'articolo 5, comma 1, le parole « le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica » sono sostituite dalle seguenti: « le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute ».

5. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che godono di piena autonomia ed indipendenza »;

al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « essere aggregati » sono aggiunte le seguenti: « , sotto forma di Associazioni temporanee di scopo ».

19. 1. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse;

b) la lettera *f)* è soppressa.

Conseguentemente:

1) al comma 3 del medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: unica zootecnica *sono aggiunte le seguenti*: e la realizzazione del programma genetico;

b) le parole: ed f *sono soppresse;*

2) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) *è soppressa.*

19. 2. Caretta, Ciaburro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, le parole « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse;

b) la lettera *e)* è soppressa.

*** 19. 3.** Gadda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, le parole « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse;

b) la lettera *e)* è soppressa.

*** 19. 4.** Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Disciplina della riproduzione animale)

1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Ai fini del presente decreto, è definita « raccolta dati » il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.;

2-*ter*. Ai fini del presente decreto, è definito « prelievo campioni » il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;

2-*quater*. Ai fini del presente decreto, è definita « analisi campioni » l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;

2-*quinquies*. Ai fini del presente decreto, è definita « elaborazione dati » il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;

b) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono essere iscritti animali, con imputazione del solo costo di gestione informatica del dato, in una sezione supplementare del libro genealogico, ai soli fini della determinazione della razza. »;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;

b) sede in Italia;

c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

d) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

e) personalità giuridica senza fini di lucro;

f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto.;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: « negli allevamenti » sono sostituite dalle seguenti: « , prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati »;

4) al comma 6, primo periodo, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti incaricati della raccolta dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di cui sopra. »;

d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che godono di piena autonomia ed indipendenza »;

2) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « essere aggregati » sono aggiunte le seguenti: « , sotto forma di Associazioni temporanee di scopo, »;

3) al comma 2, dopo le parole: « parere preventivo » è aggiunta la seguente: « vincolante ».

**** 19. 012.** Gadda.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Disciplina della riproduzione animale)

1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Ai fini del presente decreto, è definita « raccolta dati » il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.;

2-*ter*. Ai fini del presente decreto, è definito « prelievo campioni » il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;

2-*quater*. Ai fini del presente decreto, è definita « analisi campioni » l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;

2-*quinquies*. Ai fini del presente decreto, è definita « elaborazione dati » il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;

b) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono essere iscritti animali, con imputazione del solo costo di gestione informatica del dato, in una sezione supplementare del libro genealogico, ai soli fini della determinazione della razza. »;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;

b) sede in Italia;

c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

d) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

e) personalità giuridica senza fini di lucro;

f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto.;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: « negli allevamenti » sono sostituite dalle seguenti: « , prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati »;

4) al comma 6, primo periodo, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti incaricati della raccolta dati

in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di cui sopra. »;

d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che godono di piena autonomia ed indipendenza »;

2) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « essere aggregati » sono aggiunte le seguenti: « , sotto forma di Associazioni temporanee di scopo, »;

3) al comma 2, dopo le parole: « parere preventivo » è aggiunta la seguente: « vincolante ».

** **19. 04.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Banca dati unica zootecnica)

1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati, secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata e gestita, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa, dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute che garantisce l'accessibilità ai soggetti interessati ed autorizzati dal Comitato nazionale zootecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: « le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica » sono sostituite dalle seguenti: « le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute ».

* **19. 011.** Gadda.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Banca dati unica zootecnica)

1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati, secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata e gestita, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa, dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute che garantisce l'accessibilità ai soggetti interessati ed autorizzati dal Comitato nazionale zootecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: « le linee guida di natura tecnica per la

valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica » sono sostituite dalle seguenti: « le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute ».

* **19. 05.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 29-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma ».

20. 01. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, al comma 12-*bis*, dopo le parole « subito dopo l'abbattimento » aggiungere « ed incarnierato »;

b) al comma 2 dell'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole « con atto amministrativo », sono soppresse.

2. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « subprovinciali » sono sostituite con « non inferiori alle dimensioni provinciali ».

3. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le regioni possono istituire con legge l'istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-*ter*. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-*quater*. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-*bis*, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

4. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato.

21. 043. Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. Al comma 12-*bis*, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo

le parole: « subito dopo l'abbattimento » sono inserite le seguenti: « accertato ».

21. 044. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21. 045. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del

suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità, per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, ritenute problematiche, dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico, mediante abbattimento o cattura, su tutto il territorio regionale. Tali piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. ».

21. 046. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate fruibili previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria. »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il controllo della fauna selvatica può essere effettuato, in via straordinaria, anche sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria e le aree urbane.

2-*ter*. Il controllo di cui al comma 2-*bis* è autorizzato dalle Regioni, dalle Province Autonome o dagli Enti gestori delle aree protette ed è volto a realizzare almeno una delle seguenti finalità: tutela della salute e della sicurezza pubblica; prevenzione o contenimento dei danni alle attività agricole; contenimento degli squilibri ambientali con ripristino della densità della fauna compatibile con l'ambiente stesso e con le attività antropiche, quali quelle agricole. »;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'esecuzione dei piani di abbattimento e di controllo straordinario, possono essere altresì utilizzati i coadiutori quali operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in possesso di licenza per l'esercizio venatorio. ».

21. 047. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli Ausiliari per il con-

trollo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico sono è stabilito annualmente dalle regioni interessate e sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero. ».

21. 048. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. Il comma 6-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (*Sturnus Vulgaris)* le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea ».

21. 049. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. Alla lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « degli enti locali delegati dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime ».

21. 050. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Norme per la protezione della fauna selvatica durante l'attività venatoria)

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30. ».

21. 051. Golinelli, Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agroforestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21. 052. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale « Selvaggina Italiana », nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui

mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

21. 053. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI

PARITÀ DI GENERE IN AGRICOLTURA

ART. 21-*bis*.

(Misure volte all'attuazione del principio della parità di genere negli enti e società controllati dal Ministero, nonché nei consorti di tutela dei prodotti agricoli tipici tutelati)

1. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, 198, si provvede in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli, nonché delle cariche delle società non quotate in mercati regolamentati controllate ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero medesimo ed aventi ad oggetto l'agricoltura, ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dell'articolo 3 del sono soppresse le parole: « per tre mandati consecutivi »;

b) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole: « il Ministro delegato per le pari opportunità » aggiungere le seguenti: « o il Ministro competente ».

3. Al comma 17-*bis* dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato secondo le finalità individuate con presente comma ».

4. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono aggiunti i seguenti periodi: « Lo statuto preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato secondo le finalità individuate con la presente lettera. ».

5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 sono soppresse le parole: « per tre mandati consecutivi ».

21. 01. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Misure di economia circolare per il bioliquido derivante dalla rigenerazione degli oli alimentari esausti)

1. Dopo l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 22-*bis*.1.

(Disposizioni particolari di economia circolare in materia di biodiesel ottenuto dal trattamento degli oli alimentari esausti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis*, si applicano per il triennio 2022-2024 e per un contingente annuo di 300.000 tonnellate, anche per il bioliquido ottenuto dal processo di trattamento e rigenerazione degli oli alimentari esausti rientrante nell'ambito dell'attuazione di contratti di rete ai sensi del comma 4-*bis* del comma 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazione, dall'articolo 1 della legge 9 aprile 2009, n. 33 o nell'ambito di intese di filiera e di contratti quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. I benefici previsti dalla presente disposizione si applicano a condizione che negli accordi ivi stabiliti gli imprenditori agricoli siano i produttori iniziali delle colture oleaginose destinate a produrre l'olio vegetale per il consumo alimentare e che gli stessi imprenditori agricoli utilizzino per i propri mezzi agricoli il corrispondente bioliquido ottenuto dalla rigenerazione del relativo olio vegetale esausto. Per le finalità di cui al presente articolo e limitatamente al contingente di cui al primo periodo, il relativo bioliquido si considera rientrante tra le esclusioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere adottate eventuali provvedimenti finalizzati al coordinamento ed alla applicabilità delle disposizioni recate dal presente articolo con le previsioni di cui all'articolo 21-*bis*. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 3 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 9 milioni a valere, nell'anno 2022, sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità presenti a legislazione vigente. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 05. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Articolo 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di sottoprodotti utilizzabili per finalità energetiche negli impianti biogas)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 e al fine di garantire i requisiti di sicurezza e qualità della catena alimentare zootecnica e umana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'utilizzo in digestione anaerobica delle granelle di cereali non conformi ai limiti qualitativi imposti dalla legislazione europea e nazionale vigente in

relazione al contenuto di micotossine per l'uso alimentare e zootecnico.

2. Ai fini della tracciabilità della biomassa di cui al comma precedente si provvede mediante preventiva adesione a specifici protocolli d'intesa, coordinati dalla Regione, tra i soggetti della filiera dei cereali da granella e gli utilizzatori finali e al rispetto degli adempimenti ivi previsti.

3. La biomassa di cui al comma 1, ai fini dell'utilizzo in digestione anaerobica, è considerata sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis*, parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deve soddisfare condizioni e criteri di cui al Decreto 13 ottobre 2016, n. 264.

21. 022. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

21. 06. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Acquacoltura – Canone ricognitorio)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

*** 21. 040.** Gadda.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Acquacoltura – Canone ricognitorio)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

*** 21. 041.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Acquacoltura – Canone ricognitorio)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura,

crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

* **21. 033.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 603-bis del codice penale)

1. All'articolo 603-*bis* del codice penale, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, all'alinea, le parole: « una o più », sono sostituite dalle seguenti: « almeno due »;

b) al terzo comma, numero 2, dopo la parola « reiterata » sono inserite le seguenti « e grave »;

c) al terzo comma, numero 3, dopo le parole: « la sussistenza di », sono inserite le seguenti: « gravi e reiterate ».

21. 042. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

*(Modifiche agli articoli 448, 577-*quater *e 518 del codice penale)*

1. Il secondo comma dell'articolo 448 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441, 442 e 517-*quater* comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo ».

2. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « agroalimentari » sono inserite le seguenti: « ovvero contraffà o altera prodotti biologici »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contraffazione di indicazioni geografiche, denominazioni di origine e prodotti biologici ».

3. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 518. – *(Pubblicazione della sentenza)* – La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza ».

21. 07. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche agli articoli 51 e 275 del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: « 474, » è inserita la seguente: « 517-*quater*, ».

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 51, commi 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « , con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale, ».

21. 08. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Ga-

lizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente legge.

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: « fioritura » sono inserite le seguenti: « o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero ».

4. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore ».

5. All'articolo 7, comma 2 della legge della legge 24 dicembre 2004, n. 313, la lettera *a)* è soppressa.

6. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dopo le parole: « all'aperto » sono inserite le seguenti: « o destinate alla produzione primaria ».

7. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è aggiunto infine il seguente periodo: « L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici ».

8. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19 del decreto ministeriale di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.

9. All'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. – I commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero ».

10. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: « 12-*bis* pappa reale o gelatina reale »;

b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: « 16-*bis*. pappa reale o gelatina reale ».

21. 09. Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del

Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PESCA

ART. 21-*bis*.

(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2020)

1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

Circuizione (PS) 15,00 per cento;

Palangaro (LL) 15,00 per cento;

Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;

Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento;

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT – Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 1, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

21. 011. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PESCA

ART. 21-*bis*.

(Fatturazione elettronica piccola pesca)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: « e quelli che applicano » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « ..., quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21. 012. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

ART. 21-*bis*.

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;

b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;

c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi pur essendo caduti anche più volte in successione non siano mai stati regolarizzati a catasto;

d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

21. 013. Gastaldi, Bubisutti, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di produzione di digestato agroindustriale)

1. All'elenco di cui alla parte B, dell'allegato IX, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante « Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 52, comma 2-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 », in conformità alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera *i)* del medesimo decreto ai fini della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, sono aggiunte le seguenti voci:

Sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciari (sfridi vari, prodotti e/o semilavorati difettosi o fuori specifica);

Sottoprodotti della produzione di altri generi alimentari (sfridi vari, prodotti o semilavorati difettosi o fuori specifica);

Sottoprodotti della torrefazione del caffè (sfridi vari, prodotti e/o semilavorati difettosi o fuori specifica);

Sottoprodotti della produzione di birra e altre bevande alcoliche (sfridi vari, prodotti e/o semilavorati difettosi o fuori specifica);

Sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali (glicerina grezza, acque glicerinose e simili); Sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;

Sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.

21. 023. Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

« ART. 62-*quinquies*.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (per cento p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera *c)*;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento.

Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa »;

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole « per il sostegno e la promozione della coltivazione » sono inserite le seguenti: « e della vendita »;

b) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile ».

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: « *a-bis)* preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento. ».

3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera *b)*, il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo

(THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico. ».

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 21. 024.** Cenni, Incerti, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

« ART. 62-*quinquies*.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (per cento p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera *c)*;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari

all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento.

Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa »;

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole « per il sostegno e la promozione della coltivazione » sono inserite le seguenti: « e della vendita »;

b) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile ».

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: « *a-bis)* preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento. ».

3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera *b)*, il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico. ».

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 21. 029.** Gadda.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « per il sostegno e la promozione della coltivazione », sono inserite le seguenti: « e della vendita »;

b) all'articolo 1, comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile »;

c) all'articolo 2: dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* preparati contenenti cannabidiolo (CBD) o altri cannabinoidi non psicoattivi »;

d) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,3 per cento ».

2. Nell'elenco delle piante officinali, di cui al decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, è inserita la Cannabis sativa L. in tutte le sue parti e coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016.

21. 039. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione in materia di etichettatura alimentare)

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, il Ministero dello sviluppo economico, in concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

con apposito decreto disciplinano l'implementazione, in forma grafica piramidale, delle linee guida in materia di Dieta Mediterranea nell'etichettatura degli alimenti, prendendo a riferimento le linee guida in materia già emanate dal Ministero della salute.

21. 030. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verifichino crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

* **21. 021.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verifichino crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

*** 21. 027.** Gadda.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del professor Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) *(Svolgimento e conclusione)* 217

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03438 De Luca: Sul meccanismo di transizione giusta previsto dal *Green Deal* europeo . 218

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 220

5-03439 Bianchi: Sulle funzioni del Comitato europeo delle Regioni 218

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 222

5-03440 Galizia: Sulle procedure di infrazione a carico dell'Italia 219

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 224

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del professor Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile).

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Enrico GIOVANNINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco BERTI (M5S) e Filippo SENSI (PD).

Il professor Enrico GIOVANNINI, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il professor Enrico GIOVANNINI per il suo intervento.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ritiene che, anche a seguito delle considerazioni emerse nel corso della precedente seduta, sia opportuno svolgere un supplemento di istruttoria per approfondire alcuni profili del provvedimento all'esame. Per tale motivo chiede di poter formulare la sua proposta di parere in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, da informazioni assunte presso le Commissioni competenti per il merito, la Commissione potrebbe avere tempo a disposizione per esprimere il parere anche nei primi giorni della prossima settimana. Concorde la Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

La seduta comincia alle 15.40.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03438 De Luca: Sul meccanismo di transizione giusta previsto dal *Green Deal* europeo.

Piero DE LUCA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Laura AGEA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Piero DE LUCA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentate del Governo.

5-03439 Bianchi: Sulle funzioni del Comitato europeo delle Regioni.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, osservando in particolare come la piena realizzazione del principio di sussidiarietà debba implicare un ruolo rafforzato delle autonomie locali anche nel processo legislativo europeo.

La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Laura AGEA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2),* sottolineando, altresì, che nel corso della sua esperienza di parlamentare nella precedente legislatura del Parlamento europeo ha avuto modo di constatare come la leale collaborazione con il Comitato europeo delle regioni sia stata assai utile, se non fondamentale, per il buon esito del procedimento legislativo. Ricorda, peraltro, che in quelle interlocuzioni ha anche avuto modo di apprezzare il contributo recato dal deputato Bianchi, allora membro del Comitato. Conclude segnalando come la normativa europea preveda anche altri strumenti volti a realizzare un processo inclusivo dal basso nelle attività delle istituzioni europee, quali, ad esempio, l'ICE, il diritto di iniziativa dei cittadini europei.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita che mostra interesse, per quanto in parte condizionato, sulla proposta di valorizzare ulteriormente il ruolo dei territori e delle comunità locali nel processo legislativo europeo. A tal fine ritiene opportuno agire con coraggio e approfittare di possibili occasioni di revisione dei Trattati per dare piena attuazione al principio di sussidiarietà attraverso un rafforzamento del ruolo delle autonomie locali nel processo legislativo, configurando il Comitato europeo delle regioni come una sorta di « Senato europeo delle regioni ».

5-03440 Galizia: Sulle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Francesca GALIZIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Laura AGEA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Francesca GALIZIA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo ed esprime apprezzamento per l'impegno dell'Esecutivo su una questione rilevante come quella delle procedure di infrazione, che solo dal 2012 ad oggi hanno comportato per il Paese 550 milioni di euro di sanzioni irrogate da parte dell'Unione europea. Conclude auspicando che la riduzione del contenzioso con l'Unione europea rimanga in cima alle priorità dell'azione politica dell'Italia.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03438 De Luca: Sul meccanismo di transizione giusta previsto dal *Green Deal* europeo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'On De Luca e gli altri On.li interroganti che mi consentono, in questa occasione, di fare chiarezza sull'*European Green Deal* e soprattutto sul suo funzionamento finanziario, tema sul quale sono state lette nelle ultime settimane alcune inesattezze.

Permettetemi, innanzitutto, di sottolineare come l'Italia arriva a questo appuntamento con le carte in regola e con risultati d'eccellenza in tema di decarbonizzazione, energie rinnovabili e modernizzazione dell'agricoltura. Il Governo ha avanzato delle proposte riassunte in un *non paper* su cinque aree prioritarie: il cambiamento climatico, la transizione industriale e sociale, gli strumenti di finanziamento, la biodiversità e l'agricoltura. Si tratta di proposte su cui è ancora in corso un approfondimento in dialogo con diverse Amministrazioni e che verranno portate alla valutazione del CIAE del prossimo 14 febbraio.

Secondo le prime previsioni ed elaborazioni fornite dalla Commissione, il « Piano di investimenti per un'Europa sostenibile » vuole mobilitare 1.000 miliardi di euro in 10 anni:

circa 500 miliardi sarebbero riconducibili al bilancio europeo, re-indirizzando gli investimenti generati da fondi già esistenti;

circa 280 miliardi deriverebbero da fondi pubblici e privati mobilitati, grazie alla garanzia sul bilancio UE, attraverso la Banca Europea per gli Investimenti e il Programma InvestEU;

circa 114 miliardi di euro proverrebbero dal contributo di cofinanziamento nazionale;

ulteriori risorse proverranno dai proventi dell'*Emission trading system* (ETS), per un totale di circa 25 miliardi;

100 miliardi dal *Just Transition Mechanism*.

È una vera e propria architettura pensata in un'ottica di cambiamento del paradigma economico, sociale e industriale.

La Banca europea degli investimenti, destinata a diventare Banca del clima europea, incrementerà progressivamente gli investimenti con finalità climatiche e ambientali fino al 50 per cento entro il 2025. Un aspetto fondamentale riguarderà la definizione di investimenti sostenibili.

InvestEU agirà da garante per l'accesso al credito per investimenti verdi e servirà a coprire parzialmente il rischio di operazioni di finanziamento e di investimento.

Se il piano di investimenti per un'Europa sostenibile è finalizzato a sostenere il *Green Deal* nel suo complesso, il meccanismo per una transizione giusta (*Just Transition Mechanism*) è stato pensato per sostenere le aree economicamente e socialmente più vulnerabili perché dipendenti dallo sfruttamento di fonti fossili o da processi industriali intensivi responsabili di alte emissioni di carbonio. La sua dotazione finanziaria sarà di 100 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 e si fonda su 3 pilastri:

il *Just Transition Fund* di 7,5 mld voce *ad hoc* del bilancio europeo;

uno schema dedicato sotto il programma InvestEU, per mobilitare investimenti per un massimo di 45 miliardi di euro;

una *facility* BEI per il settore pubblico, per mobilitare investimenti compresi tra 25 e 30 miliardi di euro.

Concentrandoci sul *Just Transition Fund*, il percorso è appena iniziato, ed in particolare, un aspetto delicato è quello relativo alle chiavi di allocazione delle risorse. Queste chiavi includono una serie di criteri (livello emissioni, occupazione nel settore colpito dalla transizione, PIL *pro capite*) ai quali si applicano dei meccanismi di *capping*: nessuno Stato membro riceverà più di 2 miliardi di euro e l'allocazione per Stato membro dovrà comunque risultare in un'intensità dell'aiuto *pro-capite* pari ad almeno 6 euro.

Queste allocazioni devono però essere lette all'interno del Meccanismo di Transizione che ci permetterà di mobilitare, grazie al co-finanziamento e alla sinergia con le risorse dei fondi strutturali, investimenti pubblici e privati per oltre 4,8 miliardi.

Ricordiamoci inoltre che per accedere a questo meccanismo, gli Stati presenteranno alla Commissione europea Piani territoriali per la giusta transizione, che saranno lo strumento perfetto per una sintesi che parte dal territorio con i Piani Nazionali Energia e Clima.

Il Meccanismo di Transizione deve essere visto come un'opportunità di crescita economica di livello europeo soprattutto per quelle aziende italiane che sapranno cogliere le opportunità di investimento in quelle regioni italiane destinatarie delle risorse per la riconversione sostenibile.

È una sfida che siamo perfettamente in grado di realizzare.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03439 Bianchi: Sulle funzioni del Comitato europeo delle Regioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'On Bianchi e gli altri On.li interroganti.

Secondo quanto stabilito dai Trattati il processo legislativo e decisionale dell'Unione europea è sviluppato all'interno del cosiddetto « triangolo istituzionale » comunitario: Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo e Commissione europea.

Come è noto, tale processo, avviene sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà. È il principio, introdotto dal Trattato di Maastricht sull'Unione Europea (UE) del 1992, secondo cui l'esercizio delle competenze da parte dell'UE, nonché la ripartizione delle stesse tra Unione e Stati membri, prevede di definire a livello comunitario quello che non può essere adeguatamente realizzato a livello nazionale dai singoli Stati membri.

In tale contesto decisionale, il Comitato europeo delle regioni esplica un ruolo fondamentale, garantendo la possibilità a municipalità e regioni di esprimere formalmente la propria posizione nel processo legislativo dell'Unione europea, così da assicurare che le opinioni e le esigenze degli enti regionali e locali e dei cittadini siano tenute in debito conto.

Viene definito dal Trattato quale « organo » e non quale « istituzione », ma sarebbe riduttivo escluderlo – assieme agli altri organi consuntivi dell'Unione, quale ad es. il Comitato economico e sociale, dal rango delle strutture d'autorità solo per il fatto che il loro parere non sia vincolante per le istituzioni comunitarie.

Il Comitato europeo delle regioni è un organismo essenziale per valorizzare la dimensione regionale e locale nel processo legislativo, organizzativo e decisionale dell'Unione. E proprio l'esempio citato dagli interroganti in merito alla creazione del corpo europeo di solidarietà, dimostra quanto, già oggi, possa essere ottenuto con il coinvolgimento dei soggetti locali e regionali.

La stessa Presidente Ursula Von der Leyen, nel suo discorso di insediamento, ha esaltato i valori della partecipazione affermando: « Voglio che i cittadini possano dire la loro nell'ambito di una « Conferenza sul futuro dell'Europa » da avviare nel 2020 per una durata di due anni. La Conferenza dovrebbe riunire i cittadini (compresi i giovani, cui andrebbe attribuito un ruolo importante), la società civile e le istituzioni europee in qualità di partner paritari ».

La Presidente Von der Leyen ha posto, quindi, essa stessa una particolare enfasi sulla necessità di un maggior coinvolgimento dei cittadini, attraverso meccanismi capaci di assicurare una diffusione capillare delle iniziative, quali la « Conferenza sul futuro dell'Europa », su tutto il territorio dell'Unione.

Tuttavia, anche alla luce della variabilità negli assetti costituzionali e di organizzazione delle rappresentanze territoriali che caratterizzano i diversi Paesi Membri, la revisione del ruolo del Comitato necessiterebbe di un complesso processo di revisione dei Trattati che dovrebbe necessariamente coinvolgere tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Pertanto, la proposta di valorizzare ulteriormente il ruolo dei territori e delle comunità locali, è di sicuro interesse, ma

dovrà essere necessariamente valutata e bilanciata con attenzione per mantenere l'equilibrio del processo legislativo europeo.

La summenzionata « Conferenza sul futuro dell'Europa », quale strumento di un processo inclusivo « dal basso », aperto alla partecipazione di Istituzioni, cittadini, Parlamenti nazionali, membri della società civile e portatori di interessi, appare la sede naturale e più immediata per avviare questo tipo di riflessioni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03440 Galizia: Sulle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio innanzitutto l'On Galizia e gli altri On.li interroganti.

In occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del nuovo Governo del 24 settembre 2019, il Ministro Vincenzo Amendola aveva preso impegno a lavorare per la riduzione del numero di procedure d'infrazione.

All'inizio della Legislatura, avevamo, a carico dell'Italia, 59 infrazioni aperte, 57 EU-Pilot e 5 « lettere amministrative ». Oggi, a seguito delle ultime decisioni della Commissione del 23 gennaio 2020, che ha aperto 6 nuove procedure per mancato recepimento di alcune direttive UE, abbiamo 83 infrazioni aperte (66 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancato recepimento di direttive), 53 EU-Pilot e 14 « lettere amministrative ».

Le ragioni per questo progressivo aggravamento sono molteplici ma la più importante riguarda il ritardo, nell'*iter* di adozione delle ultime legge di delegazione europea e legge europea.

Al fine di tenere fede all'impegno di riduzione delle procedure d'infrazione, è stato avviato l'*iter* di approvazione della legge di delegazione 19-20 che consentirà di disporre della delega per l'attuazione di ben 33 direttive, e della Legge europea 19-20 con cui miriamo a chiudere 7 procedure di infrazione, 2 Pilot e recepire 3 direttive.

Tuttavia il ritardo accumulato nella prima parte della legislatura comporterà l'inevitabile incremento soprattutto delle procedure per i mancati recepimenti.

Nei prossimi mesi si potrebbero verificare 18 nuove potenziali aperture di procedure di infrazione per mancato recepimento: per queste aperture, là dove è richiesto l'intervento della norma primaria, non vi sono margini di intervento. Invece, per ben undici casi, la cui attuazione dovrà avvenire attraverso l'adozione di fonti secondarie, la tempestiva adozione rimane possibile e il Governo è impegnato in tal senso.

Per quanto riguarda le procedure relative alla non corretta trasposizione della normativa dell'Unione, questa richiede il lavoro sinergico di più Amministrazioni (centrali e periferiche). Nonostante lo sforzo di concertazione svolto dal Ministero delle Politiche europee, va rilevato che alcune infrazioni sono di più difficile soluzione, in ragione del riparto di competenze con le Regioni. In particolare, segnalo come entro maggio 2020, si potrebbe verificare in questo ambito l'apertura di 6 nuove procedure.

Considerando invece gli aspetti positivi, a maggio 2020, delle 83 procedure totali, sono ipotizzabili 11 chiusure di procedure per violazione del diritto dell'Unione e 2 chiusure di procedure per mancato recepimento. Anche riguardo alle altre 15 procedure aperte per mancato recepimento, i dati sono relativamente incoraggianti. Delle sei procedure aperte il 23 gennaio, 5 riguardano deleghe inserite nella legge di delegazione europea 2018 e la sesta deve essere attuata con norma diretta inserita nel disegno di legge europea 2019-2020. Altre sei chiusure potrebbero verificarsi relativamente ad altret-

tante direttive la cui delega alla trasposizione è contenuta sempre nella legge di delegazione europea 2018.

A tal proposito, per procedere al recepimento, ed alla conseguente chiusura delle procedure, sarà fondamentale la collaborazione delle Commissioni Parlamentari competenti.

Da parte mia sono certa che l'impegno del Ministero che rappresento consentirà, con le altre Amministrazioni coinvolte, di ridurre il numero delle infrazioni in misura più consistente da autunno 2020, quando saranno state esercitate anche le prime deleghe in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020.

Infine, per rafforzare il coordinamento intergovernativo per la gestione di quei dossier che coinvolgono più Amministrazioni, abbiamo introdotto nuove prassi in sede di Comitato tecnico di valutazione (CTV). Il Comitato consente di garantire il raccordo tra la gestione del pre-contenzioso e la partecipazione dell'Italia alla cosiddetta fase ascendente del processo normativo dell'Unione europea.

Il Governo intende altresì proseguire nell'azione di rafforzamento della prevenzione delle infrazioni e della risoluzione di quelle pendenti, favorendo il dialogo con la Commissione europea tramite l'organizzazione di riunioni tra le Autorità nazionali e le Direzioni Generali della Commissione, per la trattazione congiunta dei casi afferenti ad uno stesso settore (cd. « riunioni pacchetto »).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. S. 1664 Governo (Parere alla 7ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 226

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 233

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo. S. 727 (Parere alla 8ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 228

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 234

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V della Camera) *(Seguito esame e rinvio)* 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
S. 1664 Governo.
(Parere alla 7ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 reca l'istituzione di due nuovi Ministeri e, contestualmente, la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine viene modificato il decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 2, al comma 1, attraverso ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Sono trasferite al Ministero le corrispondenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

La disposizione attribuisce anche al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con conseguente trasferimento delle necessarie risorse. È fatta salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Sono inoltre definite le aree funzionali e l'organizzazione dei due ministeri.

In particolare, il Ministero dell'istruzione sarà organizzato in due dipartimenti mentre il Ministero dell'università e della ricerca vedrà la presenza di un segretario generale e di altre cinque posizioni dirigenziali generali.

L'articolo 3 prevede che entro il 30 giugno 2020 siano adottati i regolamenti di organizzazione dei nuovi ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione. I regolamenti saranno adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa delibera del Consiglio dei ministri e parere del Consiglio di Stato. L'articolo dispone anche il trasferimento ai due Ministeri delle necessarie risorse finanziarie, strumentali e di personale.

L'articolo 4 disciplina la fase transitoria in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei ministeri, con riferimento, tra gli altri aspetti, agli incarichi dirigenziali già attribuiti e agli uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 6 l'entrata in vigore.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, ricorda che indubbiamente le materie dell'istruzione e della formazione professionale investono anche competenze regionali; invita però a considerare, nel caso specifico del provvedimento in esame, che esso attiene, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali, senza alterare la ripartizione di compiti tra Stato e regioni. In tal senso, il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale attinente a ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione).

La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP-UDC) nell'evidenziare come ci si trovi nuovamente ad affrontare una riorganizzazione dei Ministeri, stigmatizza che si punti a cercare di creare nuove « poltrone » piuttosto che occuparsi dei veri problemi che riguardano i Ministeri stessi, perdendo tempo prezioso. Rileva inoltre come manchino del tutto le risorse da devolvere a questi Ministeri e non ci sia attenzione alle vere criticità. Ricorda che, ad oggi, 598.000 studenti tra i 14 e i 18 anni, in base ai dati della CGIA di Mestre, hanno abbandonato precocemente gli studi condannandosi alla marginalità sociale. Sottolinea come sarebbe necessario concentrarsi su queste problematiche piuttosto che sulla riorganizzazione dei ministeri.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) nell'esprimere una valutazione decisamente negativa sul provvedimento volto soltanto alla ripartizione di « poltrone », rileva come vengano istituiti ben due Ministeri senza che venga stanziato un solo euro in più per la ricerca. Vengono invece aumentati i costi per la riorganizzazione dei Ministeri facendo perdere tempo prezioso anche in considerazione del fatto che siamo già arrivati a metà della Legislatura. Sottolinea come il Governo non investa sulla ricerca mentre questa potrebbe essere un trampolino di lancio per il Paese e soprattutto per trattenere i ricercatori che invece si vedono costretti a emigrare. Allo stesso stigmatizza la mancanza nel provvedimento di norme sull'istruzione e sottolinea come il nostro Paese si collochi ormai agli ultimi posti in Europa per l'attenzione a questi temi.

Dario BOND (FI) giudica positiva l'idea di istituire due ministeri ma ritiene che sarebbe opportuno capire quali siano i veri contenuti connessi a questa scelta. Chiede pertanto di poter audire i due ministri per capire se intendono riempire di contenuti il loro ruolo o se si tratti soltanto di una spartizione di potere.

Emanuela CORDA, *presidente,* si riserva di valutare l'opportunità di audire i due

ministri alla luce dell'ambito di competenza della Commissione.

Elisa TRIPODI (M5S) *relatrice* formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo.
S. 727.
(Parere alla 8ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento che si compone di un solo articolo, ricorda che il comma 1 reca una delega al Governo al fine di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, anche mediante la redazione di testi unici.

Il comma 2 contiene i princìpi e i criteri direttivi in base ai quali devono essere adottati i decreti legislativi previsti dal comma 1; tra questi, segnala la ridefinizione della classificazione degli aeroporti nazionali, regionali e locali; la previsione di incentivi per la creazione di sistemi aeroportuali coordinati; la previsione di criteri per il riordino dell'assetto amministrativo e organizzativo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e per la distribuzione delle competenze tra l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti; la previsione del riordino delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronautico; la ridefinizione del sistema sanzionatorio riguardante l'irrogazione e la riscossione degli incentivi; la ridefinizione del sistema delle concessioni aeroportuali, del sistema di tariffazione e dei diritti aeroportuali; il rafforzamento di sistemi di controllo per il contrasto del precariato e per la salute dei lavoratori del settore; il rafforzamento della tutela degli utenti.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi previsti dal comma 1 provvedano anche alla semplificazione normativa delle materie trattate dal provvedimento e reca, a tale riguardo, specifici criteri e princìpi direttivi.

Il comma 4 dispone in merito al procedimento di adozione dei decreti legislativi prevedendo che i decreti legislativi previsti dal comma 1 siano adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto, e del parere della Conferenza unificata.

Il comma 5 prevede che un atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi previsti dal comma 1.

Il comma 6 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1, insieme all'analisi tecnico-normativa (ATN) e all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alla relazione tecnica, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ciascuna delle quali esprimerà il parere entro trenta giorni dall'assegnazione degli schemi. Inoltre, stabilisce che il Governo, tenuto conto di tutti i pareri, entro 45 giorni dalla data di espressione del parere delle Commissioni parlamentari, ritrasmetta alle Camere i testi con eventuali osservazioni e modificazioni per il parere definitivo, da esprimere entro venti giorni dalla data della nuova asse-

gnazione; decorso inutilmente tale termine, il Governo può comunque adottare i relativi decreti legislativi.

Il comma 7 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 8 prevede che, entro due anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala preliminarmente che il provvedimento appare insistere su un intreccio di competenze riconducibili, da un lato, alla materia di competenza esclusiva statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione) e, dall'altro, alle materie di competenza concorrente, « porti e aeroporti civili » e « governo del territorio » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Risultano in particolare riconducibili alla tutela della concorrenza i princìpi di delega attinenti alla distribuzione delle competenze tra ENAC e Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riguardo all'accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori (articolo, comma 2, lettera *d*); al riordino delle concessioni aeroportuali (lettera *h*), alla definizione del sistema di tariffazione (lettera *m*); alla razionalizzazione dei diritti aeroportuali (lettera *o*). Rileva come emerga chiaramente, per il resto del provvedimento, la competenza concorrente in materia di « porti e aeroporti civili » e « governo del territorio ».

Sottolinea come assuma pertanto rilievo la questione se, per l'adozione dei decreti legislativi sia sufficiente il previsto parere (articolo 1, comma 4) della Conferenza unificata ovvero sia preferibile ricorrere a un'intesa.

Al riguardo rileva che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a risolvere la questione nel senso che la previsione di un parere rappresenti la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza del concorso tra competenze esclusive statali e competenze regionali, laddove l'intesa è da preferirsi in caso di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale.

Conclude quindi che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione e formula pertanto una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V della Camera).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2020.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere, al fine di approfondire ulteriormente i numerosi profili d'interesse del provvedimento; al riguardo, invita i componenti della Commissione a sottoporle eventuali osservazioni in modo

da poter giungere all'elaborazione di un parere condiviso.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) evidenzia alcuni aspetti a suo avviso critici per le competenze della Commissione. All'articolo 6, comma 4 si proroga il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica da parte degli enti locali e all'articolo 7, comma 2, viene consentita la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del solo comune di Matera. Evidenzia come a fronte della richiesta agli enti locali di rigorosa puntualità per numerosi adempimenti e all'indisponibilità del Governo e della maggioranza, nell'iter della legge di bilancio, ad accogliere emendamenti volti a consentire l'assunzione di personale negli enti locali, ora si prevedono deroghe per alcuni specifici comuni. Segnala sul punto che molti altri comuni lamentano una carenza di personale: ad esempio in Veneto, regione in cui il rapporto tra personale degli enti locali e popolazione è già al di sotto della media nazionale, la provincia di Treviso vede questo rapporto al di sotto della stessa media regionale.

È quindi evidente la mancanza di una visione di insieme e la coerenza perché mentre si pretende la puntualità nell'esecuzione degli appalti si prorogano le scadenze per i pagamenti. Chiede alla relatrice di farsi portavoce del problema della carenza di personale degli enti locali e del problema dei segretari comunali. A quest'ultimo riguardo, segnala che i sindaci, specialmente nei piccoli comuni, hanno necessità di essere affiancati da personale qualificato che possa fornire loro adeguata consulenza giuridica.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP-UDC) nel condividere quanto dichiarato dalla collega Fregolent, sottolinea come nell'iter del disegno di legge di bilancio non siano stati accolti gli emendamenti che intendevano favorire l'assunzione di personale negli enti locali mentre si è invece provveduto alla stabilizzazione di 6.500 lavoratori socialmente utili in Calabria, Campania e Sardegna poiché non è stato possibile dirottarli verso il lavoro privato. In questo modo non viene efficientata la pubblica amministrazione.

Su un piano più generale, sottolinea poi come il decreto proroga termini sia fermo alla Camera a causa dei contrasti interni alla maggioranza ed esorta ad accelerare i lavori per non trovarsi, ancora una volta, di fronte a uno svilimento della discussione parlamentare con l'esame del provvedimento in un solo ramo del Parlamento, come d'altra parte è accaduto con la legge di bilancio.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice* nel rammaricarsi del fatto che il suo desiderio di lavorare in armonia con tutta la Commissione sia stato così malamente interpretato, dichiara con forza che dietro la sua richiesta di rinvio non c'è alcuna questione politica. Invita la collega a riflettere meglio per comprendere quale sia lo spirito della sua richiesta di rinvio.

Il deputato Dario BOND (FI) evidenzia, con riferimento all'articolo 23 del provvedimento, volto ad ampliare la dotazione organica della Corte dei conti, la richiesta da parte degli enti locali di avere più presenza di rappresentanti nella sezione di controllo della Corte. Auspica che l'espressione del parere sul provvedimento possa essere un'occasione – pur rimanendo nelle limitate competenze della Commissione – per far giungere un messaggio in tal senso e avviare una riflessione sulla rappresentanza degli enti locali nelle sezioni di controllo. Reputa infatti essenziale la collaborazione tra controllori e controllati per evitare lungaggini nel procedimento. Se le sezioni di controllo fossero più consapevoli delle esigenze degli enti locali e potessero avere accesso a più dati si potrebbero evitare molti procedimenti.

Chiede poi dei chiarimenti sull'articolo 30, volto a dare attuazione alla clausola del 34 per cento per le regioni del Mezzogiorno, dichiarando che il testo, pur essendo ben scritto potrebbe essere scritto meglio. Reputa infine necessario un approfondimento sull'articolo 18 che reca

misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della pubblica amministrazione nei piccoli comuni.

Sono dunque numerosi i temi che riguardano la vita degli enti locali e che devono essere affrontati dalla Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) con riferimento alla questione del personale, fa presente che la « quota 100 » ha contribuito a svuotare alcune strutture e che, tuttavia, si potrebbe procedere a reclutamento di personale anche all'interno delle stesse strutture attraverso il meccanismo della stabilizzazione.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP-UDC) chiarisce che con la sua dichiarazione non intendeva assolutamente esprimere disapprovazione per la disponibilità della collega Abate, che invece valuta molto apprezzabile, ma soltanto sottolineare come l'iter del provvedimento appaia bloccato nelle Commissioni di merito.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ritiene evidente la difficoltà della maggioranza a trovare un'intesa sulle modifiche ed integrazioni da apportare nel corso dell'esame parlamentare al provvedimento. Ciò d'altra parte avviene non solo per il provvedimento in discussione ma per tutti i provvedimenti all'esame del Parlamento.

Il senatore Daniele MANCA (PD) nel dichiarare che non c'è alcun problema interno alla maggioranza sul provvedimento, segnala tuttavia la complessità del testo, nel quale sono confluiti numerosi temi che non è stato possibile affrontare nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio. Al tempo stesso, ritiene non è possibile « caricare » su questo provvedimento ulteriori argomenti che nulla hanno a che vedere con la proroga dei termini, come, ad esempio, la questione dei segretari comunali. Nel ricordare che il tema è in discussione ormai da molti anni trova interessante osservare come, oggi, la Lega riprenda il tema dei segretari comunali pensando di risolvere il problema assegnando un segretario ad ogni comune. Ricorda come, tuttavia, oggi, con la gestione associata degli enti locali sia possibile lavorare in maniera diversa e come, dunque sia piuttosto necessario definire, nell'ambito di una riflessione organica, ambiti territoriali ottimali nei quali inserire queste figure. Nell'esprimere quindi apprezzamento per l'approccio della relatrice volto all'approfondimento dei temi che riguardano la Commissione, si dichiara favorevole ad avviare una riflessione sulla questione delle dotazioni organiche degli enti locali ma ribadisce che non tutte le questioni possono essere affrontate in questo provvedimento.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) sottolinea che il collega Manca, con il suo intervento, ha ammesso che, da un lato, quello all'esame è un provvedimento *omnibus* e, dall'altro lato, che in questo omnibus possono rientrare solo le questioni che stanno a cuore alla maggioranza. Con riferimento al proprio precedente intervento chiarisce che intendeva sottolineare le difficoltà degli enti locali di piccole dimensioni dove, in ogni caso, gli adempimenti burocratici sono significativi e che non ritiene affatto necessaria l'assunzione di un segretario comunale per ogni comune. Ribadisce che molti piccoli comuni hanno problemi di personale, sono sotto organico e si trovano nell'impossibilità di stabilizzare il personale o di recuperarlo con altri mezzi.

Il deputato Roberto PELLA (FI) chiede alla relatrice di focalizzare la propria attenzione sugli emendamenti da lui stesso sottoscritti, che recepiscono indicazioni fornite dall'Anci, dall'Upi e dalla Conferenza delle regioni nel corso della loro audizione presso la Commissione di merito e che riguardano temi trasversali condivisi da molti amministratori locali. Sottolinea, insieme, il tema dell'articolo 23 già richiamato dal collega Bond e ribadi-

sce l'importanza che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dia un forte segnale su tali temi.

Emanuela CORDA, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 1 del 2020 (Istituzione dei ministeri dell'istruzione e dell'università) (S. 1664 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1664 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disegno di legge S. 727. Delega per il trasporto aereo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 727, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo;

rilevato che:

il provvedimento appare insistere su intreccio di competenze, riconducibili, da un lato, alla materia di esclusiva legislazione statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) e, dall'altro lato, alle materie di competenza concorrente, « porti e aeroporti civili » e « governo del territorio » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 4, il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi; tale disposizione appare coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'imporre alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, ha ritenuto necessario ed al contempo sufficiente, rispetto a discipline statali caratterizzate da una analoga concorrenza di competenze (concorrenza, porti e aeroporti civili e governo del territorio), lo strumento del parere (si vedano le sentenze nn. 51/2008 e 7/2016),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:
Sulla pubblicità dei lavori 235
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
Audizione di rappresentanti della Regione Toscana *(Svolgimento e conclusione)* 235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 235

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione di rappresentanti della Regione Toscana.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente,* introduce l'audizione.

Andrea BELARDINELLI, *Responsabile Settore Sanità digitale e innovazione della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e Pietro PISANI (L-SP-PSd'Az), il deputato Umberto BURATTI (PD) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Andrea BELARDINELLI, *Responsabile Settore Sanità digitale e innovazione della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale,* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente,* ringrazia il rappresentante della Regione Toscana per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 236
Audizione del dottor Michele Prestipino, procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Roma 236

Mercoledì 29 gennaio 2020. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

Audizione del dottor Michele Prestipino, procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Roma.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Michele Prestipino, accompagnato dai Sostituti Procuratori dottoressa Luigia Spinelli e dottor Corrado Fasanelli. Ricorda agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, agli auditi di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor PRESTIPINO svolge una relazione sui risultati emersi dalle recenti indagini eseguite dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Latina e con le locali Forze di polizia. L'attività investigativa ha evidenziato la presenza di molteplici interessi criminali radicati nel territorio sud-pontino e riferibili ad organizzazioni di tipo mafioso di origine locale e a filiazioni campane e calabresi.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE, i senatori MIRABELLI (PD), GRASSO (Misto-LeU), ENDRIZZI (M5S) e SACCONE (FIBP-UDC), nonché i deputati PAOLINI (Lega), SALAFIA (M5S), MIGLIORINO (M5S), DARA (Lega), ASCARI (M5S) e FERRO (FDI).

Il dottor PRESTIPINO, il dottor FASANELLI e la dottoressa SPINELLI forniscono i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle 22.53.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di Regolamento *(Seguito dell'esame e approvazione)* 237

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese *(Svolgimento e conclusione)* 237

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 15.30.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di Regolamento.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver reso alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori, dà la parola al relatore.

Il deputato Antonio ZENNARO, *relatore,* illustra una proposta di parere favorevole sullo schema di regolamento.

Dopo interventi del deputato Elio VITO (FI) e del senatore Francesco CASTIELLO (M5S), Raffaele VOLPI, *presidente,* pone in votazione la proposta di parere.

(Il Comitato approva all'unanimità).

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.05.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente,* il senatore Adolfo URSO (FdI), i deputati Elio VITO (FI) e Antonio ZENNARO (M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (Lega) ed il deputato Enrico BORGHI (PD), alle quali risponde Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno,* fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver ringraziato il Ministro Lamorgese, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 238
Audizione del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino 238
Audizione del Comandante della Capitaneria di porto – Guardia costiera Direziomare Venezia, contrammiraglio Piero Pellizzari 238
Comunicazioni del Presidente 239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino, che ringrazia per la presenza.

Pino MUSOLINO, *Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Andrea FERRAZZI (PD) e Paola NUGNES (Misto), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Pino MUSOLINO, *Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Comandante della Capitaneria di porto – Guardia costiera Direziomare Venezia, contrammiraglio Piero Pellizzari.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante della Capita-

neria di porto – Guardia costiera Direziomare Venezia, contrammiraglio Piero Pellizzari, accompagnato dal capitano di vascello Sandro Nuccio, capo reparto tecnico amministrativo, che ringrazia per la presenza.

Piero PELLIZZARI, *Comandante della Capitaneria di porto – Guardia costiera Direziomare Venezia*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Piero PELLIZZARI, *Comandante della Capitaneria di porto – Guardia costiera Direziomare Venezia,* e Sandro NUCCIO, *Capo reparto tecnico amministrativo della Capitaneria di porto – Guardia costiera Direziomare Venezia*, rispondono ai quesiti posti

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente,* comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la missione in Sicilia, già prevista dal 28 al 31 gennaio 2020 e rinviata ad altra data, abbia luogo dal 12 al 14 febbraio 2020. È stato inoltre convenuto che il 18 febbraio 2020 si svolga una missione presso il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato a Roma e che dal 19 al 20 febbraio 2020 abbia luogo una missione in Toscana.

Nella medesima riunione è stato convenuto di confermare tutti i collaboratori della Commissione per l'anno 2020 e inoltre che la Commissione si avvalga della collaborazione a titolo gratuito e a tempo parziale di Giuseppe Giovanni Sgorbati, direttore tecnico scientifico di ARPA Lombardia in quiescenza.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Elezione di un Segretario 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc IV, n. 6) 4

Sui lavori della Giunta 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato, recanti disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di rappresentanti della Croce rossa italiana, dell'Associazione Nessuno tocchi Ippocrate, della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), della Commissione sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Roma, di Federfarma e di Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento politiche della persona della regione Basilicata 6

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato, recanti disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL 7

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Esame emendamenti C. 1524-1834-A 10

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del direttore dell'*Institute for Global Studies* (IGS), Nicola Pedde *(Svolgimento e conclusione)* 11

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 19

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere sul sistema delle relazioni internazionali dell'Italia *(Deliberazione)* 12

ALLEGATO 2 (Programma dell'indagine conoscitiva) 21

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo *(Seguito esame e conclusione)* .. 13

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 13

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* ... 14

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. C. 2314 Governo *(Esame e rinvio)* 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 24

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra *(Seguito esame e rinvio)* 24

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco *(Esame e rinvio)* 25

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 29

7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00062)* 29

ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione) 31

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare *(Rinvio dell'esame)* 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 36

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto n. 137 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 38

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 39

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 39

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 39

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* . 41

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 42

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 44

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 48

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata *(Deliberazione di una proroga del termine)* 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Elettricità Futura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica 47

AVVERTENZA 47

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 49

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 49

ALLEGATO (Parere approvato) 54

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 51

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica.

Audizione di Lucia Balduzzi, membro del direttivo della SIPED (Società italiana di pedagogia), e di Raffaella Reali, membro della direzione della Rete nazionale « Scuole senza zaino » *(Svolgimento e conclusione)* 52

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile » atto n. 137, di rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 55

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 59

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 56

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto 137 *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 60

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 *(Rinvio del seguito dell'esame)* 57

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale ». C. 1605 Trancassini *(Esame e rinvio)* 58

ALLEGATO 3 (Relazione depositata dal relatore, on. Trancassini) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141).

Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) 67

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 68

RISOLUZIONI:

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica *(Discussione e rinvio)* .. 68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03435 Bruno Bossio: Iniziative urgenti in materia di *voucher* per la banda ultralarga .. 71

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 75

5-03436 Capitanio: Iniziative urgenti in materia di banda ultralarga e attuazione dei contratti di concessione in essere 72

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 77

5-03437 Scagliusi: Attuazione della fase di *test* degli apparecchi televisivi in vista del nuovo *standard* del digitale terrestre 72

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 79

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Direzione Generale per la Motorizzazione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141) 72

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 e abb. (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 81

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 86

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 88

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 89

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 83

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 90

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunte I e V) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 83

ALLEGATO 6 (Proposta di parere) 91

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 94

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL *(Seguito esame e rinvio)* 94

Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione. C. 503 Rizzetto *(Esame e rinvio)* 99

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT 102

Audizione di rappresentanti del CNEL 102

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 103

ALLEGATO (Parere approvato) 104

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 106

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 114

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica C. 1806, approvato dal Senato, e C. 600 Mandelli *(Discussione e approvazione)* 108

ALLEGATO 2 (Ordine del giorno) 115

INTERROGAZIONI:

5-02535 Spena: Effetti del ridimensionamento dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Gallicano di Roma 112

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 117

5-03184 Magi e 5-03185 Sportiello: Esclusione dei preservativi dall'obbligo di autorizzazione ai fini pubblicitari 112

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 119

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Audizione di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA Pesca 122

Audizione di rappresentanti di Federpesca, Impresa Pesca-Coldiretti e UNCI – settore agroalimentare e pesca 122

Audizione di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 122

ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione) 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. *(Seguito esame e rinvio)* 124

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) 130

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità di lavori 124

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 124

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 125

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 127

XIV Politiche dell'Unione europea

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del professor Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) *(Svolgimento e conclusione)* 217

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03438 De Luca: Sul meccanismo di transizione giusta previsto dal *Green Deal* europeo . 218

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 220

5-03439 Bianchi: Sulle funzioni del Comitato europeo delle Regioni 218

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 222

5-03440 Galizia: Sulle procedure di infrazione a carico dell'Italia 219

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 224

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. S. 1664 Governo (Parere alla 7ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 226

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 233

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo. S. 727 (Parere alla 8ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 228

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 234

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V della Camera) *(Seguito esame e rinvio)* 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 235

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione di rappresentanti della Regione Toscana *(Svolgimento e conclusione)* 235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 235

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 236

Audizione del dottor Michele Prestipino, procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Roma 236

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di Regolamento *(Seguito dell'esame e approvazione)* 237

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese *(Svolgimento e conclusione)* 237

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori 238

Audizione del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino 238

Audizione del Comandante della Capitaneria di porto – Guardia costiera Direziomare Venezia, contrammiraglio Piero Pellizzari 238

Comunicazioni del Presidente 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

Stampato su carta riciclata ecologica

18SMC0091250